



CAPITANERIA DI PORTO - MOLFETTA

Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale

Sezione Tecnica e Difesa Portuale

ORDINANZA N° 28/2008

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta,

VISTA: la propria Ordinanza n.30/88 in data 13.07.1988;

VISTI: I provvedimenti emanati nel tempo dalla Capitaneria di Porto di Molfetta disciplinanti la navigazione portuale, gli ormeggi e gli accosti delle banchine, la circolazione veicolare e pedonale, e le attività che a vario titolo vengono esercitate nel porto di Molfetta allo scopo di adeguare la regolamentazione delle attività portuali alle mutate esigenze tecnico/operative del porto stesso nonché al fine di recepire le novità normative intervenute negli anni ;

TENUTO CONTO: che nell'ambito portuale di Molfetta coesistono diverse realtà quali, traffico mercantile internazionale, pesca, diporto, cantieristica, ecc. tali da rappresentare un potenziale pericolo per la circolazione veicolare e pedonale;

CONSIDERATO: che il porto di Molfetta, con le relative pertinenze, inserito nel contesto urbano, con esclusione della sola parte destinato al traffico mercantile internazionale, è privo di recinzione con relativi varchi esclusivi di accesso;

RITENUTO: opportuno adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali nonché alla tutela della pubblica incolumità;

CONSIDERATA: la necessità di unificare la normativa vigente per quanto concerne i servizi nell'ambito portuale di Molfetta, apportando integrazioni e/o modifiche;

VISTI: gli atti istruttori rationae materiae posti in essere dalla Capitaneria di Porto di Molfetta tutti giacenti agli atti d'ufficio;

VISTI: gli artt. 30, 62 e seguenti contenuti nel Titolo III - Capo I del Codice della Navigazione, nonché gli articoli 59 e seguenti del Titolo III - Capo I del relativo Regolamento di esecuzione.

ORDINA

ART. 1 - A far data dal 01 luglio 2008 è approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento del porto di Molfetta" - Edizione 2008.

Foglio n.2

- ART. 2** - Sono abrogate le norme, emanate da questa Autorità Marittima, in contrasto con la presente Ordinanza. Le medesime, tuttavia, rimangono in vigore, così come applicabili, negli altri porti del Compartimento/Circondario Marittimo, nonché nelle aree demaniali marittime di giurisdizione esterne all'ambito portuale di Molfetta.
- ART. 3** - I contravventori alle norme contenute nell'allegato regolamento saranno puniti a termini di legge
- ART. 4** - Gli Ufficiali Agenti della forza pubblica sono incaricati dell'esecuzione della presente Ordinanza.

Molfetta 17/06/2008

IL CAPO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO

C.F. (CP) Antonio CUOCCI

(Copia conforme all'originale sottoscritta
con firma autografa e conservata presso
questo ufficio - Art. 19 DPR 445/2000)



INDICE GENERALE

PARTE I - Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali

TITOLO I - Norme generali

TITOLO II - Disposizioni particolari

CAPO I - Norme relative all'ormeggio delle navi in rada

CAPO II - Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e sosta delle navi mercantili per operazioni commerciali

CAPO III - Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e sosta delle unità da pesca

CAPO IV - Norme relative alla navigazione, all'ormeggio e sosta delle unità da diporto

CAPO V - Disciplina degli ormeggi riservati ai mezzi della Guardia Costiera

PARTE II - Disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

TITOLO I - Circolazione in ambito portuale

CAPO I - Campo di applicazione e responsabilità

CAPO II - Norme generali

TITOLO II - Disciplina della circolazione in "Spiaggia Maddalena"

TITOLO III - Esenzioni e deroghe

PARTE III - Disciplina delle attività esercitate in ambito portuale

TITOLO I - Disposizioni generali

TITOLO II - Disciplina delle attività economiche, private e libere

TITOLO III - Disciplina delle operazioni, dei servizi portuali e della fornitura di lavoro temporaneo

CAPO I - Generalità

CAPO II - Autoproduzione delle operazioni portuali

CAPO III - Servizi portuali

CAPO IV - Fornitura di lavoro portuale temporaneo

TITOLO IV - Disciplina del deposito merci in banchina

TITOLO V - Disciplina del servizio integrativo antincendio in porto

TITOLO VI - Bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio e rifornimento dei distributori fissi e dei mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada

CAPO I



CAPO II - Bunkeraggio a mezzo autobotte

CAPO III - Bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina

CAPO IV - Disciplina dell'immissione del carburante nei serbatoi dei distributori fissi

CAPO V - Esenzioni e disposizioni finali

TITOLO VII - Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti, nell'ambito portuale di Molfetta

CAPO I - Disposizioni generali

CAPO II - Disposizioni per lavori a bordo con la procedura normale

CAPO III - Disposizioni per lavori a bordo con la procedura semplificata

TITOLO VIII - Disciplina delle operazioni di alaggio e varo di unità

CAPO I - Disciplina delle attività di alaggio e varo nell'area demaniale marittima denominata "Spiaggia Maddalena"

CAPO II - Autorizzazione all'esercizio di autogrù

CAPO III - Disposizioni sulle procedure di alaggio e varo

TITOLO IX - Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti in porto e in rada

TITOLO X - Disciplina sulle operazioni di idropulitura su tutte le unità

PARTE IV - Regolamentazione degli accosti portuali interessati dal naviglio internazionale in materia di "Port Security"

CAPO I - Applicazione del codice ISPS

CAPO II - Accesso alla Port Facility

CAPO III - Disposizioni sulle procedure di alaggio e varo

PARTE V - Divieti e disposizioni finali



PARTE I

Disciplina della navigazione, degli ormeggi e della sosta delle unità navali

TITOLO I

Norme generali

Articolo 1

Campo di applicazione

1. La presente parte disciplina la navigazione, gli ancoraggi, gli ormeggi e la sosta delle navi mercantili in genere, dei galleggianti nonché delle unità da diporto e da pesca nell'ambito portuale di Molfetta e nella relativa rada.

Articolo 2

Ambito di applicazione

1. Le norme del presente Regolamento si applicano alle zone di mare territoriale ed aree demaniali marittime di seguito specificate:
- a. Porto:** complesso formato dalle opere marittime e dagli specchi acquei racchiusi dai moli più esterni.
Più precisamente fanno parte del porto le acque comprese tra la terraferma e:
 - > il molo Foraneo;
 - > la linea immaginaria che congiunge i fanali rosso e verde collocati sulle testate del Molo Foraneo e della diga antemurale "A. Salvucci";
 - > la diga Antemurale "A. Salvucci";
 - > la linea che idealmente costituisce il prolungamento a terra della diga antemurale.
 - b. Rada:** zona di mare antistante il porto, delimitata da una linea immaginaria che congiunge il fanale rosso e verde dell'imboccatura del porto di Molfetta ed i punti di fonda di cui al successivo art. 10, e per un'area di rispetto di mt. 300 dagli stessi punti di fonda.
 - c. Acque esterne:** zona di mare esterna al porto delimitata come segue:
 - > mezzo miglio verso nord dal fanale verde della testata della diga antemurale "A. Salvucci";
 - > mezzo miglio dalla linea immaginaria che congiunge i fanali collocati alla testata della diga antemurale "A. Salvucci" e del Molo Foraneo;
 - > mezzo miglio verso est dal fanale rosso della testata del Molo Foraneo.
 - d. Ambito portuale:** racchiuso tra la Diga Antemurale "Achille Salvucci" il molo Nord e il molo Sud e costituito dai moli/banchine/pontili individuate nell'articolo 4.



Articolo 3 **Unità soggette alla regolamentazione**

1. Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, che navigano, sostano ed effettuano operazioni commerciali nelle zone indicate nel precedente articolo 2, fatta salva l'assegnazione del particolare posto di ormeggio per Unità navali militari nonché per le navi che devono compiere operazioni commerciali soggette ad eventuali vincoli di dimensioni, caratteristiche o di pescaggio.

Articolo 4 **Prescrizioni per le acque esterne**

1. Nelle acque esterne, come definite al precedente articolo 2, è proibito l'ancoraggio e la sosta delle navi e delle unità in genere, nonché l'esercizio della pesca e della balneazione e di ogni altra attività che possa interferire con il transito da e per il porto di Molfetta.

2 Le unità in genere devono procedere con prudenza e a velocità ridotta. Le navi in uscita hanno la precedenza su quelle in entrata e devono lasciare libera la rotta a queste ultime.

3. Considerata la particolare tipologia le unità in genere devono lasciare libera la rotta alle navi e ai natanti addetti ai servizi portuali in entrata, in uscita e in manovra.

Articolo 5 **Denominazione delle banchine**

1. Le banchine del porto di Molfetta, come si evince dalla planimetria in allegato 1, sono denominate come di seguito indicato:

- **Molo foraneo**, suddiviso come segue:
Banchina n.1 - dalla testata fino alla bitta n.8;
Banchina n.2 - dalla bitta n.8 alla bitta n.11;
Banchina n.3 - dalla bitta n.11 alla bitta n.19;
Banchina n.4 - dalla bitta n.19 alla radice.
- **Molo San Michele**;
- **Molo San Corrado**;
- **Banchina Seminario**;
- **Banchina San Domenico**;
- **Pontiletto "ex Cinet"**;
- **Molo Pennello**.



Articolo 6

Destinazione funzionale delle banchine e delle aree portuali

1. In relazione all'operatività del porto di Molfetta, alle caratteristiche delle relative opere portuali, alla natura della movimentazione di merci che all'interno dello stesso si svolge e dei necessari livelli di sicurezza portuale da assicurare, la destinazione funzionale delle banchine e delle aree portuali è determinata come di seguito indicato:

- **Molo foraneo**, suddiviso come segue:
Banchina n.1 - dalla testata fino alla bitta n.8: unità mercantili secondo le indicazioni specificate al successivo articolo 17;
Banchina n.2 - dalla bitta n.8 alla bitta n.11: unità mercantili secondo le indicazioni specificate al successivo articolo 17;
Banchina n.3 - dalla bitta n.11 alla bitta n.19: unità mercantili secondo le indicazioni specificate al successivo articolo 17;
Banchina n.4 - dalla bitta n.19 alla radice: ormeggio di punta della unità da pesca aventi lunghezza f.t. superiore a 25 metri e pescaggio tale da non poter trovare ormeggio presso altre banchine.
- **Molo San Michele**: dalla testata per mt. 100 verso levante (gomito) ormeggio affiancato alla banchina su più file di unità da pesca di lunghezza f.t, non inferiore a 25 metri; dopo il gomito per mt. 70 verso sud (radice) ormeggio di punta per unità da pesca di lunghezza f.t, fino a 25 metri;
- **Molo San Corrado** dalla testata sino all'inizio della prima scaletta di accesso allo specchio acqueo: ormeggio affiancato alla banchina su più file di unità da pesca di lunghezza f.t, fino a 25 metri; dalla fine della prima scaletta sino all'inizio della scaletta di levante: ormeggio di unità da diporto nonché di piccole unità destinate al traffico; dal termine della scaletta di levante sino all'inizio della Banchina Seminario (mt. 1,5 a nord dell'ultima bitta della Banchina stessa): ormeggio alla ruota mediante l'impiego di ancore di piccole unità da pesca o da diporto per brevi periodi.
- **Banchina Seminario**: dalla radice (confine banchina S. Domenico) verso nord, fino all'inizio dello scivolo di accesso allo specchio acqueo: ormeggio di punta per unità da pesca di lunghezza non inferiore a 18 metri f.t.; dal termine dello scivolo di accesso allo specchio acqueo per metri lineari 26 verso nord: ormeggio delle unità navali del Corpo delle Capitanerie di Porto; successivi metri lineari 12 verso nord riservato all'ormeggio di unità utilizzate per l'espletamento dei servizi tecnico nautici e complementari nell'ambito portuale e nella rada di Molfetta; successivo tratto sino a mt 1,5 a nord dell'ultima bitta destinato all'ormeggio di punta di unità da pesca aventi lunghezza f.t. non superiore a mt.15.
- **Banchina San Domenico**: dal pontiletto ex Cinet sino al dente di ponente: ormeggio di punta per unità da pesca di lunghezza non inferiore a 20 metri f.t.; dal dente di ponente sino al tratto in concessione al Comune di Molfetta per il mantenimento di 2 pontili galleggianti: ormeggio di punta e/o alla ruota mediante l'impiego di ancore o di corpi morti facilmente amovibili di piccole unità da pesca o unità da diporto. Dal tratto in concessione al Comune di Molfetta sino al termine della Banchina (confine con Banchina Seminario): ormeggio di punta ed alla ruota mediante l'impiego di ancore o di corpi morti facilmente amovibili di piccole unità da pesca o natanti da diporto;



- **Molo Pennello:** dalla radice per mt. lineari 51 verso nord: in regime di concessione demaniale marittima per ormeggio di unità da diporto; successivi metri lineari 90 verso nord: ormeggio di punta di unità da pesca di larghezza compresa tra mt. 5 e mt. 6 e per unità da pesca in disarmo o interessati da piccoli lavori di manutenzione ordinaria; rimanente tratto verso nord sino alla testata: in regime di concessione demaniale marittima per l'ormeggio di unità da diporto.

Articolo 7 Deroghe

1. In deroga a quanto stabilito al precedente articolo è vietato l'ormeggio a qualsiasi unità per un fronte di metri lineari 15 in corrispondenza (ed avente centro sulle stesse) delle colonnine dei distributori automatici fissi di gasolio S.I.F. insistenti sulle banchine portuali, area appositamente segnalata con vernice di colore rosso a cura dei concessionari dei distributori medesimi.

2. I posti di ormeggio assegnati alle varie unità possono essere, a giudizio dell'Autorità Marittima, in qualsiasi momento, soggetti a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità l'Autorità può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non fosse eseguito entro il termine assegnato, si provvederà d'ufficio, a spese dell'interessato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla vigente normativa.

3. Eventuali deroghe alle disposizioni di cui al presente regolamento possono essere concesse con provvedimento motivato dall'Autorità Marittima, in presenza di accertare particolari circostanze tecnico-operative.

Articolo 8 Disposizioni generali

1. Tutte le unità debbono essere convenientemente dotate delle dotazioni marinaresche previste dai relativi regolamenti di sicurezza.

2. Ogni unità deve ormeggiarsi al posto di destinazione in modo da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.

3. In presenza di condizioni meteo marine sfavorevoli (presenza di forte vento e/o risacca) i comandanti/responsabili delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 9 Avarie e danni

1. La nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale o ad altre navi, ovvero riporti avarie che la costringano a fermarsi, deve darne immediato avviso alla Capitaneria di Porto e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.



2. Dovrà, altresì, essere data comunicazione alla Sala Operativa della medesima Capitaneria di Porto, di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino.

3. Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una situazione di pericolo.

TITOLO II

Disposizioni particolari

CAPOI

Norme relative all'ormeggio delle navi in rada

Articolo 10

Punti di fonda

1. Le unità mercantili che intendono sostare nella rada di Molfetta dovranno dar fondo all'ancora nei punti indicati nello stralcio planimetrico in allegato 2.

2. A tal fine i comandanti delle navi dirette ai punti di fonda devono contattare, con almeno 60 minuti di anticipo, a mezzo VHF la Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Molfetta per comunicare l'ora del presunto arrivo in rada, nonché il punto di fonda ove ci si intende ancorare, tenuto conto delle dimensioni dell'unità e del carico a bordo.

3. A fine manovra gli stessi comandi di bordo dovranno comunicare a mezzo VHF alla citata Autorità Marittima l'orario di avvenuto ancoraggio e la sigla del punto di fonda.

4. Durante la sosta in rada, a bordo delle navi deve essere assicurato un regolare turno di guardia e la presenza del comandante della nave, nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra dell'unità.

5. Le navi alla fonda devono effettuare ascolto continuo in VHF (canale 16) con l'obbligo di segnalare alla Sala Operativa della Capitaneria di Porto di Molfetta qualsiasi evento straordinario o circostanza che possa pregiudicare la sicurezza della navigazione e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

6. Le navi che trasportino merci pericolose in aggiunta ai segnali e fanali regolamentari devono mostrare:

- di giorno: bandiera rossa "B" del Codice Internazionale dei Segnali;
- di notte: fanale e luce rossa visibile a giro di orizzonte o per tutto l'orizzonte.

7. I comandanti delle navi che lasciano il punto di fonda devono comunicare alla Capitaneria di Porto di Molfetta, a mezzo VHF, l'orario di prevista partenza con almeno quindici minuti di anticipo.

8. Nella zona interessata dalla presenza dei punti di fonda è vietata la pesca in qualsiasi forma praticata, nonché qualunque altra attività.



CAPO II

Norme relative alla navigazione, agli ormeggi e sosta delle navi mercantili per operazioni commerciali

Articolo 11 Disposizioni generali

1. Le norme del presente Capo si applicano esclusivamente alle navi mercantili.
2. Qualunque movimento di unità mercantili, compresa l'entrata e l'uscita dal porto, deve essere autorizzato dall'Autorità Marittima.

Articolo 12 Disposizioni relative all'assegnazione degli accosti

1. Per l'assegnazione degli accosti il Comandante del porto osserva, salvo quanto espressamente previsto nei successivi articoli, l'ordine di arrivo delle navi. Si considera arrivata la nave che giunge entro la rada di Molfetta, come definita nel precedente art.2.
2. Tale assegnazione è subordinata alla disponibilità degli ormeggi del porto, anche in relazione al pescaggio ed alla lunghezza delle navi.
3. L'Autorità Marittima si riserva comunque la facoltà di modificare l'ordine di precedenza in relazione a particolari carichi della nave, alle disponibilità dei mezzi meccanici da utilizzare per le operazioni, nell'interesse generale dello svolgimento delle operazioni portuali.
4. E' accordato il diritto di precedenza nelle manovre di entrata e di uscita dal porto alle navi addette al trasporto di passeggeri nei riguardi delle altre unità mercantili sempreché motivi di particolare rilevanza, valutate dal Comandante del Porto e/o dall'Ufficiale di Ispezione al di fuori dell'orario lavorativo, non inducano a disporre diversamente.

Articolo 13 Domanda di accosto

1. Per l'assegnazione del posto di ormeggio alle navi, i raccomandatori delle stesse dovranno presentare alla Capitaneria di Porto, almeno 24 ore prima dell'arrivo, una richiesta in bollo contenente le seguenti indicazioni:
 - nome, nazionalità, numero IMO e nominativo internazionale (*call sign*) della nave;
 - lunghezza e larghezza;
 - stazza lorda e netta;
 - pescaggio massimo all'arrivo;
 - posto di ormeggio desiderato;



- carico a bordo;
- provenienza e previsione (data e ora) di arrivo;
- motivo dell'approdo;
- tipologia e quantitativo della eventuale merce da imbarcare/sbarcare e nominativo ricevitore/caricatore.

2 Ad integrazione della suddetta richiesta, qualora necessario, i raccomandatari devono inoltrare comunicazione scritta all'Autorità Marittima entro le ore 11.00, per la predisposizione dei servizi tecnico/nautici a decorrere dalle ore 12.00 e sino alle ore 18.00 dello stesso giorno, ed entro le 17.00 per i servizi a decorre dalle ore 18.00 del giorno in questione fino alle ore 12.00 del giorno successivo.

8 I movimenti da effettuarsi dalle ore 18.00 dei giorni prefestivi alle ore 12.00 dei giorni post-festivi devono essere richiesti entro le ore 11.00 del giorno prefestivo di che trattasi.

4 . Inoltre, sia per le navi in entrata che per quelle in uscita, il raccomandatario marittimo della nave deve indicare nella richiesta se intenda avvalersi della facoltà di utilizzare il servizio di pilotaggio per le manovre delle navi uguali o inferiori a 500 T.S.L. Eventuali impedimenti all'arrivo devono essere comunicati all'autorità Marittima almeno un'ora prima dell'orario indicato, onde consentire la tempestiva variazione dei servizi.

Articolo 14 Servizio di pilotaggio

1. Nel porto di Molfetta il servizio di pilotaggio è assicurato dalla Corporazione Piloti di Bari, Molfetta e Monopoli.
2. Le navi di stazza lorda uguale o inferiore alle 500 tonnellate, per le quali non sussiste l'obbligo di pilotaggio, prima di entrare in porto devono richiedere specifica autorizzazione via radio a questa Capitaneria di Porto, che nell'autorizzare indicherà anche il posto di ormeggio assegnato.
3. Alle navi superiori alle 1.600 T.S.L. è vietata la manovra di entrata e di uscita dal porto nel lasso di tempo compreso tra il tramonto ed il sorgere del sole, salvo casi eccezionali da valutarsi di volta in volta dall'Autorità Marittima. Le manovre iniziate prima del tramonto del sole possono essere portate a termine.
4. I piloti del porto sono tenuti a controllare i pescaggi delle navi, sia in entrata che in uscita, ed a rifiutare la loro prestazione qualora i valori stessi dovessero essere superiori a quelli stabiliti al successivo art. 17 o quanto le condizioni meteomarine non consentano di operare in sicurezza. I piloti devono, comunque, astenersi dal pilotare le navi, sia in entrata che in uscita, senza ordine della Capitaneria di Porto.
5. Prima della partenza delle navi, il comandante (od un ufficiale di coperta) ha l'obbligo di prendere visione degli avvisi ai naviganti a tal fine raccolti dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.



Articolo 15

Modalità di entrata per le navi dirette agli ormeggi

1. Le navi dirette agli ormeggi nel porto di Molfetta devono contattare almeno con 60 minuti di anticipo via VHF la Sala Operativa della Capitaneria di Porto, comunicando l'ora di previsto arrivo - tipo di unità, nome e nazionalità della nave, provenienza, carico trasportato e l'eventuale esistenza di avarie a bordo o anomalie di qualsiasi genere.

2. Prima di iniziare la manovra di ingresso dovrà essere richiesto il nulla-osta alla Capitaneria di Porto di Molfetta per le eventuali disposizioni che la stessa ritenesse opportuno impartire. I comandanti delle navi sono tenuti ad osservare le prescrizioni eventualmente disposte dall'Autorità Marittima ai fini della sicurezza portuale, pur rimanendo a carico del comando di bordo ogni responsabilità per danni a cose o persone riconducibili alle manovre dallo stesso compiute.

3. Qualora si rendessero necessarie manovre lungo le banchine, le stesse potranno essere effettuate solo dopo aver ottenuto il previsto nulla-osta dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 16

Ormeggi alle banchine

1. Alle navi è consentito il solo ormeggio affiancato. Ogni altro tipo di ormeggio può essere attuato dietro specifica autorizzazione della Capitaneria di Porto che ne vaglia i motivi e l'opportunità, sentito il pilota di turno.

2. A bordo delle navi ormeggiate deve essere mantenuto un numero sufficiente di membri di equipaggio, oltre al Comandante e al 1° Ufficiale di Coperta, che assicuri in qualsiasi momento la sicurezza della nave e l'attuazione di manovre anche in emergenza.

3. Qualora per consentire l'ormeggio ad una nave in arrivo sia necessario procedere a spostamenti di altre navi già in porto, le spese relative ai movimenti sono a carico delle navi nel cui interesse i movimenti stessi vengono effettuati. La medesima procedura viene effettuata in caso di cambio di ormeggio.

Articolo 17

Limiti massimi per l'ormeggio delle navi

L'ingresso nel porto di Molfetta è consentito alle navi con pescaggio massimo di 6 metri e lunghezza massima di 120 metri fuori tutto.

Fermo restando i predetti limiti di pescaggio, l'ingresso di navi superiori ai 120 metri fuori tutto e comunque non superiori ai 150 metri fuori tutto sarà valutata di volta in volta, in occasione della domanda di accosto, sentita la Corporazione dei Piloti, in considerazione delle caratteristiche della nave e delle sue capacità evolutive.

Limiti massimi per l'ormeggio delle navi

E' consentito l'ormeggio alle banchine del Molo Foraneo, meglio individuate nell'allegato pianimetrico n. 15 parte integrante del presente Regolamento, esclusivamente alle navi aventi lunghezza e pescaggio massimi non superiori ai valori limite di seguito indicati, in relazione al posto di ormeggio assegnato,



Banchina n. 1 e 2			
<i>posizione in banchina</i>	<i>massimo pescaggio di prora</i>	<i>massimo pescaggio di poppa</i>	<i>lunghezza massima f.t.</i>
<i>sia lato sinistro che lato dritto in banchina</i>	6,00 metri	6,00 metri	120 metri (previa valutazione, per unità tra i 120 e 150 metri)
<i>lato dritto in banchina n. 2 con la poppa in corrispondenza della bitta n. 11</i>	5,70 metri	4,50 metri in ingresso 5,70 metri in uscita	80 metri

Banchina n. 3			
<i>posizione in banchina</i>	<i>massimo pescaggio di prora</i>	<i>massimo pescaggio di poppa</i>	<i>lunghezza massima f.t.</i>
<i>lato sinistro in banchina</i>	4,5 metri	4,8 metri	100 metri
<i>lato dritto in banchina</i>	non consentito		

Nell'autorizzare l'ingresso/uscita di navi con pescaggio prossimo ai limiti sopra indicati, in sede di Commissione accosti si dovrà valutare, oltre alle caratteristiche della nave (es: disponibilità o meno di eliche di manovra), anche delle condimeteo presenti, con particolare riferimento alle previsioni di marea.

Articolo 18

Navigazione e movimento

1. Le navi potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere, lasciare o cambiare l'accosto solo a seguito autorizzazione, anche via radio, dell'Autorità Marittima.
2. L'effettivo orario di entrata e quello di disormeggio, anche per cambio accosto, dovrà essere comunicato a mezzo VHF a cura del comando di bordo direttamente alla Capitaneria di Porto di Molfetta.
3. La nave che per qualsiasi motivo non può iniziare la navigazione o il movimento all'erario stabilito dovrà darne avviso, anche via radio, all'Autorità Marittima ed attendere comunicazioni in merito.
4. L'autorizzazione di cui sopra potrà essere revocata in qualsiasi momento dalla Capitaneria di Porto, anche via radio, quando ricorrano particolari circostanze di pubblico interesse.
5. L'Autorità Marittima potrà anche disporre movimenti per motivi di sicurezza, per esigenze militari o per una migliore utilizzazione delle banchine commerciali.
6. A tal fine tutte le navi dovranno sempre fare ascolto radio Ch.16 VHF in rada e in porto.
7. Qualora una nave ormeggiata non possa effettuare operazioni commerciali può chiedere, a proprie spese, il movimento di altra unità che comunque deve essere messa in condizione di poter operare.



Articolo 19
Movimenti delle navi in rada

1. Le navi in rada che abbiano già ricevuto assegnazione di accosto eseguiranno, di regola, il movimento di entrata in porto secondo l'ordine di arrivo in rada esterna. Una diversa precedenza potrà essere stabilita se consigliata da motivi tecnici.

Articolo 20
Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto

1. Durante la navigazione nell'ambito portuale le navi dovranno:
 - a. tenere pronte le ancore e dare fondo all'occorrenza;
 - b. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre navi ormeggiate e, comunque, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
 - c. allo stesso modo in prossimità delle banchine dovrà essere ridotta al minimo possibile la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime o, se possibile, procedendo con il solo abbrivio compatibile al buon governo;
 - d. richiamare con quattro fischi brevi in caso di necessità, l'attenzione dei motopescherecci e delle unità da diporto;
 - e. segnalare con i segnali acustici regolamentari la propria presenza in caso di nebbia;
2. Durante la sosta nell'ambito portuale le navi dovranno:
 - a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre navi;
 - b. effettuare l'ormeggio con cavi idonei (in numero sufficiente) a non creare pericoli, nonché tenere sotto controllo la tesatura degli stessi durante le fasi di marea e/o caricazione/dscarica;
 - c. prestare attenzione alle navi che devono transitare o manovrare nei pressi;
 - d. evitare che vi siano ponti, passerelle o zatterini con a bordo personale quando vi sia una nave in transito in manovra nei pressi;
 - e. tenere le ancore in posizione tale da non creare pericoli o danni;
 - f. mantenere aperto l'ascolto radio sul eh. 16 VHF per l'eventuale ricezione di messaggi di pericolo o di emergenza emanati dalla Capitaneria di Porto di Molfetta;
 - g. apporre idonea segnaletica stradale diurna e notturna qualora i cavi di ormeggio o le attrezzature di bordo che non possono essere fatte rientrare al termine dei lavori, occupino il lato banchina in modo tale da presentare pericolo per i veicoli o persone in transito;
 - h. non spostarsi lungo banchina senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - i. eseguire prontamente movimenti lungo banchina che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi, su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto anche se comunicato tramite l'Agente Marittimo Raccomandatario;
 - j. tenere imbarcazioni, scale, pennoni, picchi di carico, gru o altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato esterno rispetto alla banchina.



Articolo 21

Sostituzione all'ormeggio di navi che non operano in orario festivo e straordinario

1. Le navi in attesa di accosto operativo che intendono compiere operazioni commerciali nei giorni festivi oppure in quelli feriali in orario straordinario possono chiedere di sostituirsi nell'accosto ad una nave che rinuncia a lavorare in giornata festiva ed in ore straordinarie. Le relative richieste scritte sia per le navi che intendono lavorare nei giorni festivi che in quelli feriali in orario straordinario devono essere presentate alla Capitaneria di Porto di Molfetta con le seguenti modalità:

- a) non oltre le ore 11.00 del venerdì per il sabato e la successiva domenica (non oltre le ore 11.00 del giorno feriale per la successiva giornata festiva infrasettimanale negli altri casi);
- b) non oltre le ore 11.00 della giornata lavorativa per le navi che intendano lavorare in orario straordinario.

2 In relazione a ciò le navi all'ormeggio devono comunicare, a richiesta della Capitaneria di Porto di Molfetta, l'intendimento di proseguire o meno le operazioni commerciali al di fuori del normale orario lavorativo.

3. Al termine del turno (o dei turni lavorativi) le navi in attesa, autorizzate ad operare, devono lasciare l'ormeggio e riprendere il normale posto o turno di attesa.

4. Le spese dei movimenti restano a carico delle navi che hanno avanzato richiesta di lavoro in orario festivo e/o straordinario.

Articolo 22

Norme sul congestionamento

1. Qualora si verifichi o sia prevedibile un congestionamento del porto o sia richiesto da esigenze eccezionali del traffico, la Capitaneria di Porto può disporre alle navi all'ormeggio o che chiedano di ormeggiare, l'esecuzione di operazioni commerciali in turni continuativi entro un determinato termine. L'inosservanza del termine, non dipendente da comprovata causa di forza maggiore (dalla quale si intende escluso ogni ritardo dovuto a fatto del caricatore o del ricevitore della merce), comporta l'obbligo per la nave di lasciare comunque l'accosto, assumendosene le relative spese.

2 In sua vece subentra la prima nave in turno di attesa, dichiaratasi pronta ad effettuare operazioni commerciali. Le spese dei movimenti sono a carico delle rispettive navi.

3. L'Autorità Marittima può disporre l'uscita dal porto delle navi in banchina che non abbiano operato per un turno o mezza giornata, con previsione di inoperosità per il turno o mezza giornata successivi, a proprie spese, per far posto alla prima nave in turno di attesa che abbia avanzato esplicita richiesta di poter operare. Le navi in uscita passano in coda al turno.



4. In linea di massima, quando non ricorrano fondati motivi che facciano prevedere l'inizio o la ripresa delle operazioni commerciali all'inizio del successivo turno di lavoro, la nave viene allontanata dall'ormeggio e il suo posto viene assegnato alla prima nave in attesa. In tal caso ogni nave assume gli oneri economici dei rispettivi movimenti. Alla nave allontanata è assegnato il primo posto che si rende libero dopo che è venuta meno la causa che l'ha resa inoperosa.

5. La nave in attesa di ormeggio non pronta ad iniziare le operazioni commerciali perde il turno di precedenza e vi rientra nel momento in cui dichiara di essere pronta ad operare in banchina.

Articolo 23

Partenza delle navi

1. La nave che ha terminato le operazioni commerciali deve senza indugio attuare le misure necessarie per la sicurezza del carico e del viaggio da intraprendere.

2. Qualora vi siano navi in attesa di ormeggio, al termine delle predette misure e comunque entro 2 (due) ore dal termine delle operazioni commerciali, salvo causa di forza maggiore, la nave deve lasciare libero l'ormeggio. Eventuali ritardi, dovuti al completamento di qualsiasi pratica, anche di carattere doganale, non escludono l'obbligo precedentemente stabilito. I Comandanti o i Raccomandati delle navi che ultimano le operazioni commerciali dovranno darne comunicazione scritta alla Capitaneria di Porto almeno tre ore prima del termine delle operazioni stesse, precisando l'orario di partenza.

3. Eventuali impedimenti alla partenza, devono essere comunicati all'Autorità Marittima, almeno un'ora prima dell'orario indicato, onde consentire la tempestiva variazione dei servizi.

Articolo 24

Lavori a bordo di navi in sosta nel porto

1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi ormeggiate a banchine operative, salvo quei piccoli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su carri o in magazzini vicini ai punti di ormeggio o su altre navi.

2. Eventuali deroghe saranno esaminate esclusivamente in caso di comprovata necessità e sempre che vi siano ormeggi non richiesti per operazioni commerciali.

3. Per tutti i lavori si dovrà comunque procedere, a cura del Comandante della nave laddove gli stessi vengano effettuati direttamente dall'equipaggio, ovvero a cura del titolare della ditta esterna incaricata, alla redazione del Documento di Sicurezza previsto dall'art. 4 del D. Lgs. n.272/99, che dovrà essere trasmesso prima dell'inizio dei lavori alla Capitaneria di Porto e alla competente A.S.L..

4. A tali lavori, inoltre, si applicano le ulteriori pertinenti norme in materia di sicurezza ed igiene dei luoghi di lavoro previste dal D.Lgs. n.272/99.



CAPO III

Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da pesca

Articolo 25

Navigazione e sosta

1. Si intendono facenti base nel porto di Molfetta, le unità da pesca iscritte nei RR.NN.MM.GG. di Molfetta.
2. Potranno inoltre essere autorizzate a far base nel porto di Molfetta anche unità da pesca non iscritte nei predetti registri, previa formale richiesta da far pervenire da parte del Comandante/Armatore dell'unità almeno 3 giorni lavorativi prima dell'inizio del periodo previsto di sosta.
3. La richiesta dovrà contenere tutti i dati identificativi dell'unità, il periodo per il quale l'autorizzazione viene richiesta, nonché il nominativo ed i recapiti della persona (in possesso di idonee capacità marinarie) che dovrà assicurare la guardiania del motopesca.
4. La Capitaneria di Porto di Molfetta valuterà le richieste in questione sulla base delle disponibilità degli ormeggi, e provvederà altresì ad indicare, nell'eventuale autorizzazione, la banchina nella quale l'unità in questione potrà ormeggiare.
5. Laddove la sosta prevista non superi i tre giorni l'autorizzazione potrà essere richiesta via radio prima di entrare in porto. Sempre via radio dovranno essere fornite le notizie di cui al comma 3 del presente articolo.
6. La Capitaneria di Porto di Molfetta di volta in volta e compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di attracco ed impartirà eventuali ulteriori disposizioni.

Articolo 26

Posti di ormeggio

1. Gli ormeggi destinati alle unità da pesca di base nel Porto di Molfetta sono quelli di cui al precedente articolo 6.

Articolo 27

Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto

1. Durante la navigazione nell'ambito portuale i motopesca dovranno:
 - a. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 3 (tre) nodi. Nelle immediate vicinanze di altre navi o delle banchine, ridurre la velocità, tenendo i propulsori al più basso regime compatibile al buon governo;
 - b. navigare all'interno dell'ideale canale di accesso in porto, mantenendo la propria destra e prestando attenzione alle secche laterali ed alla situazione dei fondali, in relazione al proprio pescaggio;
 - c. fare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF in modo da poter contattare e/o essere contattati dalle navi in movimento all'interno del porto;



- d. segnalare, con i segnali acustici regolamentari, la propria presenza in caso di nebbia.
2. Durante la sosta nell'ambito portuale i Motopesca dovranno:
 - a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito, la manovra e la scarica del pescato da parte di altri motopesca.
 - b. effettuare l'ormeggio con cavi idonei ed in numero sufficiente, nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - c. eseguire prontamente movimenti lungo la banchina, che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre navi e/o Motopesca, anche su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto di Molfetta;
 - d. assicurare la pronta reperibilità del Comandante e della componente minima equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre, quando di base nel porto di Molfetta. L'Autorità Marittima potrà, comunque, richiedere la presenza a bordo dei componenti per l'equipaggio in numero sufficiente per garantire la manovra, quando non di base nel porto di Molfetta.

Articolo 28

Divieti

1. Alle unità da pesca è fatto divieto di :
 - a. sostare, anche se ancorate, fuori dei posti di ormeggio;
 - b. effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
 - c. effettuare manovre di entrata ed uscita, all'imboccatura del porto, con altre unità affiancate, se non espressamente autorizzate dall'Autorità Marittima;
 - d. lasciare attrezzature da pesca lungo le banchine che possano creare intralcio all'ormeggio di altre unità nonché alla circolazione in genere o danni alle strutture portuali;
 - e. compiere operazioni in banchina di prove di forza con motori in moto ed elica in movimento;
 - f. ormeggiare con l'impiego di gavitelli/corpi morti, ad eccezione di quelli autorizzati dall'Autorità Marittima.
2. Le unità da pesca e da diporto, inoltre, non devono intralciare la manovra delle navi in ingresso/uscita dal porto.

Articolo 29

Unità da pesca in disarmo o in attesa di demolizione

1. Il disarmo delle unità da pesca potrà essere autorizzato solo a seguito di presentazione di apposita istanza ove dovrà essere indicato il periodo previsto di disarmo, nonché le generalità, recapito e numero di telefono del personale responsabile dell'unità.
2. Il posto d'ormeggio destinato a tali unità, in via prioritaria, è individuato nel Molo Pennello, secondo quanto previsto al precedente articolo 6. In alternativa il posto di ormeggio verrà destinato di volta in volta dal personale della Capitaneria di Porto di Molfetta.
3. Durante il disarmo il responsabile del Motopesca dovrà attenersi alle norme disciplinanti il servizio di guardianaggio.



Articolo 30

Lavori da effettuarsi a bordo delle unità da pesca

1. A bordo dei Motopescherecci ormeggiati lungo le banchine operative, sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione che comunque non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità e che non contrastino con la sicurezza portuale.
2. Detti lavori potranno essere svolti stando all'ormeggio, a condizione che vengano eseguiti da ditte regolarmente iscritte nel registro di cui all'art. 68 C.N. tenuto da questa Autorità Marittima e che gli stessi siano effettuati a non meno di 20 metri di distanza dai distributori fissi di gasolio.
3. Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, potranno essere eseguiti a seguito di autorizzazione/nulla osta rilasciata dall'Autorità Marittima, previa presentazione dell'istanza corredata della relativa documentazione richiesta dalle norme in riferimento.
4. Tutti i lavori dovranno comunque essere svolti con l'osservanza di tutte le prescrizioni di cui al D.Lgs. 272/99.

CAPO IV

Norme relative alla navigazione, ormeggi e sosta delle unità da diporto

Articolo 31

Navigazione e sosta

1. Le unità da diporto potranno navigare nell'ambito portuale per raggiungere/lasciare gli ormeggi a loro destinati.
2. Di regola, gli ormeggi destinati alle unità da diporto sono quelli ubicati negli specchi acquei in concessione al Circolo Nautico "Ippocampo", alla Lega Navale Italiana e all'Associazione Sportiva "Nautilus".
3. Il Circolo Nautico "Ippocampo", la Lega Navale Italiana e l'Associazione Sportiva "Nautilus", nonché eventuali ulteriori futuri concessionari, dovranno tuttavia riservare una percentuale del 10% dei posti di ormeggio per le unità in transito.
4. L'ormeggio delle unità da diporto in transito per un tempo inferiore alle 12 (dodici) ore giornaliere, nella fascia oraria dalle ore 08.00 alle ore 20.00 e per non più di tre ormeggi nell'arco di ciascun mese, dovrà essere gratuito.

Articolo 32

Obblighi durante la navigazione e sosta nel porto

1. Durante la navigazione nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:
 - a. procedere ad una velocità tale da non creare difficoltà alle altre unità ormeggiate e, comunque, a velocità non superiore ai 3(tre) nodi;
 - b. effettuare le manovre secondo la rotta più breve, evitando evoluzioni inutili e senza intralciare il movimento delle altre unità;



- c. fare ascolto radio continuo sul canale 16 VHF in modo da poter essere contattati o contattare le navi ed i motopesca in movimento all'interno del porto;
 - d. segnalare, con i segnali acustici regolamentari, la propria presenza in caso di nebbia;
 - e. non intralciare la rotta delle unità mercantili in entrata/uscita dal porto.;
2. Durante la sosta nell'ambito portuale le unità da diporto dovranno:
- a. ormeggiare in modo da non intralciare il transito e la manovra di altre unità,
 - b. effettuare l'ormeggio con cavi idonei (in numero sufficiente) nonché con un congruo numero di parabordi allo scopo di evitare incidenti;
 - c. eseguire prontamente movimenti che si rendessero necessari per permettere l'ormeggio di altre unità su semplice disposizione verbale del personale della Capitaneria di Porto;
 - d. prestare attenzione ai segnalamenti presenti in porto per individuare secche e/o pericoli.

Articolo 33 Divieti

1. Alle unità da diporto di cui al presente Capo è fatto divieto di:
- a. navigare a vela o con tavole a vela all'interno dell'ambito portuale, fatto salvo casi particolari espressamente autorizzati dall'Autorità Marittima;
 - b. avvicinarsi alle navi ormeggiate alle banchine del porto;
 - c. sostare, anche se ancorate, fuori dai posti di ormeggio espressamente autorizzati;
 - d. procedere al rimessaggio delle unità nelle aree portuali;
 - e. ormeggiare lungo le banchine riservate al naviglio mercantile e peschereccio;
 - f. praticare la pesca sportiva entro un raggio di 500 (cinquecento) metri dai fanali rosso e verde di ingresso al porto;
 - g. usare detersivi e/o sostanze non biodegradabili per il lavaggio delle unità;
 - h. usare in modo improprio l'acqua delle colonnine presenti in porto.

CAPO V

Disciplina degli ormeggi riservati ai mezzi della Guardia Costiera

Articolo 34 Ormeggio dei mezzi nautici della Guardia Costiera

1. Il tratto di banchina compreso tra la bitta 7 e la bitta 8 della Banchina Seminario (a contare dall'estremità sud di detta banchina) è riservata all'ormeggio dei mezzi nautici in dotazione alla Capitaneria di Porto di Molfetta.
2. Lo specchio acqueo antistante il tratto di banchina in questione deve essere sempre lasciato libero allo scopo di consentire le rapide manovre di ormeggio e disormeggio dei mezzi navali di cui sopra.



PARTE II

Disciplina della circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale

TITOLO I^{c)}

Circolazione in ambito portuale

CAPO I

Campo di applicazione e responsabilità

Articolo 35

Campo di applicazione

1. La presente parte del regolamento disciplina la circolazione veicolare, la fermata, la sosta ed il parcheggio, nonché la circolazione pedonale nell'ambito del porto di Molfetta, come definito nel successivo art. 36, e coincidente con l'area operativa portuale.
2. Nell'area in questione le violazioni alle norme della circolazione saranno sanzionate ai sensi del Codice della Navigazione e, per quanto non espressamente contemplato, dalle pertinenti norme stabilite dal Codice della Strada, al quale si fa espresso rimando.

Articolo 36

Ambito portuale

1. Ai fini del presente Capo si intende per **ambito portuale** del porto di Molfetta, così come individuata nella planimetria in allegato 3 che costituisce parte integrante del presente Regolamento:
 - a) il Molo "S. Corrado";
 - b) il Molo "S. Michele";
 - c) il Molo "Foraneo", suddiviso nelle banchine 1, 2, 3 e 4;
 - d) il Molo "Pennello";
 - e) la Banchina "Seminario", limitatamente alla fascia compresa tra il ciglio banchina e i paletti di protezione per la parte compresa dalla radice sud alla barriera automatizzata sita in prossimità della sede storica della Capitaneria di porto di Molfetta, e nella sua intera estensione nel tratto a nord della predetta barriera di accesso;
 - f) Banchina "S. Domenico", limitatamente alla fascia compresa tra il ciglio banchina e la linea ideale congiungente i paletti di protezione, sino all'area antistante la caserma "Altomare" della Capitaneria di Porto di Molfetta;
 - g) l'area demaniale marittima denominata "Spiaggia Maddalena" così come delimitata dalle apposite cancellate.
2. Per quanto attiene la parte della Banchina Seminario e della Banchina San Domenico non rientranti nell'ambito portuale così come definito al comma 1 lettere

¹¹ Titolo così modificato dall'Ordinanza 48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.



e) ed f) del precedente comma, la circolazione, la sosta e la fermata in dette aree sono regolamentate dal Comune di Molfetta, atteso che le stesse sono inserite nel contesto viario urbano, ai sensi del codice della strada e norme contenute nel relativo regolamento di esecuzione.

Articolo 37 **Responsabilità**

1 . Il porto di Molfetta è privo di recinzione e varchi di accesso presidiati e le banchine portuali sono inoltre prive di protezione (guard-rail) contro la caduta in acqua di veicoli e persone.

2 L'intero ambito portuale, come definito all'art.36, è da considerarsi **area di lavoro** e pertanto potenzialmente pericolosa, ancor più per i non addetti ai lavori, considerato inoltre che il porto stesso e le banchine sono in parte inserite nel contesto viario cittadino.

3 In relazione altresì all'attività commerciale di carico/scarico delle navi nonché all'attività manutentiva navale e che in esso si svolge, operano mezzi speciali fuori sagoma, con carichi sospesi che rappresentano un particolare elevatissimo pericolo per quanti vi transitino in prossimità.

4 . La circolazione, nelle aree a ciò dedicate, è consentita nel rispetto delle norme di comportamento stradale previste dalla normativa vigente e della relativa segnaletica, adottando, nell'occasione, la necessaria attenzione e/o prudenza consigliati dalla particolarità del sito e dalle insidie, non prevedibili, che possono presentarsi.

5 Tutti gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo e/o intralcio per la circolazione ed in modo che sia sempre salvaguardata la sicurezza stradale. Ove la segnaletica non sia presente, la corrente di traffico nelle corsie di marcia deve avvenire in modo che i veicoli si mantengano sempre, e per quanto possibile, lontano dal ciglio banchina; nel caso di incrocio tra due veicoli marcianti in senso opposto, ognuno dovrà mantenere la propria destra.

6 . In ogni caso, deve essere adottata ogni ulteriore cautela/attenzione, particolarmente nelle ore notturne, tenendo sempre conto:

- > delle obiettive condizioni di pericolosità insite nella circolazione portuale;
- > delle particolari tipologie di attività che si esplicano in porto;
- > della possibile circolazione di eventuali pedoni;
- > del manto stradale potenzialmente interessato da eventi non segnalati, anche improvvisi ed imprevisti (quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: asperità, cedimenti, dissesti ed inconvenienti strutturali, precario stato di conservazione di moli ed arredi portuali, carenza di idonee recinzioni o barriere d'interdizione a ciglio banchina, scarsa illuminazione pubblica, ecc.);
- > di regolare la velocità, in relazione anche alle condizioni atmosferiche, e specie in caso di pioggia e/o di visibilità comunque ridotta.

7. Le peculiari caratteristiche della zona e le molteplici attività che si svolgono nell'ambito portuale non sempre permettono di conoscere e di segnalare per tempo e convenientemente le situazioni di pericolo che potrebbero verificarsi/originarsi durante/in seguito alle citate attività.

fi Inoltre la particolare esposizione agli elementi meteo marini può essere causa di malfunzionamento/deterioramento del servizio di illuminazione, della



segnaletica stradale orizzontale e verticale, danni al selciato e piano di calpestio. Quindi chiunque acceda/transiti, anche se autorizzato, a piedi e/o con veicoli in genere, negli spazi portuali come indicati al precedente articolo 36, lo fa assumendosene la responsabilità dei rischi e/o dei pericoli che ne possano derivare.

9. In virtù di quanto sopra rappresentato, eventuali danneggiamenti agli autoveicoli e/o cose in essi depositate in dipendenza del transito/sosta/fermata in area portuale restano a carico del proprietario e/o conducente medesimi.

10. Parimenti, restano a carico degli interessati eventuali danni alla persona subiti in dipendenza della circolazione pedonale.

11. La Capitaneria di Porto di Molfetta è pertanto manlevata da qualsivoglia responsabilità, per danni derivanti dalla circolazione veicolare e pedonale negli spazi portuali, a persone, cose e veicoli, a seguito dell'inosservanza delle norme stabilite al presente titolo.

Articolo 38

Disciplina della circolazione nelle aree in concessione/consegna

1. Le norme della presente Parte non si applicano alle aree demaniali marittime assentite in concessione o, comunque, eventualmente date in consegna secondo i presupposti e le finalità degli articoli 34 e 36 del Codice della Navigazione.

2. Ai concessionari/consegnatari di aree demaniali è fatto obbligo di predisporre e mantenere in efficienza, ognuno per la parte di propria competenza, la segnaletica stradale verticale, orizzontale e di sicurezza (prevista dalla vigente normativa) eventualmente posta nelle rispettive aree in concessione, al fine di prevenire qualsivoglia pericolo, anche potenziale, ad ogni tipo di veicolo ed ai pedoni.

3. Gli stessi concessionari/consegnatari devono provvedere al rapido ripristino delle aree in godimento in caso di eventuale danneggiamento conseguente o, comunque, connesso all'attività svolta, nonché alla predisposizione immediata di transennamenti, cartellonistica, segnali monitori ed ogni altro adempimento idoneo ad impedire danni a persone e/o cose, da prevedersi anche nel caso si verifichino improvvise situazioni di pericolo non immediatamente eliminabili.

4. In caso di emergenza in ambito portuale (incendio, inquinamento, incidenti stradali, feriti a bordo e in banchina, rischi ambientali ecc.), oltre l'adozione delle procedure previste dai pertinenti Piani di sicurezza redatti ai sensi della vigente normativa in tema di sicurezza del lavoro per le diverse fattispecie, tutti i soggetti e gli operatori interessati, secondo le rispettive competenze, dovranno provvedere affinché le corsie di viabilità eventualmente e temporaneamente impegnate anche da mezzi in movimento, siano rese prontamente libere e disponibili.

Articolo 39

Area operativa portuale

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n.48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.



CAPO II
Norme generali

Articolo 40
Circolazione in ambito portuale

- 1 . Circolazione su banchina Seminario (tratto oltre la sbarra), e sui moli San Corrado, San Michele e Foraneo
- L'accesso al tratto della Banchina Seminario a nord della sbarra situata nelle immediate adiacenze della Capitaneria di Porto, nonché ai Moli "S.Corrado", "S.Michele" e "Foraneo" al tratto di banchina Seminario posto oltre la sbarra di accesso, ed ai moli San Corrado, San Michele e Foraneo, è consentito, con le restrizioni/eccezioni di cui ai commi ed articoli seguenti, esclusivamente ai mezzi a motore appositamente autorizzati dalla Capitaneria di Porto di Molfetta con "permessi di accesso in porto" di validità quinquennale (con visto annuale), ovvero di validità temporale limitata, indicanti la targa del motoveicolo/autoveicolo, nonché il nome e cognome dei proprietari degli stessi.
- I conduttori dei predetti veicoli autorizzati, all'interno delle aree portuali, dovranno esporre il "permesso di accesso al porto" ben in vista.
- Il rilascio del "permesso di accesso al porto" avverrà a seguito di presentazione di motivata istanza in carta semplice, alla quale dovrà essere allegata la "dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà" in allegato al presente regolamento (Allegato n. 14). La stessa documentazione dovrà essere presentata, per l'ottenimento del visto annuale (riferito all'anno solare) entro il 01 dicembre di ogni anno.
- Sono esentati dal rilascio del "permesso di accesso al porto":
 - v i veicoli appartenenti alle Forze di Polizia, ai Vigili del Fuoco ed i mezzi di soccorso/emergenza.
 - v i veicoli appartenenti alle Amministrazioni Statali, Regionali, Provinciali e Comunali limitatamente all'espletamento del proprio motivato servizio istituzionale in ambito portuale.
- L'accesso alle aree operative sarà di massima consentito, limitatamente al periodo di durata delle operazioni medesime, a:
 - v Veicoli destinati al trasporto delle merci;
 - v Veicoli destinati al trasporto del pescato;
 - v Veicoli degli operatori portuali (personale delle imprese portuali autorizzate, lavoratori portuali, ormeggiatori, piloti, raccomandatari marittimi, spedizionieri, ecc.);
 - v Veicoli degli armatori, Comandanti e di tutto l'equipaggio regolarmente imbarcato sulle unità da Pesca ormeggiate in porto;
 - v Veicoli appartenenti a soggetti autorizzati a svolgere l'attività in ambito portuale, limitatamente alle strette necessità operative.
- Per quanto attiene le richieste avanzate da dipendenti di ditte/società le stesse devono essere controfirmate per attestazione di veridicità dal legale rappresentante della ditta stesse.
- L'Autorità marittima si riserva di poter valutare eventuali ulteriori, motivate, richieste di accesso alle aree portuali, da disciplinare, nel caso, mediante rilascio di pass temporaneo.
- Il venir meno dei presupposti in base ai quali il permesso di accesso è stato



rilasciato comporta l'obbligo della immediata restituzione dello stesso alla Capitaneria di Porto di Molfetta.

- Le autorizzazioni potranno contenere eventuali aggiuntive prescrizioni e limitazioni a seconda dell'esigenza, della diversa attività da esplicarsi, delle varie zone del porto cui accedere.
- La Capitaneria di Porto di Molfetta a proprio insindacabile giudizio, per contingenti necessità, ha la facoltà di limitare in qualunque momento il numero delle autorizzazioni ovvero sospendere i permessi rilasciati, effettuare qualsiasi controllo.
- In prossimità della barriera automatizzata, è fatto obbligo di fermare il veicolo e, successivamente, di procedere a passo d'uomo disimpegnando il passaggio e prestando in ogni caso massima attenzione.
- Con sbarre aperte i veicoli dovranno procedere a passo d'uomo.
- Con sbarre chiuse, ovvero in caso di mancata apertura automatica della barriera è fatto obbligo di accostare il veicolo e rivolgersi al personale militare della adiacente Capitaneria di Porto.
- Non è consentito suonare il clacson dell'autoveicolo per usi impropri ovvero non previsti dal vigente codice della strada.
- Ai pedoni e velocipedi è fatto obbligo di passare a lato della barriera automatizzata, nonché sostare nel raggio d'azione e attraversare con sbarre in movimento

2. Circolazione sulle banchine nn. 1, 2 e 3 del Molo Foraneo (port-facility):

- L'accesso alle banchine n. 1, 2 e 3 del Molo Foraneo, identificate quale port-facility ai sensi della vigente normativa in materia di protezione delle navi da minacce terroristiche, è riservato esclusivamente a camion, autotreni ed autoarticolati addetti alla caricazione/scaricazione delle merci, nonché al deposito di merce in banchina, previa comunicazione da effettuarsi dall'agenzia raccomandataria della nave alla Sezione Tecnica di questa Capitaneria di Porto relativamente ai numeri di targa ed alle generalità degli autisti che hanno necessità di accedere.
- Per quanto attiene l'accesso pedonale all'interno della port-facility si applicano le norme contenute nella successiva Parte IV - Capo II.
- Le imprese portuali autorizzate allo svolgimento delle operazioni di movimentazione e veicolazione delle merci e quelle comunque autorizzate all'esecuzione di operazioni portuali sono tenute a porre in essere tutti gli accorgimenti, ivi compresa l'installazione di apposita segnaletica amovibile e la predisposizione di opportuna sorveglianza, per evitare il transito e la sosta di veicoli/pedoni non autorizzati nelle aree di lavoro.

3. Circolazione sul Molo Pennello:

L'accesso ai veicoli a motore al Molo Pennello è consentito esclusivamente nella parte sud dello stesso, per un tratto di circa 120 metri, e più precisamente sino al termine dell'area destinata a parcheggio, così come individuata al successivo articolo 46 comma 1 lettera a).



Articolo 41 Accesso alla Pori Facility

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n.48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 42 Prescrizioni

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n.48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 43 Sosta e fermata

1. Nelle aree indicate nel precedente articolo 36:

- a) la sosta/fermata/parcheggio delle autovetture è consentita **esclusivamente** nelle zone sottotestate, come meglio individuate e con le limitazioni espressamente indicate dall'apposita segnaletica:
 - > lungo il muro paraonde del Molo "S. Michele";
 - > lungo il muro paraonde della banchina n.4 del Molo "Foraneo", nel tratto non espressamente vietato da apposita segnaletica;
 - > lungo il muro paraonde della banchina n.3 del Molo "Foraneo", nel tratto non espressamente vietato da apposita segnaletica;
 - > lungo il muro paraonde del Molo "Pennello", dalla radice dello stesso sino a 10 metri oltre la settima bitta (contate dalla radice); la sosta in tale area è riservata esclusivamente a ciclomotori, motocicli e autoveicoli.
- b) I camion, gli autotreni e gli autoarticolati, fatta eccezione per le fermate necessarie alla movimentazione della merce e alle operazioni di pesatura presso il bilico doganale ubicato sul Molo "S. Corrado", non possono effettuare fermate e soste in ambito portuale.
- c) Le macchine operatrici di movimentazione delle merci, di proprietà od in uso alle imprese portuali, quando inoperose devono sostare lungo il muro paraonde, e parallelamente allo stesso, delle banchine nn. 1, 2 e 3 del Molo "Foraneo";
- d) ai mezzi lasciati in sosta fuori dalle aree espressamente indicate al precedente punto a) del presente articolo, in quanto costituenti grave intralcio alla circolazione stradale nonché intralcio alle operazioni di ormeggio/disormeggio e nocumento in genere alla sicurezza degli approdi, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta;
- e) ad eccezione dei mezzi di servizio di Amministrazioni/Enti/Imprese operanti in porto, non è in alcun modo consentita la sosta continuativa per un periodo superiore alle 24 ore.
Ciò vale anche per gli automezzi autorizzati all'accesso per compiere operazioni commerciali, da svolgersi nel più breve tempo possibile; in nessun caso comunque l'automezzo dovrà rimanere incustodito, privo di sicurezza che impedisca qualunque movimento accidentale.



2. Sosta in prossimità delle sedi della Capitaneria di porto:

- È vietata la sosta e la fermata di veicoli di qualsivoglia genere lungo il perimetro del fabbricato di entrambe le sedi della Capitaneria di Porto di Molfetta, nella quali è consentito il transito esclusivamente agli automezzi di servizio del Corpo, ai veicoli di servizio in dotazione alle Forze di Polizia e agli automezzi di soccorso.
- Le aree delimitate da apposita segnaletica orizzontale di colore giallo e da segnaletica verticale sono destinate alla esigenze della Capitaneria di Porto di Molfetta.
- Ai veicoli lasciati in sosta in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo, in quanto costituenti intralcio alla circolazione stradale, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta.

3. Sosta sul ciglio delle Banchine San Domenico e Seminario:

- Sui cigli delle banchine "San Domenico" e "Seminario", come individuati dall'art.36, sono vietati il transito, la fermata e la sosta dei veicoli a motore in genere.
- Ai mezzi lasciati in sosta in contrasto con le disposizioni contenute nel presente articolo, in quanto costituenti grave intralcio alla circolazione stradale nonché intralcio alle operazioni di ormeggio/disormeggio e nocumento in genere alla sicurezza degli approdi, si applica anche la sanzione amministrativa accessoria della rimozione coatta.

4. Aree di sosta riservate agli invalidi:

Alle estremità nord delle aree di parcheggio del Molo "S. Michele" e del Molo "Pennello", di cui al precedente articolo 46, sono individuati, rispettivamente, n.1 posto e n. 2 posti riservati all'esclusivo utilizzo da parte di autoveicoli al servizio di persone invalide, muniti dell'apposito contrassegno.

Articolo 44

Sosta in prossimità della Capitaneria di Porto

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n.48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 45

Rimozione dei veicoli in ambito portuale

1. In considerazione della ristrettezza degli spazi operativi e delle possibili congestioni che si possono verificare, per motivi di sicurezza, in ogni momento, potrà essere disposta la rimozione d'ufficio del veicolo - e il conseguente trasporto in apposita area esterna al porto nella disponibilità all'impresa che effettua la rimozione - di tutti i veicoli in sosta su aree diverse da quelle consentite che comportano intralcio o pericolo alla circolazione ed alle operazioni portuali.

2. Le spese relative di rimozione, trasporto e custodia sono a carico del proprietario del veicolo interessato dalla violazione.



Articolo 46
Sosta sul ciglio delle Banchine San Domenico e Seminario

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n.48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 47
Aree di sosta riservate agli invalidi

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n.48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 48
Circolazione sul Molo Pennello

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n.48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 48-bis
Prescrizioni finali

1. Nelle aree indicate nel precedente articolo 36:

- a) la circolazione dei mezzi è effettuata in un'unica corsia per senso di marcia. Eventuali inversioni di marcia per l'uscita del porto potranno essere eseguite esclusivamente in testata alla banchina n. 4 del Molo "Foraneo", in testata alla banchina n. 1 dello stesso Molo per i camion, autotreni ed autoarticolati, nonché in prossimità delle fioriere posizionate in adiacenza alla "Lega Navale" sul Molo "Pennello";
- b) la circolazione dei mezzi deve avvenire sul lato destro della carreggiata, mantenendosi comunque a debita distanza dal ciglio banchina, non può superare il limite di velocità di Km. 30 l'ora e dovrà comunque essere improntata alla massima prudenza in considerazione della particolarità e specificità delle aree in questione;
- q) è vietato il sorpasso;
- d) in corrispondenza del varco di accesso alle banchine commerciali, posto in Banchina Seminario, i veicoli aventi direzione di marcia in uscita dal porto hanno la precedenza su quelli aventi direzione di marcia in entrata.
- e) in prossimità della barriera automatica posta in banchina Seminario nei pressi della sede storica della Capitaneria di Porto, è fatto obbligo di fermare il veicolo e, dopo l'apertura delle sbarre, di procedere a passo d'uomo nel disimpegnare il passaggio, prestando in ogni caso massima attenzione.



È vietato sostare nel raggio d'azione e attraversare con sbarre in movimento. Ai pedoni e velocipedi è fatto obbligo di passare a lato della barriera automatica. A cura del competente servizio regionale viene apposta l'idonea segnaletica prevista;

- f) è fatto divieto a qualsiasi veicolo di avvicinarsi a meno di tre metri dal ciglio delle banchine portuali e, ove riportate, oltrepassare le strisce orizzontali di colore giallo e/o i paletti dissuasori ivi presenti. Le porzioni delle banchine portuali ritenute pericolose, come sopra individuate, sono altresì rese evidenti in loco da apposita segnaletica stradale indicante il pericolo di caduta in mare. Le aree in parola non dovranno comunque in alcun modo, a maggior ragione, essere occupate durante le operazioni di ormeggio/disormeggio di unità navali;*
- g) è fatto divieto a tutti i veicoli, compresi gli autorizzati, ed a tutti i pedoni di transitare nel raggio di azione di eventuali gru e/o carri gru in movimento, avendo cura di tenersi a debita distanza dagli stessi;*
- h) è fatto divieto ai pedoni di transitare e/o sostare nelle zone eventualmente destinate alla esclusiva circolazione veicolare e nei pressi delle aree adibite a cantiere navale e/o a zone di rimessaggio;*
-) è altresì vietato l'accesso alla port-facility sita sul molo foraneo alle persone non legittimate.*

Articolo 48-ter **Contingenti necessità**

1. *La Capitaneria di Porto di Molfetta, per contingenti necessità a tutela della sicurezza portuale, intesa nell'accezione più ampia, si riserva la facoltà di sospendere il transito, la sosta e/o la fermata dei veicoli, nonché l'accesso ai pedoni nell'ambito portuale, come individuato al precedente articolo 36, ovvero a porzioni di esso, anche se muniti di apposita autorizzazione.*



TITOLO II

Disciplina della circolazione in “Spiaggia Maddalena”

Articolo 49

Disposizioni generali

1. Nella zona demaniale marittima denominata “Spiaggia Maddalena” del porto di Molfetta, destinata ad attività cantieristiche, nella parte recintata a mezzo cancellate antiscavalcamento è vietato l'accesso, il transito, la sosta a persone e veicoli/motocicli, di ogni tipo e specie, con esclusione dei titolari e dipendenti delle ditte ivi insistenti.

Articolo 50

Eccezioni

1. Il divieto di cui all'alt, precedente non si applica al personale e ai mezzi delle forze di polizia e di soccorso.

2. E' consentito inoltre il solo accesso pedonale ai proprietari ed al personale imbarcato sulle unità che si trovano tirate a secco sullo scalo di alaggio. Detto personale dovrà comunque essere sotto la sorveglianza dei titolari dei cantieri navali presso cui l'unità effettua i lavori.

Articolo 51

Deroghe

1. In deroga a quanto disciplinato dal precedente art.40 del presente Regolamento nella zona demaniale marittima denominata “Spiaggia Maddalena” del porto di Molfetta, nella parte recintata a mezzo cancellate antiscavalcamento è consentito l'accesso di veicoli:

- a) ai titolari ed il personale regolarmente assunto dai cantieri navali, e delle ditte insistenti, ovvero, autorizzate ai sensi dell'ex art. 68 del Codice della Navigazione, per il tempo strettamente necessario allo scarico di eventuali attrezzature nelle aree di lavoro;
- b) ai veicoli impegnati nelle operazioni di carico/scarico di materiale (legname, apparecchiature tecniche, ovvero con rimorchio imbarcazione ecc.) necessario per il regolare svolgimento delle attività cantieristiche, per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione di tali operazioni;
L'ingresso di veicoli ingombranti (camions, veicoli con rimorchio imbarcazioni ecc.) dovrà avvenire esclusivamente, a seconda delle dimensioni degli stessi, dai cancelli carrabili n.1), adiacente il Cantiere Navale F.lli Pansini & Figli Srl, ovvero n.11) e n.12), adiacenti il Cantiere Navale De Ceglia di Capurso & C.”

Articolo 52

Divieto deposito materiali

1. E' fatto assoluto divieto ai titolari dei cantieri navali di depositare qualsiasi tipo di materiale in corrispondenza dei varchi d'accesso, sia pedonali, che carrabili al



fine di garantire in qualsiasi momento il libero passaggio di mezzi e persone in caso di emergenza.

Articolo 53
Regolamentazione accesso

1. L'accesso del personale autorizzato, dipendente dai cantieri navali, alla località "Spiaggia Maddalena" per lo svolgimento di attività lavorative dovrà essere effettuato dalle ore 07.00 alle ore 18.00 dai cancelli con accesso pedonale del cantiere ove dovrà prestare la propria opera. Tutti gli altri cancelli posti ai varchi di accesso dovranno essere tenuti chiusi, al fine di evitare l'ingresso di persone non autorizzate.

Articolo 54
Alaggio e varo

1. Durante le operazioni di alaggio o varo di unità in genere è fatto assoluto divieto ai veicoli di ogni tipo e genere di accedere, sostare, transitare all'interno dell'area demaniale marittima denominata "Spiaggia Maddalena" del porto di Molfetta, nonché il transito e la sosta di persone non autorizzate nelle aree interessate da tali operazioni.

Articolo 55
Accesso non addetti ai lavori

1. L'ingresso all'interno dell'area demaniale marittima denominata "Spiaggia Maddalena" del porto di Molfetta da parte di rappresentanti di ditte varie, per la fornitura di materiali ai cantieri navali, officine meccaniche ecc. insistenti in tale area, ovvero di altri soggetti proprietari di unità in genere, che hanno necessità di accedere in tale area per concordare eventuali prestazioni di lavoro da parte dei cantieri navali, officine meccaniche ecc., dovrà avvenire esclusivamente dai cancelli predisposti per l'ingresso pedonale, facendo assoluto divieto di sostare nelle aree in cui sono in corso attività lavorative.

Articolo 56
Richieste di accesso

1. Eventuali richieste di accesso, per i mezzi e le persone non rientranti nei precedenti articoli, alla suddetta località dovranno essere inoltrate per iscritto alla Capitaneria di Porto di Molfetta almeno 24 ore prima, specificando il motivo della richiesta ed i dati identificativi delle persone e dei mezzi che dovranno accedere.

Articolo 57
Responsabilità

1. I titolari dei singoli cantieri navali, sono direttamente responsabili nei confronti dell'Amministrazione Marittima del rispetto sull'apertura dei passi carrabili e pedonali, nonché della regolare tenuta delle chiavi degli stessi.



TITOLO III Esenzioni e deroghe

Articolo 58 Veicoli al servizio di persone invalide

1. Il divieto di cui all'articolo 40 comma del presente Regolamento non si applica ai veicoli al servizio di persone invalide muniti dell'apposito contrassegno previsto dal Codice della Strada e dal relativo Regolamento di attuazione.

Articolo 59 Riserva aree

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n.48/2020 in data 03.09.2020 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 60 Esenzione dall'obbligo di munirsi di permesso di accesso in porto

1. I veicoli di servizio in dotazione alle Forze di Polizia ed alla Pubblica Amministrazione in genere, i mezzi di soccorso, i veicoli muniti di permesso di accesso per tutti i porti nazionali, nonché i camion/autotreni/autoarticolati e mezzi di movimentazione delle merci che effettuano operazioni commerciali sottobordo le navi mercantili sono esenti dall'obbligo di munirsi dell'autorizzazione per accedere all'ambito portuale.

Articolo 61 Fermata veicoli addetti alla scaricazione del pescato

1. Ai veicoli addetti alla scaricazione del pescato, nonché delle attrezzature e provviste delle unità da pesca è consentita, per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette operazioni, la fermata sottobordo ai motopescherecci.

Articolo 62 Autocisterne

1. Alle autocisterne che effettuano il bunkeraggio alle navi, nonché a quelle che riforniscono i depositi di combustibile ubicati in ambito portuale è consentita, rispettivamente e per il solo tempo strettamente necessario allo svolgimento di dette operazioni, la fermata sottobordo alle unità mercantili, nonché nei pressi dei depositi di carburante.



Articolo 63
Sospensione accesso in porto

1. In particolari circostanze l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di precludere l'accesso all'ambito portuale alle persone ed ai mezzi, anche se muniti di regolare permesso di accesso al porto, nonché di disporre la rimozione coatta del veicolo ove le circostanze richiedano l'applicazione di tale misura accessoria.

Articolo 64
Concessione deroghe

1. Qualora particolari circostanze lo richiedano (quali ad esempio gite scolastiche, feste patronali, ecc.) l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di concedere deroghe al presente Regolamento.

Articolo 65
Revoche

1. La Capitaneria di Porto di Molfetta si riserva in ogni momento, anche in relazione alle segnalazioni dell'Autorità di Pubblica Sicurezza, di revocare i permessi, con provvedimento motivato, qualora venissero reiteratamente violate le norme contenute nel presente Regolamento.

Articolo 66
Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n.285 in data 30.04.1992 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché nel relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione.



PARTE III

Disciplina delle attività esercitate in ambito portuale

TITOLO I

Disposizioni generali

Articolo 67 Disposizioni generali

1. Nell'ambito del Porto di Molfetta e nelle relative adiacenze, sono vietati, salvo formali autorizzazioni dell'Autorità Marittima, tutte le attività non direttamente connesse all'uso del mare e delle attività portuali in genere, per le quali specifici Istituti ne prevedano la legittima esecuzione, salvo quanto previsto delle norme del presente regolamento.

TITOLO II

Disciplina delle attività economiche, private e libere

Articolo 68 Campo di applicazione

1. Tutti coloro che intendono esercitare nell'ambito portuale di Molfetta, un'attività economica in forma libera e privata, inquadrabile nella fattispecie di cui all'art. 19 della legge 7/9/90 n. 241 e successive modificazioni, devono essere iscritti nel registro previsto dall'art. 68 del Codice della Navigazione.

2 Per quanto attiene gli aspetti amministrativi concernenti le modalità di detta iscrizione si fa rimando alla regolamentazione di dettaglio stabilita da apposita ordinanza di questa Capitaneria di Porto.

Articolo 69 Criteri di esclusione

1. Sono escluse dalla disciplina di cui al precedente articolo 68, tutte le attività che, in forza del principio della specialità, sono inquadrare in specifici Istituti giuridici, riconducibili ai servizi tecnici portuali.

Articolo 70 Deroche

1. Per motivate e giustificate necessità o qualora non risulti presente alcuna impresa in grado di svolgere una particolare attività, l'Ufficio competente consente, accertato il possesso dei requisiti di cui al precedente art. 68, di volta in volta, a richiesta degli interessati, l'esercizio dell'attività a ditta non operante a mente della presente Ordinanza.



Tali autorizzazioni, limitate nel tempo, sono subordinate all'osservanza di tutte le prescrizioni che l'Autorità Marittima riterrà, di volta in volta, di imporre.

Articolo 71
Accesso a bordo

1. L'accesso a bordo delle navi da parte dei soggetti di cui al precedente articolo 68, in ragione dell'espletamento della propria attività, sarà autorizzato con apposito provvedimento della Capitaneria di Porto di Molfetta, secondo le norme previste dalla successiva Parte IV.

TITOLO III
Disciplina delle operazioni, dei servizi portuali e della
fornitura di lavoro temporaneo

C A P O I
GENERALITÀ

Articolo 72
Generalità

1. Nel porto di Molfetta le operazioni ed i servizi portuali, così come definiti dall'art. 16 della Legge 28.01.1994 n.84 e successive modifiche ed integrazioni, vengono svolti dalle ditte in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, appartenenti alle categorie previste dagli articoli 16, 18 o 21 comma 1 lettera a) della precitata Legge n.84/94.

Articolo 73
Movimentazione merci pericolose

1. Tenuto conto del fatto che il porto di Molfetta è sprovvisto di servizio di rimorchio non sono consentite, salvo casi eccezionali, le operazioni di imbarco/sbarco/transito di merci pericolose. L'Autorità Marittima di volta in volta, si riserva comunque di valutare le richieste di autorizzazione per imbarco/sbarco/transito di merci pericolose, che, ad ogni modo, devono essere presentate con congruo anticipo prima dell'approdo della nave.

Le norme che regolano l'imbarco e lo sbarco delle merci pericolose sono contenute nel D.P.R. 09.05.1968 n. 1008 e successive modificazioni, al quale si fa apposito rinvio.



CAPO II

AUTOPRODUZIONE DELLE OPERAZIONI PORTUALI

Articolo 74

Autoproduzione

1. In deroga a quanto stabilito nell'alticcio precedente l'autorizzazione a svolgere operazioni portuali può essere rilasciata anche, in regime di cosiddetta "autoproduzione", a navi dotate di propri mezzi meccanici e di proprio personale individuato nelle relative tabelle armamento ed addetto in organico ad espletare le corrispondenti mansioni nonché al vettore di navigazione ed al noleggiatore, o per essi ad un loro rappresentante, per ogni singolo arrivo/partenza.

Articolo 75

Autorizzazione

1. Per quanto attiene gli aspetti amministrativi relativi al rilascio di tali autorizzazioni, si rimanda alla regolamentazione di dettaglio contenuta in apposita ordinanza emanata da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 76

Collaborazione

1. I soggetti autorizzati potranno avvalersi, nell'esercizio delle operazioni di cui all'art. 72, anche della collaborazione dei propri ausiliari dotati di adeguata struttura operativa, purché l'attività loro affidata consista solamente nel concorso dell'organizzazione delle predette operazioni portuali e non nell'autonomo esercizio delle stesse.

CAPO III

Servizi portuali

Articolo 77

Individuazione dei servizi Portuali

1. Nel porto di Molfetta sono individuati, ai sensi dell'art. 16 comma 1 della Legge n.84/94 e del D.M. 132/2001, i seguenti servizi portuali;

- a) Pesatura merce;
- b) Marcatatura, conteggio e cernita della merce;
- c) Pulizia merci e ricondizionamento colli;
- d) Rizzaggio e derizzaggio, fissaggio merce;
- e) Lavori di allestimento navi per l'imbarco/sbarco di merci in genere (uso fiamme ecc.);
- f) Nolo a caldo di mezzi meccanici di sollevamento e traslazione;
- g) Attacco e stacco manichette per le operazioni di imbarco/sbarco delle navi



- cisterna (escluso cisterne per depositi costieri);
- h) Pulizia banchine a termine operazioni commerciali imbarco/sbarco merci;
- i) Pulizia stive.

Articolo 78

Contenuto dei vari servizi Portuali

1. I servizi individuati al precedente articolo sono caratterizzati dai seguenti contenuti:

- a) **Pesatura merce:** misurazione o verifica del peso effettivo delle merci in entrata ed uscita dal porto.

Servizio svolto con l'ausilio di pese adeguate da personale in possesso della speciale attestazione rilasciata dalla Camera del Commercio, Industria, Agricoltura e Artigianato;

- b) **Marcatatura, conteggio e cernita merce:** registrazione delle merci movimentate in ambito portuale.

Servizio svolto mediante l'individuazione del quantitativo o della tipologia della merce movimentata. Individuazione della merce da imbarcare o consegnare al ricevitore predisposizione di distinte di imbarco, sbarco e deposito e predisposizione dei documenti relativi alla consegna della merce per le operazioni successive;

- c) **Pulizia merci e ricondizionamento colli:** attività diretta a migliorare la condizione della merce prima della consegna mediante pulizia con vari metodi o mediante applicazione di sostanza protettive o dispositivi specificamente richieste. Attività di rinforzo, rifacimento, riscaldamento degli imballaggi delle merci;

- d) **Rizzaggio e derizzaggio:** attività di fissaggio del carico a bordo di navi, carri e vagoni ferroviari mediante rizze, tomichetti, spessori, tacchi, blocchi ecc. e attività inverse.

- e) **Lavori per allestimento navi:** attività diretta ad attrezzare quelle navi che per la natura delle merci devono essere allestite da ditte specializzate (per es. sistemazioni filtri per aspirazioni polveri, sistemazione pompe per inalazioni/aspirazione merci alla rinfusa, ecc.);

- f) **Nolo a caldo di mezzi meccanici:** attività di noleggio di mezzi meccanici con relativo conduttore;

- g) **Attacco e stacco manichette:** attività diretta al collegamento nave/automezzi per la caricazione/sbarco di prodotti liquidi ;

- h) **Pulizia banchina a termine delle operazioni commerciali imbarco/sbarco merci:** attività diretta a migliorare l'igiene delle banchine, con l'asportazione da parte di ditte specializzate dei residui non rientranti più nel ciclo produttivo delle merci.

- i) **Pulizia stive:** attività, complementare ed accessoria, di ausilio alla scaricazione della merce, consistente nell'ammassamento della stessa ai fini del successivo sbarco da parte delle imprese autorizzate (anche in autoproduzione) all'effettuazione delle operazioni portuali, che risulti necessaria nel momento in



cui la concentrazione residuale del carico nella stiva sia tale da non consentire all'impresa operante di ultimare autonomamente e con i soli mezzi a propria disposizione le operazioni di scaricazione.

Articolo 79 **Rilascio autorizzazioni**

1. Tutti coloro che intendono svolgere servizi portuali nell'ambito portuale di Molfetta devono essere preventivamente autorizzati ai sensi dell'alt. 16 Legge 28.01.1994 n. 84 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Per quanto attiene gli aspetti amministrativi relativi al rilascio di tali autorizzazioni, si rimanda alla regolamentazione di dettaglio contenuta in apposita ordinanza emanata da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 79-bis(*) **Deroghe**

1. *Laddove in occasione di particolare picchi di lavoro o di imbarco/sbarco di particolari tipologie di merci la società autorizzata ex art. 17 L. 84/94 alla fornitura di lavoro temporaneo non disponga di mezzi meccanici idonei a movimentare la merce di che trattasi e non ne disponga, altresì, la società autorizzata ex art. 16 L. 84/94 a fornire il servizio portuale di "nolo a caldo di mezzi meccanici" (come definito al precedente art. 78), le imprese autorizzate all'espletamento di operazioni portuali potranno eccezionalmente rivolgersi a ditte terze per il noleggio a caldo/freddo dei mezzi occorrenti.*

A tal fine le imprese portuali dovranno:

- a con congruo anticipo comunicare alla Capitaneria di Porto di Molfetta per iscritto la denominazione completa della ditta noleggiatrice del mezzo meccanico, nonché dell'eventuale operatore ed in questo caso dichiarare che lo stesso è regolarmente coperto sotto gli aspetti previdenziali ed assistenziali;*
- b allegare alla succitata comunicazione dichiarazione di indisponibilità da parte delle altre Società autorizzate alla fornitura di lavoro temporaneo/esercizio di servizi portuali, al noleggio del mezzo meccanico richiesto, necessario per la movimentazione della merce;*

2. *Il noleggio di mezzi meccanici potrà essere richiesto alla stessa società nel massimo di n.2(due) volte l'anno. Per ogni richiesta di noleggio la ditta noleggiatrice dovrà versare, previo preventivo ritiro presso la Sezione Tecnica e Difesa Portuale di apposito modello, un canone per un importo pari ad un dodicesimo del canone previsto per ogni singolo servizio portuale.*

O Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 10/2009 in data 26.03.2009 di Compamare Molfetta.



Articolo 80 Autoproduzione

1. I servizi portuali possono essere autoprodotti dalle imprese di cui agli arti 16, 18 e 21 comma 1 lettera a) della Legge 84/94 o dalle navi che operano in regime di autoproduzione previa preventiva comunicazione dell'Autorità Marittima.
2. Le attività svolte in autoproduzione non rientrano nel numero massimo di cui al primo comma.

Articolo 81 Integrazioni e/o modifiche dei servizi portuali

1. Le norme del presente capo potranno essere oggetto di opportune integrazioni o modificazioni dipendenti dalla motivata necessità di adattare la disciplina in materia di servizi portuali nell'ambito del porto di Molletta all'evolversi delle esigenze operative dello stesso.

CAPO IV Fornitura di lavoro portuale temporaneo

Articolo 82 Generalità

1. Nel porto di Molletta il lavoro portuale temporaneo è fornito dalla Società in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 17 della Legge n.84/94.
2. Per quanto attiene gli aspetti amministrativi relativi al rilascio di tale autorizzazione e alla stessa connessi, si rimanda alla regolamentazione di dettaglio contenuta in apposito atto normativo emanato da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 83 Fornitura di lavoro portuale temporaneo

1. L'Impresa Autorizzata è l'unico soggetto autorizzato a fornire alle Imprese Portuali, su richiesta di queste ultime, i lavoratori portuali da impiegare nell'esecuzione delle Operazioni e/o dei Servizi nel porto di Molletta. Conseguentemente l'Impresa Autorizzata è l'unico soggetto responsabile della selezione, gestione amministrativa e formazione dei portuali da avviare alle Imprese Portuali. In capo a queste ultime permane invece la piena responsabilità dell'esercizio delle Operazioni e/o Servizi che sono autorizzate a svolgere.
2. La fornitura di lavoro portuale temporaneo è effettuata, in corrispondenza a quanto richiesto, mediante l'avviamento dei portuali singoli o in gruppi coordinati.
3. In caso di richieste per gruppi di portuali coordinati, i portuali dovranno operare con propria specifica organizzazione che preveda sempre la presenza di un responsabile dell'Impresa Autorizzata in grado di organizzare il gruppo secondo le indicazioni delle Imprese Portuali e nel rispetto di tutte le normative relative alla sicurezza..



protezione individuale e comunque in conformità alle vigenti normative di settore.

5. L'impresa Autorizzata è tenuta allo svolgimento della propria attività nel rispetto della parità di trattamento nei confronti delle Imprese Portuali.

Articolo 84
Personale, dotazioni e tariffe

1. Per quanto attiene gli aspetti relativi al personale, dotazioni e tariffe dell'Impresa autorizzata alla fornitura di lavoro temporaneo, si rimanda alla regolamentazione di dettaglio contenuto in apposito atto normativo emanato da questa Capitaneria di Porto.

2. Alla medesima regolamentazione si deve, inoltre, far riferimento per quanto attiene gli aspetti relativi alla formazione professionale e alla sicurezza dei lavoratori.

TITOLO IV
DISCIPLINA DEL DEPOSITO MERCI IN BANCHINA

Articolo 85
Generalità

1. Chiunque intenda depositare merci, da imbarcare o sbarcare, sulle banchine o sui piazzali dei porti compresi nella giurisdizione del Compartimento Marittimo di Molfetta deve essere preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima del porto nel quale si richiede il deposito delle merci, a seguito di regolare istanza in carta legale, da presentarsi con congruo anticipo e con le modalità previste dalla specifica ordinanza emanata da questa Capitaneria di Porto cui si rimanda.

Articolo 86
Divieti

1. Il deposito in banchina di merce/materiale che per la propria composizione durante le fasi di deposito e/o movimentazione lungo le banchine/piazzali possa determinare danni alle opere/infrastrutture/apprestamenti portuali è vietato.

2. Nelle more dell'installazione di vasche di raccolta delle acque di prima pioggia è altresì vietato il deposito di merci alla rinfusa che siano suscettibili, per la loro composizione granulometrica, di sversare in mare residui inquinanti in caso di pioggia.

3. Le Società autorizzate all'espletamento delle operazioni portuali, a seconda delle vette impegnate, potranno depositare in banchina solamente piccole quantità di merce da imbarcare/sbarcare (uno / due autotreni) per il periodo coincidente con l'inizio e la fine della giornata lavorativa.

4. L'Autorità Marittima di volta in volta si riserva comunque la facoltà di valutare le richieste di autorizzazione per il deposito delle succitate merci.

5. In caso di favorevole accoglimento dell'istanza da parte dell'Autorità Marittima sarà comunque onere del richiedente adottare tutte le precauzioni per



al manto stradale o alle opere/arredi portuali.

6. Nel caso in cui, nonostante le precauzioni adottate, si verificano danni, seppur lievi, al manto stradale o alle opere/arredi portuali la società autorizzata sarà tenuta, a proprie spese, a riparare i danni causati. Laddove la stessa non vi provveda direttamente si procederà d'ufficio, con spese a carico dei responsabili.

7. E' facoltà della Capitaneria di Porto di Molfetta richiedere all'atto del rilascio dell'autorizzazione idonea garanzia a copertura delle eventuali spese di cui al comma precedente.

Articolo 87 **Aree di deposito e prescrizioni**

1. Possono essere destinate a deposito tutte le aree portuali dove il deposito stesso non pregiudichi il normale svolgimento delle operazioni portuali.

2. L'Autorità Marittima determinerà di volta in volta, in base al suddetto principio, i punti di deposito, l'estensione ed i limiti delle aree che potranno essere occupate, la distanza del deposito dal ciglio di banchina, l'altezza dei cumuli delle merci ed ogni altra condizione cui il deposito stesso dovrà essere subordinato.

3. Le merci debbono essere sistemate a regola d'arte in maniera da non costituire pericolo per la pubblica incolumità ed intralcio alla circolazione e/o arrecare danni ad opere/infrastrutture portuali.

4. Qualora si tratti di merci che per la propria composizione possano determinare in caso di condizioni meteo marine avverse l'insudiciamento del manto stradale, le stesse dovranno essere coperte con appositi teloni impermeabili.

Articolo 88 **Condizioni e canone**

1. L'Autorità Marittima, in caso di favorevole accoglimento dell'istanza, indicherà nell'autorizzazione oltre che i punti di deposito ogni altra eventuale condizione a cui il deposito medesimo dovrà essere subordinato.

2. La sosta temporanea, quando autorizzata, è subordinata al pagamento di un canone, per il cui ammontare e per le modalità di pagamento del quale si rimanda alla specifica regolamentazione emanata con apposita ordinanza di questa Capitaneria di Porto.

3. I depositi autorizzati non danno diritto ad ormeggi preferenziali alla banchina dove sono stati autorizzati i depositi stessi.

Articolo 89 **Revoca**

1. E' fatta salva la facoltà dell'Autorità Marittime di revocare, in qualsiasi momento, l'autorizzazione all'occupazione delle banchine e delle aree portuali quando ritenuto necessario a proprio insindacabile giudizio.

2. Gli utenti rimangono obbligati ad ottemperare allo sgombero entro il termine assegnato senza diritto ad indennizzo o rimborso delle spese. In caso di



mancata esecuzione potrà essere disposta la rimozione d'ufficio delle merci giacenti a spese degli interessati.

Articolo 90 Disposizioni finali

1. Al termine del periodo di deposito e/o sosta il richiedente è obbligato a darne tempestiva comunicazione all'Autorità Marittima per l'eventuale determinazione del canone dovuto. Le aree demaniali marittime di volta in volta liberate dovranno essere lasciate in perfetto stato di pulizia, integre e senza danno alcuno alle strutture ed al piano di calpestio.

2. Per le porzioni di aree abusivamente occupate e per i periodi di tempo eccedenti quelli indicati nell'autorizzazione, si procederà per il conguaglio delle somme dovute all'erario più i diritti di mora per gli eventuali ritardi nei pagamenti, fatta salva l'applicazione degli arti 64 e 1165 del Codice della Navigazione nei confronti dei responsabili.

TITOLO V Disciplina del Servizio Integrativo Antincendio in porto

Articolo 91 Disposizioni generali

1. Chiunque intenda espletare nell'ambito portuale di Molfetta, il servizio integrativo antincendio di cui all'art.20 della legge 27.12.1973 n.850, deve essere autorizzato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 92 Requisiti

1. Il personale autorizzato ad espletare il servizio di vigilanza ai fini della prevenzione incendi deve essere iscritto nell'apposito registro tenuto dalla Capitaneria di Porto di Molfetta e deve risultare in possesso dei requisiti previsti dalla regolamentazione di dettaglio contenuta in apposita ordinanza emanata da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 93 Patentino di riconoscimento

1. Quando di servizio il personale autorizzato ad espletare la "guardia ai fuochi" ha accesso in porto e sulle navi ove sia destinato a prestare la propria opera.

2. Detto personale sarà munito, all'atto dell'iscrizione, di un patentino di riconoscimento rilasciato dalla Capitaneria di Porto.

Articolo 94 Dotazioni



1. Per quanto concerne le dotazioni individuali e collettive di cui devono essere munite le “guardie ai fuochi” si rimanda alla regolamentazione di dettaglio contenuta in apposita ordinanza emanata da questa Capitaneria di Porto.

Articolo 95 **Impiego servizio “guardie ai fuochi”**

1. Il Comandante del Porto, in caso ne ravvisi la necessità, può disporre, sia sulle navi all’ormeggio che in rada, il servizio integrativo antincendio a mezzo di personale abilitato quale “guardie ai fuochi”, nel numero ritenuto necessario, ferme restando le responsabilità demandate, dalle vigenti disposizioni, ai Comandanti delle navi.

2. Inoltre, può disporre lo svolgimento di pari servizio in ambito portuale, con un numero di personale abilitato ritenuto necessario, in relazione alla pericolosità delle merci lavorate, stoccate a terra, ovvero in transito a bordo delle navi, nonché per il controllo delle autocisterne contenenti bunker lasciate incustodite dagli autisti.

Articolo 96 **Doveri verso l’Autorità Marittima**

1. Le “guardie ai fuochi” hanno l’obbligo di presentarsi ad ogni richiesta della Capitaneria di Porto relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi in porto e delle aree portuali stesse.

Articolo 97 **Organizzazione del servizio**

1. Il servizio di sorveglianza deve essere organizzato in turni di guardia, costituiti da squadra composta da non meno di tre persone, articolati in modo da assicurare la continua presenza di personale “guardia fuochi” per tutta la durata delle operazioni per cui si è reso necessario il servizio stesso, comprese eventuali soste delle navi.

Articolo 98 **Consegne**

1. Il Capo Squadra del servizio integrativo antincendio prima di iniziare il proprio turno, deve ritirare presso la Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto le consegne specifiche per lo svolgimento del servizio stesso.

Articolo 99 **Obblighi**

1. La guardia comandata di servizio deve, quando sale o scende da bordo, presentarsi dal Comandante o all’ufficiale di guardia delle navi.

2. La guardia non deve mai lasciare il servizio se non vi è la sostituzione, quando le operazioni per le quali è stata chiamata sono ancora in corso. Ha altresì l’obbligo di segnalare subito alla Capitaneria di Porto qualsiasi fatto o azione che possa compromettere la sicurezza in dette operazioni.



Articolo 100
Segnalazione inquinamenti

1. Il personale di servizio deve segnalare immediatamente alla Capitaneria di Porto ogni inconveniente rilevato in materia di inquinamento delle acque nell'ambito portuale, di sicurezza nave e/o portuale.

Articolo 101
Rapporto di servizio

1. Ciascuna guardia ai fuochi deve essere fornita di un apposito libretto su cui dovrà annotare, per ogni prestazione, il rapporto di servizio.

2. Detto rapporto dovrà essere vistato dal Comandante o dal Primo ufficiale della nave su cui è stato prestato il servizio di sorveglianza.

3. In caso di sorveglianza prestata a terra il visto dovrà essere apposto a cura del committente.

4. Allorché vi siano particolari annotazioni/contestazioni, copia del rapporto deve essere consegnata alla Capitaneria di Porto.

Articolo 102
Vigilanza e potere disciplinare

1. Il personale di "guardia ai fuochi", nell'espletamento del servizio, è soggetto alla vigilanza dell'Autorità marittima.

2. Il Comandante del Porto, inoltre, esercita sul medesimo personale il potere disciplinare di cui l'art. 1255 del Codice della Navigazione.



TITOLO VI (*)

Bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio e rifornimento dei distributori fissi e dei mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada

CAPO I

“Nel porto di Molfetta le operazioni di bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio e le operazioni di rifornimento dei distributori fissi e dei mezzi d'opera non targati e non circolanti su strada possono svolgersi nel rispetto del relativo regolamento approvato e reso esecutivo con ordinanza n.12/2014 in data 21 marzo 2014.”

Articolo 103 Definizioni

..... omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 104 Generalità

..... omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

CAPO II Bunkeraggio a mezzo autobotte

Articolo 105(*) Tipologia di prodotti

..... omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 106 Autorizzazione

..... omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

() Titolo così modificato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.*



Limitazioni

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 108 Prescrizioni per le autobotti

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 109 Vigilanza Antincendio

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 110 Prescrizioni Antinquinamento

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 111 Vigilanza Antinquinamento

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 112 Prescrizioni di carattere generale

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.



CAPO III
Bunkeraggio a mezzo distributori fissi in banchina

Articolo 113
Prescrizioni di carattere generale

.....om/ss/s.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molletta.

Articolo 114
Vigilanza antinquinamento

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molletta.

CAPO IV
Disciplina dell'immissione del carburante nei serbatoi dei distributori fissi

Articolo 115

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molletta.

Articolo 116
Contenuti istanza

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molletta.

Articolo 118
Prescrizioni di sicurezza

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molletta.



**Articolo 119
Dotazioni**

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

**Articolo 120
Sospensione delle operazioni**

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

**Articolo 121
Inquinamento**

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

**CAPO V
Esenzioni e disposizioni finali**

**Articolo 122
Esenzioni**

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

**Articolo 123
Disposizioni finali**

..... *omissis*.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 12/2014 in data 21.03.2014 della Capitaneria di Porto di Molfetta.



TITOLO VII

Norme per l'esecuzione dei lavori con e senza l'uso di fonti termiche a bordo di navi e galleggianti, nell'ambito portuale di Molfetta

CAPO I

Disposizioni generali

Articolo 124

Campo di applicazione

1. L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti nella rada o nel porto di Molfetta ed a terra nell'ambito portuale, è regolato dalle presenti norme ai fini della prevenzione degli incidenti a bordo e della tutela della sicurezza portuale e della navigazione.
2. Le presenti norme si applicano anche alle navi ed unità in demolizione.
3. Non sono consentiti lavori con uso di fiamma, o comunque di fonti termiche, a bordo di unità che trasportino o abbiano trasportato merci pericolose.
4. Il presente regolamento non si applica ai lavori con uso di fiamma, o comunque di fonti termiche, che si eseguono a terra nell'ambito di cantieri appositamente attrezzati e presso le banchine affidate in concessione ovvero asservite/riservate a Ditte e Cantieri, o comunque date in consegna per l'esecuzione dei lavori. Difatti, tali lavori devono essere effettuati secondo le norme di sicurezza interne emanate da ciascun Cantiere/Ditta.

CAPO II

Disposizioni per lavori a bordo con la procedura normale

Articolo 125

Lavori a bordo con uso di fonti termiche con la procedura normale

1. Nessun lavoro di riparazione o manutenzione che comporti l'uso di fiamma ossidrica od ossiacetilenica, saldatura elettrica con arco voltaico o con altre analoghe fonti termiche, può essere effettuato a bordo di navi o di galleggianti, nell'ambito portuale di Molfetta, senza il preventivo nulla-osta dell'Autorità Marittima.
2. I lavori dovranno essere eseguiti da Ditte/Imprese all'uopo autorizzate, ovvero direttamente dal personale di bordo nel rispetto del "Piano di Sicurezza" di cui all'articolo 6 del Decreto Legislativo 271/99 e agli articoli 10 e 38 del Decreto Legislativo 272/99;
3. Il datore di lavoro, come definito dall'Articolo 3 comma c) del Decreto Legislativo n° 272/1999 dovrà presentare con congruo anticipo sulla data del



previsto inizio dei lavori, istanza in carta legale (come da fac-simile allegato 12), corredata del certificato di non pericolosità rilasciato dal Consulente Chimico del Porto ed il "piano dei lavori" da eseguirsi sull'unità, di cui copia dovrà essere sempre presente a bordo;

4. La Capitaneria di Porto, ricevuta la suddetta documentazione, acquisisce i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari e dell'Azienda U.S.L. competente per territorio e successivamente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascia il previsto "Nulla Osta".

5. Il Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima dovrà essere controfirmato per presa visione e conoscenza dal datore di lavoro e dal responsabile dei lavori della Ditta/Impresa esecutrice dei lavori.

6. Copia del Nulla Osta rilasciato sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.L. competente - per la vigilanza in materia -, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari per le eventuali azioni di competenza.

Articolo 126

Obblighi dei comandanti delle navi

1. Fermo restando gli obblighi imposti dalle norme di sicurezza portuale, nonché dalle altre leggi e regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli incendi e degli infortuni, è fatto obbligo ai comandanti delle unità, sia nazionali che straniere, presenti nel porto e nella rada di Molfetta ed interessate ai lavori di cui al presente regolamento di:

- a) Mantenere in efficienza ed in stato di pronto intervento, per quanto possibile, gli impianti ed i servizi di bordo per la rilevazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo all'uopo addestrato; mantenere in efficienza e pronti all'uso gli estintori prescritti in base al tipo di unità.
- b) Comunicare tempestivamente e con qualsiasi mezzo all'Autorità Marittima gli eventuali principi di incendio a bordo, ovvero qualsiasi altra situazione di emergenza che si verifichi nell'effettuazione di tali lavori.
- c) Astenersi dal compiere, senza preventivo Nulla Osta della Capitaneria di Porto, lavori di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo, quando l'unità sia ormeggiata in porto.

2. L'Autorità Marittima si riserva la facoltà di far adottare, per l'espletamento dei lavori con uso di fonti termiche a bordo e qualora le esigenze operative lo richiedano, un servizio integrativo antincendio, come previsto dall'Articolo 5 del D. Lgs. 272/99, a spese del proprietario/armatore dell'unità oggetto dei lavori.

Articolo 127

Obblighi del datore di lavoro

1. Il datore di lavoro ha la responsabilità della sicurezza dei lavori nonché il compito di coordinarne gli interventi, allo scopo di garantire la sicurezza della nave/unità contro i pericoli d'incendio, la salvaguardia della vita umana e la prevenzione degli incidenti sul lavoro.



2 Tale scopo deve essere realizzato attraverso:

- a) il coordinamento delle attività svolte affinché non si creino situazioni di incompatibilità e di pericolo;
- b) la continua sorveglianza dei lavori anche a mezzo dei propri incaricati e preposti per la prevenzione degli incidenti;
- c) la messa in opera di idonee attrezzature antincendio, al fine della prevenzione antinfortunistica;
- d) la sospensione immediata dei lavori in caso di pericolo o incidente, con l'obbligo di informare l'Autorità Marittima;
- e) l'applicazione delle vigenti norme in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro, delle prescrizioni indicate dal Chimico del porto e nel Nulla Osta rilasciato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta, le prescrizioni indicate dalla competente U.S.L. e/o dai Vigili del Fuoco;
- f) ogni altra precauzione stabilita dal Decreto Legislativo n° 272/1999 e dalla normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro.

Articolo 128

Adempimenti e misure da osservare prima dell'inizio dei lavori

1 . Prima di iniziare i lavori autorizzati, il Comandante dell'unità ed il responsabile/direttore dei lavori, nell'ambito delle rispettive competenze, dovranno attuare tutte le prescrizioni di cui al Nulla-Osta rilasciato, e comunque predisporre i mezzi ed il personale occorrenti per garantire il servizio di rilevazione e lo spegnimento di eventuali incendi, che dovrà essere mantenuto per tutta la durata dei lavori da eseguire.

2 Inoltre:

- a) In caso di lavori da svolgersi a terra, al di fuori dei cantieri appositamente attrezzati, potrà essere inoltrata istanza all'Autorità Marittima di Molfetta, con l'osservanza dei pertinenti aspetti ed oneri demaniali, per le relative valutazioni e per l'eventuale autorizzazione alla realizzazione di un'opportuna recinzione di un'area; dovranno altresì essere osservate le prescrizioni di cui al successivo articolo 130; per lavori da effettuarsi su unità in acqua, dovrà essere richiesto di recintare il tratto di banchina interessato, previa istanza e relativo Nulla-Osta di cui sopra. In ogni caso dovrà essere vietato l'accesso, alla zona interessata dai lavori, a persone non addette ai lavori di manutenzione, tramite la recinzione di cui sopra e tramite opportuni cartelli di pericolo e di segnalazione notturna, che dovranno essere apposti ai sensi delle vigenti norme in materia di tutela e sicurezza dei lavoratori.
- b) Le zone immediatamente adiacenti ai punti di lavoro ove viene impiegata la fiamma ossidrica o qualsiasi altra fonte di calore, dovranno essere mantenute completamente sgombre da materiali, merci, combustibili ed altre sostanze che possano sviluppare incendi, esalazioni di gas o pericoli in genere.
- c) In prossimità dei punti di lavoro, e qualora non espressamente indicato nel Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima, dovrà essere prontamente reperibile la sottoelencata minima attrezzatura antincendio:



- un contenitore pieno di sabbia, in quantità sufficiente a soffocare principi di incendio;
 - un estintore a polvere da almeno 6 Kg;
 - una manichetta antincendio efficiente, pronta all'uso e dotata anche di boccalino a pioggia;
 - un contenitore d'acqua idoneo per il raffreddamento di eventuali canali o scoli incandescenti.
- d) Dovranno essere predisposte particolari protezioni ignifughe, atte ad evitare che scorie incandescenti o scintille possano eventualmente innescare incendi nelle zone o nei locali attigui a quelli dei lavori.
- e) Un apposita protezione a mezzo lamiera, o simili, dovrà sempre essere sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma, per raccogliere le scorie incandescenti.
- 1) Dovranno comunque essere **sempre** osservate tutte le prescrizioni contenute nel Nulla-Osta rilasciato dall'Autorità Marittima.

Articolo 129

Misure da osservarsi nel corso ed al termine dei lavori

1. Durante l'esecuzione dei lavori autorizzati è vietato eseguire qualunque altra tipologia di lavori, ed in particolare verniciature, in qualsiasi luogo dell'unità; eventuali deroghe potranno essere concesse esclusivamente su parere favorevole del Consulente Chimico del Porto. E' inoltre tassativamente vietato effettuare movimentazione di merci pericolose, bunkeraggio e/o trasferimenti di combustibili in genere.
2. Il responsabile della Ditta/Impresa che esegue i lavori, ovvero il "coordinatore" e/o il Comandante dell'unità, nell'ambito delle rispettive competenze, ogni qualvolta le norme di sicurezza lo impongano, devono provvedere alla sospensione immediata di quei lavori che possano rappresentare un pericolo, informando tempestivamente l'Autorità Marittima.
3. Ultimati i lavori autorizzati, a cura del responsabile/direttore dei lavori dovrà essere compiuta una minuziosa ispezione nel locale di lavoro ed in quelli attigui, al fine di accertare l'assenza di potenziali pericoli (elettrici, incendio, ecc.). Tutte le aree dovranno essere rimesse in pristino stato.

Articolo 130

Prescrizioni e divieti vari

1. E' vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per lavori di lieve entità, come previsto dall' articolo 46, comma 5, del Decreto Legislativo n. 272/99;
2. Non è consentito l'uso, per l'effettuazione di lavori che richiedano fonti termiche, di gasogeni di qualunque forma e dimensione a bordo delle navi, dei galleggianti e delle unità da diporto.
3. Tutte le apparecchiature da impiegare per l'esecuzione dei lavori con uso di fonti termiche devono essere munite di certificato di collaudo in corso di validità e mantenute sempre nelle condizioni prescritte.



4. Le condutture di gomma devono essere in perfetto stato di conservazione e rispondenti alle vigenti norme.
5. E' proibito, sia di giorno che di notte, lasciare a bordo o in banchina bombole piene senza adeguata sorveglianza.
6. Qualunque fiamma, comunque protetta, dovrà trovarsi a più di dieci metri di distanza dalla bombola; qualora ciò non fosse possibile, ad esempio per le dimensioni ridotte dell'unità, la bombola dovrà essere collocata al di fuori dell'unità stessa.
7. Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene, dovranno essere contrassegnate esclusivamente con l'esatto nome tecnico della materia contenuta e dovranno essere munite della prescritta etichetta di pericolo. Ciascuna di essa dovrà altresì essere munita di certificato di collaudo in corso di validità, da esibirsi a richiesta degli organi di controllo. Le bombole di acetilene disciolto e quelle di ossigeno dovranno essere tenute al riparo dai raggi del sole, senza valvole di presa, le quali saranno applicate e mantenute esclusivamente durante l'uso.
8. Per l'impiego di fiamma ossiacetilenica è obbligatorio l'uso della valvola idraulica, munita di rubinetto di intercettazione del gas. Tale valvola dovrà essere di costruzione atta a neutralizzare qualsiasi ritorno di fiamma, o incendio dovuto ad ogni altra causa che si possa verificare nella condotta del gas e deve essere collocata almeno dieci metri dal cannello di acetilene.
9. Fermo restando l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Regolamento, chi intende utilizzare l'arco voltaico per effettuare operazioni di saldatura deve utilizzare estintori a polvere secca o ad anidride carbonica.
10. Le pinze porta-elettrodi dovranno essere di tipo isolato, debitamente omologate e munite del marchio di qualità. Un interruttore per ciascuna pinza dovrà essere posto sulla linea di alimentazione, a breve distanza dall'operatore.
11. Allo scopo di prevenire gli incendi è vietato:
 - a) Gettare o scaricare nelle acque del porto di Molfetta, ovvero gettare sugli spazi a terra qualsiasi materiale od oggetto incandescente, o comunque potenzialmente idoneo a provocare incendi.
 - b) Fumare, accendere fiammiferi od attivare qualsiasi altra forma di ignizione entro i recinti portuali, sui moli, nei cantieri, sulle banchine, sui piazzali, nei capannoni, od a bordo di unità di qualsiasi genere, qualora ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle adiacenze merci, strutture o materiali che possono generare e/o alimentare la combustione.
12. E' vietato effettuare operazioni di saldatura o taglio, al cannello o elettricamente, nelle seguenti condizioni:
 - su recipienti o tubi chiusi
 - - su recipienti o tubi aperti che contengono materiali che sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose;
 - Su recipienti o tubi anche aperti che abbiano contenuto materie che evaporando o gassificandosi sotto l'azione del calore possono dar luogo a esplosioni o altre reazioni pericolose.
13. E' altresì vietato eseguire le operazioni di saldatura all'interno dei locali, recipienti o fosse che non siano efficacemente ventilati.



14. Quando le condizioni di pericolo suddette si possono eliminare con l'apertura del recipiente chiuso, con l'asportazione delle materie pericolose e dei loro residui, con l'uso di gas inerti o con altri mezzi o misure, le operazioni di saldatura e taglio possono essere eseguite anche sui recipienti o tubazioni precedentemente indicati, purché le misure di sicurezza siano disposte da un esperto ed effettuate sotto la sua diretta sorveglianza.
15. Fra gli impianti di combustione o gli apparecchi a fiamma ed i generatori o gasometri di acetilene deve incorrere una distanza di almeno 10 metri, riconducibili a 5 metri, nei casi in cui i generatori o gasometri siano protetti contro le scintille e l'irradiazione del calore o usati per lavori all'esterno.
16. Non devono eseguirsi lavorazioni ed operazioni con fiamme libere o con corpi incandescenti a meno di 5 metri di distanza dai generatori o gasometri di acetilene.
17. Sulle derivazioni di gas acetilene o di altri gas combustibili di alimentazione nel cannello di saldatura deve essere inserita una valvola idraulica o altro dispositivo di sicurezza che risponda ai seguenti requisiti:
- a) impedisca il ritorno di fiamma e l'afflusso di ossigeno o dell'aria nelle tubazioni del gas combustibile;
 - b) permetta un sicuro controllo, in ogni momento, del suo stato di efficienza;
 - c) sia costruito in modo da non costituire pericolo in caso di eventuale scoppio per ritorno di fiamma.
18. Il trasporto dell'interno dei luoghi di lavoro degli apparecchi mobili di saldatura al cannello deve essere effettuato mediante mezzi atti ad assicurare la stabilità dei gassogeni e dei recipienti dei gas compressi o disciolti e ad evitare urti pericolosi.
19. I recipienti dei gas compressi o sciolti, ad uso di impianti fissi di saldatura, devono essere efficacemente ancorati, al fine di evitarne la caduta accidentale.
20. Gli apparecchi per saldatura elettrica e per operazioni simili devono essere provvisti di interruttore onnipolare sul circuito primario di derivazione della corrente elettrica.
21. Nelle operazioni di saldatura elettrica e simili nell'interno di recipienti metallici, devono essere predisposti mezzi isolati e usate pinze porta elettrodi completamente protette in modo che il lavoratore sia difeso dai pericoli derivanti dai contatti accidentali con parti in tensione.
22. Le stese operazioni devono essere inoltre effettuate sotto la sorveglianza continua di un esperto che assista il lavoratore dall'esterno del recipiente.
23. I lavoratori addetti alle operazioni di saldatura elettrica e simili devono essere forniti di guanti isolanti, di schermi di protezione per il viso, di d.p.i. di protezione delle vie aeree degli inquinanti aeriformi, e quando sia necessario ai fini della sicurezza, di pedane o calzature isolanti, conformi alle norme UNI.
24. La zona di operazione ogni qualvolta sia possibile deve essere protetta con schermi di intercettazione di radiazioni dirette o riflesse, quando queste costituiscono pericolo per gli altri lavoratori.



Articolo 131

Lavori a bordo di unità in disarmo - Cambio del Comandante

1. Qualora durante l'esecuzione dei lavori che comportino o meno l'uso di fonti termiche si verifichi la sostituzione del Comandante o la nave venga posta in disarmo, la copia del Nulla-Osta all'esecuzione dei lavori, pena la decadenza di validità dello stesso, dovrà essere preventivamente controfirmata, per accettazione degli impegni già sottoscritti relativamente all'osservanza delle norme del presente Regolamento, dal nuovo Comandante o dal responsabile designato, che dovrà inoltre provvedere a comunicare **immediatamente** il proprio nominativo alla Capitaneria di Porto di Molfetta.



CAPO III

Disposizioni per lavori a bordo con procedura semplificata

Articolo 132

Lavori da eseguire con l'impiego di fonti termiche, cui è possibile rilasciare il NULLA-OSTA con procedura semplificata e standardizzata

1. La **procedura semplificata** per il rilascio del nulla osta, così come contemplato dal disposto dell'Articolo 46 del Decreto Lgs.vo n°272/1999, può applicarsi **esclusivamente** alle seguenti tipologie di lavori denominati di “**lieve entità**”:

- **LAVORI INTERESSANTI LE SOVRASTRUTTURE DI COPERTA**

- ✓ Guardacorpi, scalette di accesso ai ponti, salpancore, strutture di supporto delle luci della nave, strutture di supporto delle lance di salvataggio, passacavi, ecc.

I lavori di cui sopra non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave).

- **LAVORI INTERESSANTI LE STRUTTURE INTERNE**

- ✓ Locali abitabili nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose, da intendersi come quelli riferiti a car deck, a strutture sporgenti nei garage, ecc.

I lavori non devono interessare le parti di queste strutture in contatto con locali o spazi che possano presentare rischi di incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione o altre sostanze combustibili (residui oleosi, stracci, pareti di legno ecc.) o infiammabili (vernici ecc.).

2 I lavori anzidetti non devono essere effettuati se sono a diretto contatto con spazi o locali chiusi della nave (stive o locali comunque facenti parte dell' unità navale), o zone della nave che possono presentare rischi d'incendio o di esplosione per la presenza di materiali di coibentazione e/o altre sostanze combustibili (stracci, pareti in legno, residui oleosi, ecc.) e/o infiammabili (es. vernici, solventi, benzina ecc.).

3. Inoltre, le operazioni di cui trattasi dovranno essere svolte in osservanza delle disposizioni di cui agli artt. 46 e 47, del D. Lgs.vo n° 272/1999. Tali operazioni non dovranno essere effettuate in caso di avverse condizioni meteorologiche che possano influire sulla stabilità dell'imbarcazione. Per ogni saldatore in azione dovrà essere prevista la presenza di un altro operaio o membro dell'equipaggio in grado di utilizzare i prescritti mezzi antincendio. Dovrà essere verificata l'assenza dei vapori o gas infiammabili, a cura del responsabile dell'esecuzione dei lavori, nell'area interessata dalla lavorazione, la quale dovrà risultare sgombra da qualsiasi materiale combustibile; eventuali pavimenti in materiale combustibile dovranno essere protetti da lamiera o altro materiale incombustibile. Al termine dei predetti lavori, la zona adiacente la lavorazione dovrà essere irrorata con acqua ed attentamente ispezionata. Tutte le attrezzature utilizzate per le lavorazioni dovranno essere dotate di dispositivi previsti dalla normativa di sicurezza vigente.



4. Per tutti i lavori che non rientrano nelle tipologie sopra richiamate, non potrà applicarsi la procedura semplificata: Pertanto, per tali tipi di lavori, dovranno essere richiesti i pareri agli organi competenti e si dovrà seguire la procedura normale di cui al precedente articolo 125.

Articolo 133

Documentazione per il rilascio del nulla osta con procedura semplificata

1. Gli interessati al rilascio del "nulla osta" con procedura semplificata devono presentare alla Capitaneria di Porto di Molfetta, almeno con 48 ore di anticipo sulla data del previsto inizio dei lavori, apposita istanza (vds. allegato 6) in carta legale, con allegata n° 1 (una) marca da bollo da € 14,62, nella quale dovranno essere descritte e specificate natura e durata del lavoro, denominazione dell'impresa/ditta che lo eseguirà, descrizione dei locali nei quali verrà usata la fonte termica ed il nominativo della persona esperta responsabile dell'operazione. A tale istanza dovrà essere allegato il Documento di Sicurezza della Ditta/Impresa che effettua i lavori a bordo dell'unità, elaborato ai sensi dell'art 38 Decreto Legislativo 272/99.

2. Inoltre, l'istanza dovrà essere corredata del certificato di "Non pericolosità", rilasciato dal Chimico del Porto, che attesti l'appartenenza del lavoro in questione a quelli di cui all'art. 132 c.1 del presente Regolamento, per i quali è consentito il ricorso alla procedura semplificata.

3. La domanda dovrà essere sottoscritta dal "datore di lavoro", ex articolo 3 del Decreto Legislativo 272/99, come di seguito specificato:

- il titolare della ditta/impresa che opera a bordo;
- il comandante della nave che si avvale dei membri dell'equipaggio per i servizi e le operazioni portuali;
- il titolare dell'impresa di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi;
- Qualora i lavori siano eseguiti da più società/ditte, l'Armatore o il Comandante della nave designa l'impresa capo-commessa, il cui titolare nomina il responsabile tecnico dei lavori a bordo ed elabora il "Documento di sicurezza", così come previsto dall'articolo 38 del Decreto Legislativo n°272 del 27 luglio 1999.

4. L'Autorità Marittima, ricevuta la suddetta documentazione ed accertata la regolarità della stessa, intendendosi già favorevolmente acquisiti i pareri del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco e dell'Azienda Sanitaria Locale competente, qualora ne sussistano le condizioni, rilascerà il previsto Nulla-Osta. Ai fini del rilascio, e per eventuali accertamenti e controlli dell'opera, l'Autorità Marittima si riserva la facoltà di avvalersi, ove ritenuto necessario, di un organo tecnico, con spese a carico del richiedente il suddetto Nulla-Osta.

5. Copia del nulla osta sarà trasmesso, a cura dell'Autorità Marittima, all'A.S.L. competente - per la vigilanza sanitaria in materia, nonché al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Bari.



TITOLO Vili

Disciplina delle operazioni di alaggio e varo di unità

CAPOI

Disciplina dell'attività di alaggio e varo nell'area demaniale marittima denominata "Spiaggia Maddalena"

Articolo 134 (*)

Norme generali

Il tiro a secco di unità in genere sullo scalo di alaggio esistente nel porto di Molletta, in località "Spiaggia Maddalena" è subordinato a specifica e preventiva dichiarazione di inizio attività effettuata alla Capitaneria di Porto di Molfetta, fatte salve eventuali autorizzazioni di competenza di altre Amministrazioni/Enti locali.

() Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 di Compamare Molfetta.*

Articolo 135 (*)

Comunicazione di alaggio/varo

I titolari/legali rappresentanti dei cantieri navali presso i quali vengono effettuate le operazioni di alaggio e/o varo devono inoltrare, alla Capitaneria di Porto di Molfetta apposita comunicazione, da presentare in maniera disgiunta per le operazioni di varo e per le operazioni di alaggio, conforme al modello allegato 7(nuovo).

La comunicazione di cui al precedente comma, inoltrata con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo (anche a mezzo fax o posta elettronica), e comunque durante l'orario di apertura degli uffici della Capitaneria di Porto di Molfetta, riportando obbligatoriamente le seguenti notizie:

- Generalità deH'armatore/proprietario;
- Servizio cui è destinata l'unità;
- Nome e numero di iscrizione;
- Materiale di costruzione;
- Lunghezza;
- Stazza lorda e netta;
- Potenza apparato motore;
- Descrizione lavori;
- Giorno ed ora di effettuazione dell'operazione;
- Giorni previsti di permanenza in cantiere (in caso di alaggio);
- Generalità e titolo professionale del responsabile delle operazioni di alaggio e varo;



Il termine di 24 ore di cui al precedente comma potrà essere derogato solo in caso di oggettive esigenze di urgenza derivanti da avarie tali da compromettere la galleggiabilità dell'unità.

La stessa comunicazione e con la medesima tempistica dovrà essere presentata anche in occasione di unità in genere allocate a mezzo autogrù, o con altri mezzi autorizzati al fine di eseguire lavori di manutenzione/riparazione ecc., indicando il nominativo della ditta che effettuerà l'operazione di alaggio/varo, la quale dovrà essere iscritta al registro di cui all'art. 68 C.N..

() Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 di Compamare Molfetta.*

Articolo 136 (*) **Registro delle comunicazioni**

E' istituito presso la Sezione Tecnica della Capitaneria di Porto di Molfetta un apposito registro nel quale le singole comunicazioni sono cronologicamente annotate.

() Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 di Compamare Molfetta.*

Articolo 137 (*) **Prescrizioni per i cantieri navali**

I titolari/legali rappresentanti dei cantieri navali nelTeffettuare le operazioni di alaggio/varo/costruzione/manutenzione di unità navali in genere nelle aree di cui al precedente articolo 134 dovranno adottare ogni cautela, precauzione e predisposizione di sicurezza che siano idonee ad evitare danni e incidenti a persone, cose, altre imbarcazioni e cantieri vicini.

Inoltre hanno l'obbligo di provvedere quotidianamente alla pulizia dello scalo antistante le rispettive concessioni, nonché al relativo smaltimento, nei modi previsti dalla vigente normativa in materia (D.Lgs. 152/2006 e successive modificazioni ed integrazioni) dei rifiuti prodotti dalle lavorazioni.

() Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 69/2025 in data 02.12.2015 di Compamare Molfetta.*

Articolo 137bis **Prescrizioni per le unità navali**

..... omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 138 f) **Prescrizioni per le unità navali**

I comandanti delle unità navali, nelle manovre navali e cinematiche finalizzate all'accesso al cantiere navale dovranno porre in essere tutte le precauzioni e cautele, ai fini della sicurezza della navigazione, correlatamente al disposto di cui



all'art. Art. 295 del Codice della Navigazione "Direzione nautica, rappresentanza e poteri legali" in ragione del quale al comandante della nave, in modo esclusivo, spetta la direzione della manovra e della navigazione, di cui **all'art. Art. 298 "Comando della nave in navigazione"**, in virtù del quale il comandante, anche quando sia obbligato ad avvalersi del pilota, deve dirigere personalmente la manovra della nave all'entrata e all'uscita dei porti, dei canali, dei Fiumi e in ogni circostanza in cui la navigazione presenti particolari difficoltà, nonché, in ultimo, secondo quanto disposto dalla convenzione internazionale per prevenire gli abbordi in mare (COLREG 79 come successivamente emendata).

(*) Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 69/2025 in data 02.12.2015 di Compamare Molfetta.

Articolo 139 (*)

Sosta di unità navali allocate a mezzo autogrù

I titolari/legali rappresentanti dei cantieri navali che insistono in località Spiaggia Maddalena del porto di Molfetta in occasione della sosta di unità in genere allocate a mezzo autogrù, o con altri mezzi autorizzati, nelle aree demaniali marittime antistanti le rispettive concessioni per l'esecuzione di lavori di manutenzione/riparazione ecc. dovranno obbligatoriamente presentare apposita comunicazione alla Capitaneria di Porto di Molfetta nei termini e nei modi previsti dai precedenti articoli del presente regolamento, indicando il nominativo della ditta che effettuerà l'operazione di alaggio/varo, la quale dovrà essere iscritta al registro di cui all'art. 68 C.N..

(*) Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 69/2025 in data 02.12.2015 di Compamare Molfetta.

Articolo 140

Pulizia aree e smaltimento rifiuti

..... omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 141

Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 142

Sosta di unità navali allocate a mezzo autogrù

.....omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 della Capitaneria di Porto di Molfetta.



Articolo 143
Igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro

..... om/ss/s.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 144
Sosta di unità navali allocate a mezzo autogrù

..... omissis.....

Articolo abrogato dall'Ordinanza n. 69/2015 in data 02.12.2015 della Capitaneria di Porto di Molfetta.



CAPO II

Autorizzazione all'esercizio di autogrù

Articolo 145

Autorizzazione per l'esercizio di autogrù

1. Nel porto di Molfetta, l'esercizio dei mezzi di sollevamento destinati all'alaggio, varo e movimento a terra delle unità navali é subordinato alla preventiva iscrizione nei registri di cui all'art. 68 del Codice della Navigazione, con le modalità prescritte nel precedente art. 68, ed é soggetto alla disciplina stabilita dal presente Capo.

Articolo 146

Documentazione da produrre per l'autorizzazione

1. Per poter effettuare l'attività di alaggio/varo e movimento a terra delle unità navali gli interessati dovranno presentare, congiuntamente alla denuncia di inizio/continuazione attività di cui al precedente art. 68, la sottoelencata documentazione:

- a) copie del certificato di collaudo dei mezzi di sollevamento e dei certificati di visita periodica della competente A.R.P.A. ai fini della prevenzione antinfortunistica;
- b) elenco completo dei dati anagrafici, dei dipendenti impiegati per l'attività in parola;
- c) certificato d'iscrizione al "Registro Ditte" della C.C.I.A.A.;
- d) per le società o comunque per le imprese non individuali: certificato d'iscrizione nei registri di cancelleria del Tribunale, da cui risulti il nominativo del legale rappresentante della ditta e se per la stessa sia in atto procedura di fallimento o di amministrazione controllata o di liquidazione coatta. Per le società dovrà essere inoltre prodotta copia dell'atto costitutivo e del provvedimento di nomina del legale rappresentante (limitatamente alla prima richiesta di autorizzazione od ogni qualvolta intervengono modificazioni dei predetti atti);
- e) certificato di residenza e di stato di famiglia del titolare della ditta - non necessario se la domanda viene sottoscritta personalmente davanti al funzionario della Capitaneria, esibendo un documento d'identità in corso di validità ovvero, in caso di firma non apposta innanzi ad un funzionario della Capitaneria di Porto, se alla dichiarazione viene allegata copia di un documento di riconoscimento in regolare corso di validità (nel caso di società, tali certificati dovranno essere allegati per tutti i soci, se trattasi di società in nome collettivo, per i soci accomandatari, se trattasi di società in accomandita e per gli amministratori o comunque per i soci muniti di rappresentanza, se trattasi di società di capitale);
- f) copia della polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi, con particolare riferimento ai danni eventualmente arrecati alle strutture portuali o viarie (in visione).

Qualora la ditta si identifichi con un cantiere navale in attività potranno essere omessi i documenti di cui ai punti c), d) ed e) del precedente comma.



In caso di continuazione attività, la domanda dovrà essere corredata solamente dalle voci descritte ai punti a), b) ed f), mentre quelle descritte ai punti c), d) ed e) dovranno essere presentate solo in caso di variazioni.

CAPO III

Disposizioni sulle procedure di alaggio e varo

Articolo 147

Modalità di esecuzione delle operazioni

1. E' fatto obbligo alle ditte autorizzate di attenersi alle seguenti prescrizioni:
 - a) il carico totale da scaricare sulla pavimentazione delle banchine dovrà essere tale da non compromettere la stabilità delle banchine stesse;
 - b) dovranno essere presi tutti gli accorgimenti utili ad evitare deformazioni/lesioni del manto stradale;
 - c) le operazioni di alaggio e varo delle unità a mezzo di autogrù dovranno essere svolte a distanza di sicurezza dal ciglio di banchina, in considerazione anche della possibilità di sbraccio della gru, e comunque ad almeno di 5 metri per lato da eventuali imbarcazioni già all'ormeggio/in acqua;
 - d) le operazioni di alaggio/varo non possono essere eseguite qualora nel raggio di metri 15 dal mezzo che opera siano in corso operazioni di rifornimento combustibile, saldatura/lavori con fiamma, in genere operazioni potenzialmente pericolose e/o incompatibili;
 - e) le operazioni di alaggio e varo e di trasferimento da e per lo scalo ed i cantieri devono avvenire nella fascia oraria compresa fra le ore 06.00 e 19.00 nel periodo 1 maggio - 30 settembre; dalle ore 07.00 alle ore 17.00 nel periodo 1 ottobre - 30 aprile. In orari diversi da quelli sopra esposti tali operazioni verranno consentite solo in caso di forza maggiore e con l'autorizzazione del Comandante del Porto;
 - f) sull'unità che deve essere alata o varata non debbono essere presenti persone, non deve presentare sporgenze od ingombri ed inoltre dovrà essere scarica di merci e di liquidi o gas infiammabili e/o inquinanti;
 - g) il datore di lavoro dovrà porre in essere tutte le azioni ritenute più appropriate in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori sul luogo di lavoro prevista dalle normative in vigore;
 - h) al termine delle operazioni la ditta autorizzata che ha effettuato l'alaggio/varo dovrà provvedere a tutte le operazioni di pulizia delle banchine;
 - i) le unità alate così come eventuali carrelli di rimorchio e simili non potranno rimanere in ambito portuale oltre un'ora dall'avvenuta operazione.
 - j) il titolare/legale rappresentante della ditta autorizzata ad effettuare le operazioni di alaggio/varo dovrà verificare che nelle vicinanze (almeno 50 metri) dello scalo di alaggio non vi siano persone o mezzi non autorizzati e comunque non interessate alle operazioni in corso.



- k) nel caso in cui intervengano elementi tali da poter potenzialmente compromettere la sicurezza delle operazioni di alaggio/varo le stesse non devono essere iniziate ovvero, laddove già avviate, devono essere immediatamente interrotte.
- l) è vietato lasciare in sosta sulle banchine portuali autogrù inoperose al termine delle operazioni ai alaggio/varo. Detto divieto si applica anche agli altri mezzi, a motore e non, impiegati per dette operazioni.

Articolo 148

Alaggio e varo di piccole unità da diporto

1. Le unità da diporto la cui lunghezza non superi i 10 (dieci) metri se munite di carrello ed idonei argani/verricelli possono essere alate e varate autonomamente e liberamente dai rispettivi proprietari, servendosi dell'apposito corridoio largo 4 metri ubicato all'estremità ovest dello scalo di alaggio in località Spiaggia Maddalena.
2. Ogni proprietario compirà le operazioni a proprio rischio e pericolo e sarà responsabile personalmente per eventuali danni cagionati a persone e/o cose.
3. L'alaggio/varo dei natanti da diporto in questione non potrà essere effettuato laddove siano in corso sulla restante parte dello scalo attività di alaggio/varo da parte di ditte autorizzate a mezzo autogrù o con qualsiasi altra tipologia.
4. L'accesso allo scivolo deve essere effettuato da un solo veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo. I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di creare intralcio ad altri mezzi.
5. Prima di accedere allo scivolo gli interessati dovranno accertarsi (giusta quanto previsto dal comma 3 del presente articolo) che sullo stesso non siano in corso attività di alaggio/varo da parte di ditte autorizzate a mezzo autogrù o con qualsiasi altra tipologia.
6. Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono allontanarsi dallo scalo e dalle immediate vicinanze.
7. Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza, avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scivolo e l'inquinamento dello specchio acqueo.
8. Presso detto scivolo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali, invasature, veicoli e, in genere, di tutto ciò che possa in qualche modo intralciare la transitabilità e l'utilizzazione.
9. La sosta in porto di autoveicoli e dei carrelli dovrà essere limitata al tempo strettamente necessario ad eseguire le suddette operazioni e con l'osservanza della pertinente ordinanza di questa Capitaneria di Porto che disciplina l'accesso in ambito portuale.



Articolo 149
Spostamenti in ambito portuale

1. Durante gli spostamenti in ambito portuale le autogrù dovranno attenersi alle previste norme di cui al vigente Codice della strada (Trasporti Eccezionali); in particolare:

- a) essere muniti di luci lampeggianti gialle alle quattro estremità per i motoscali, e sui due lati per le autogrù;
- b) procedere a lento moto (quando recano carichi, la velocità non deve superare i 3 Km/h), evitando di passare sui tombini e sui tratti di fondo stradale che non presentino adeguata robustezza e solidità (particolare attenzione dovrà essere posta nelle zone non pavimentate e laddove esistono cunicoli o condutture sotterranee);
- c) durante tali spostamenti dovranno essere presenti, oltre all'operatore del mezzo, almeno una persona di scorta munita di bandiera rossa per assicurare un servizio di vigilanza e per impedire che persone si avvicinino all'autogrù e per allertare, far rallentare e deviare l'eventuale traffico di altri veicoli.

Articolo 150
Comportamento di conducenti di altri veicoli

1. I conducenti dei veicoli sono tenuti a rispettare i segnali di arresto, di rallentare o di deviazione fatti dagli assistenti dei motoscali e delle autogrù ed a rispettare il segnale di arresto fatto con le bandiere rosse di cui al precedente articolo. In ogni modo dovranno attenersi alle disposizioni stabilite dal Codice della Strada.



TITOLO IX

Organizzazione della gestione del conferimento e della raccolta dei rifiuti in porto e in rada

Articolo 151 Generalità

1. Le norme del presente Titolo sono finalizzate a dare attuazione alle disposizioni di cui agli allegati I, IV e V della MARPOL 73/78, alle disposizioni del D.Lgs. 3/4/2006 n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni, ed a quelle di cui al D.Lgs 24/06/2003, n.182, relativamente al conferimento ed alla raccolta dei rifiuti di qualsiasi genere provenienti dalle navi, compresi i pescherecci e le unità da diporto, nell'ambito della rada e del porto di Molfetta.

2 Nelle more della piena entrata in vigore del Regolamento di gestione e raccolta rifiuti del porto di Molfetta (a seguito di individuazione del gestore del servizio mediante gara ad evidenza pubblica) il conferimento degli stessi dovrà comunque essere garantito a mezzo di Ditte abilitate e iscritte nell'Albo nazionale dei gestori ambientali (preventivamente reperite dalle Agenzie marittime raccomandatarie delle navi e/o dagli altri soggetti interessati), che abbiano presentato istanza a questa Capitaneria di Porto, ai sensi di quanto previsto al precedente art. 68, attestante l'intenzione di inizio/prosieguo di attività in ambito portuale.

3. Con la piena entrata in vigore del Regolamento di gestione e raccolta rifiuti del porto di Molfetta saranno da ritenersi abrogate le disposizioni del presente Titolo.

4. Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle disposizioni del Decreto Legislativo n° 182 del 24/06/2003 ed alle altre norme applicabili in materia di legislazione ambientale.

Articolo 152 Definizioni

1. Ai fini del presente titolo, si intende per:

- a) **nave:** unità di qualsiasi tipo, che opera nell'ambiente marino, inclusi gli aliscafi, i veicoli a cuscino d'aria, i sommergibili, i galleggianti, nonché le unità di cui ai punti 7) e 8);
- b) **nave in servizio di linea:** navi che effettuano scali in più porti con frequenza e itinerari prestabiliti (Dp 000724/XI del 10.01.1992 dell'Ispettorato Generale delle Capitanerie di Porto).
- c) **Marpol 73/78:** Convenzione Internazionale del 1973 per la prevenzione dell'inquinamento causato da navi, come modificata dal relativo protocollo dell'1978, in vigore nell'Unione Europea alla data del 27 novembre 2000 e ratificata con Legge 29 settembre 1980, n.662;
- d) **rifiuti prodotti dalla nave:** i rifiuti, comprese le acque reflue e i residui diversi dai residui del carico, ivi comprese le acque di sentina, prodotti a bordo di una nave e che rientrano nell'ambito di applicazioni degli allegati I, IV e V della Marpol 73/78, nonché i rifiuti associati al carico di cui alle linee



guida definite a livello comunitario per l'attuazione dell'allegato V della Marpol 73/78;

- e) **residui del carico:** i resti di qualsiasi materiale che costituisce il carico contenuto a bordo della nave nella stiva o in cisterne e che permane al termine delle operazioni di scarico o di pulizia, ivi comprese le acque di lavaggio(slop) e le acque di zavorra, qualora venute a contatto con il carico o suoi residui; tali resti comprendono eccedenze di carico-scarico e fuoriuscite;
- f) **impianto portuale di raccolta:** qualsiasi struttura fissa, galleggiante o mobile all'interno del porto dove, prima del loro avvio al recupero o allo smaltimento, possono essere conferiti i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico;
- g) **peschereccio:** qualsiasi imbarcazione equipaggiata o utilizzata ai fini commerciali per la cattura del pesce di altre risorse marine viventi;
- h) **imbarcazione da diporto:** unità di qualunque tipo a prescindere dal mezzo di propulsione, che viene usata con finalità sportive e/o ricreative;
- i) **ditta autorizzata:** è il soggetto abilitato incaricato del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti prodotti dalle navi, dai pescherecci e dalle unità da diporto;
- j) **raccolta:** l'operazione di prelievo, di cernita e di raggruppamento dei rifiuti per il loro trasporto;
- k) **smaltimento:** le operazioni previste nell'allegato B alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
- l) **recupero:** le operazioni previste nell'allegato C alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006;
- m) **rifiuti speciali:** rifiuti di cui all'articolo 184 comma 3 del D. Lgs. 152/2006;
- n) **rifiuti pericolosi:** rifiuti non domestici indicati espressamente come tali, con apposito asterisco, nell'elenco di cui all'Allegato D alla parte quarta del D. Lgs. 152/2006, sulla base degli Allegati G, H e I alla medesima parte quarta;
- o) **rifiuti sanitari:** i rifiuti derivanti da attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca, la cui gestione sia disciplinata con D.P.R. 15 Luglio 2003, 254;
- p) **deposito temporaneo:** il raggruppamento dei rifiuti effettuato, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti alle condizioni previste all'art. 183, comma 1), lettera m), del D.Lgs. 152/2006;
- q) **consumatore:** l'utente finale che acquista o importa per proprio uso imballaggi, articoli o merci imballate;
- r) **utilizzatori:** i commercianti, i distributori, gli addetti al riempimento, gli utenti di imballaggi e gli importatori di imballaggi pieni.

Articolo 153 **Ambito di applicazione**

1. Le norme del presente Titolo si applicano:

- a tutte le navi italiane e straniere ormeggiate nel porto di Molfetta ovvero stazionanti nella relativa rada;
- a tutti i pescherecci e le unità da diporto stanziali o in transito nel porto di Molfetta;
- a tutte le unità stanziali o in transito negli approdi turistici del porto di Molfetta.



Articolo 154 Esclusioni

1. Le norme del presente Titolo non si applicano:
 - alle navi militari da guerra ed ausiliarie;
 - alle altre navi possedute o gestite dallo Stato, se impiegate solo per servizi statali a fini non commerciali.
2. E' esclusa dalla disciplina di cui alle presenti norme la gestione di:
 - materiali in ogni caso provenienti da fondali marini, compresi quelli portuali, ovvero da specchi acquei salmastri, nonché costituenti apporti fluviali o della terraferma;
 - rifiuti originati da attività umane e da cicli naturali e produttivi che si svolgono sulla terraferma.
3. Dall'applicazione delle norme del presente Titolo sono escluse le unità in costruzione ovvero in fase di allestimento presso i cantieri navali ovvero le unità per cui siano in corso interventi di riparazione e/o manutenzione da parte di cantieri navali e/o officine meccaniche ubicate nel porto di Molfetta. In tali casi i responsabili dei citati cantieri e/o officine provvedono direttamente al conferimento dei rifiuti ai sensi della vigente normativa applicabile al proprio ciclo di produzione fermo restando **l'assoluto divieto di accumulare rifiuti nelle aree assentite in concessione alle suddette imprese** salvo che all'interno di appositi contenitori destinati alla raccolta differenziata e conformi alle normative tecniche in vigore.

Articolo 155 Divieti

1. Ferme restando le vigenti disposizioni in materia di scarico in mare di rifiuti da navi previste dalla Convenzione Internazionale per la Prevenzione dell'Inquinamento causato dalle navi (MARPOL 73/78) e fatte salve le disposizioni di cui all'art. 192 del D.Lgs. 152/2006, nell'ambito portuale di Molfetta è **fatto assoluto divieto di:**
 - a) gettare rifiuti di ogni genere negli specchi acquei portuali, nelle aree portuali, e nell'ambito del demanio marittimo e del mare territoriale di giurisdizione;
 - b) accumulare qualsiasi genere di rifiuto a bordo delle unità all'ormeggio;
 - c) depositare, abbandonare o disperdere sulle banchine o nelle altre aree portuali, comprese quelle assentite in concessione, qualsiasi genere di rifiuto (reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.);
 - d) manomettere e danneggiare contenitori ubicati all'interno delle aree portuali di Molfetta per la raccolta di oli esausti, delle batterie di piombo esaurite, di rifiuti piombosi, filtri e rifiuti in genere;
 - e) procedere all'eliminazione dei rifiuti mediante incenerimento;
 - f) introdurre nei cassonetti o contenitori di cui al precedente punto, materiali, sostanze o rifiuti di diversa tipologia rispetto a quelli per cui gli stessi apprestamenti risultano destinati.
2. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli art. 255 e 256 del D.Lgs. 152/2006, chiunque si renda responsabile della violazione ai divieti di cui al presente articolo è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio al recupero e allo smaltimento dei rifiuti per mezzo delle ditte autorizzate nonché al ripristino ed alla bonifica dello stato dei luoghi, unitamente agli eventuali titolari di concessione demaniale marittima



inerente l'area interessata alla presenza di rifiuti, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa.

Articolo 156

Notifica

1 Il comandante di ogni nave diretta verso il porto di Molfetta dovrà trasmettere alla Capitaneria di Porto di Molfetta, le informazioni richieste dall'Allegato 8 al presente Regolamento, con le sottonotate modalità, adempiendo in tal modo gli obblighi imposti dall'art. 6 comma 1 del D. Lgs. 182/2003:

- almeno 24 ore prima dell'arrivo nel porto di Molfetta;
- non appena la destinazione del porto di Molfetta è nota, qualora conosciuta a meno di 24 ore dall'arrivo;
- prima della partenza dal porto di scalo precedente, se la durata del viaggio è inferiore a 24 ore.

2 Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano ai pescherecci e alle unità da diporto omologate per un massimo di dodici passeggeri.

3 . Le navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari, che, ai sensi dell'articolo 7, comma 1, del D.Lgs. 182/2003 in preambolo citato, non hanno l'obbligo di conferire i rifiuti prodotti dalla nave prima di lasciare ciascuno dei porti di approdo, forniscono le informazioni di cui al comma 1, in forma cumulativa alla Capitaneria di Porto di Molfetta ovvero all'Autorità Marittima del porto di scalo presso il quale conferiscono i rifiuti prodotti dalla nave ed i residui del carico.

Articolo 157

Conferimento dei rifiuti prodotti dalla nave

1. E' fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo nel porto o stazionano nella rada di Molfetta, di conferire i rifiuti prodotti alle Ditte autorizzate di cui al precedente articolo 151, comma 2. Sono escluse del predetto obbligo le navi operanti in servizio di linea con scali frequenti e regolari alle quali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 156, comma 3.

Articolo 158

Deroghe all'obbligo di conferimento dei rifiuti

1. In deroga alle disposizioni di cui al precedente comma e conformemente alle disposizioni di cui alla Circolare del Ministero dell'Ambiente in data 09 Marzo 2004 e alla Circolare del Reparto Ambientale Marino del Corpo delle Capitanerie di Porto prot. n. RAM/582/2/2008 in data 11.02.2008, a seguito di apposita istanza del comandante della nave la stessa potrà essere autorizzata a lasciare il porto di Molfetta senza aver conferito i rifiuti ovvero a conferire i rifiuti nel prossimo porto di scalo.

2. Detta autorizzazione potrà essere rilasciata a seguito di notifica del comando di bordo tenuto conto, eventualmente, di apposita attestazione dell'Autorità Sanitaria Marittima e di un Chimico del Porto iscritto all'albo, in cui venga espressamente specificato che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.



3. L'autorizzazione in questione, inoltre, potrà essere concessa solo nel caso in cui:

- ✓ la nave sia diretta ad un porto "conosciuto";
- ✓ il successivo approdo sia dotato con certezza di "reception facilities" per le tipologie di rifiuti interessate (elenco o prova documentale presentata dal richiedente in fase istruttoria);
- ✓ la capacità delle casse di bordo sia sufficiente per la durata del viaggio che deve essere affrontato (anche attraverso valutazioni tecniche che tengano conto dei dati della nave)

4. In alternativa, la deroga all'obbligo di conferimento potrà essere concessa quando la nave abbia nelle casse di bordo un quantitativo talmente esiguo da non poter essere conferito (impompabile).

5. Laddove il comandante della nave venga autorizzato a conferire i rifiuti nel successivo porto di scalo lo stesso avrà l'obbligo di far pervenire a questa Capitaneria di Porto entro 10 giorni dall'avvenuto conferimento (anche a mezzo del raccomandatorio marittimo) evidenza documentale di detto conferimento.

6. Qualora nel porto di conferimento previsto non siano disponibili impianti adeguati o nel caso in cui detto porto non è conosciuto e sussiste il rischio che i rifiuti vengano scaricati in mare, la Capitaneria di Porto di Molfetta potrà richiedere alla nave di conferire i rifiuti prodotti prima di lasciare il porto.

Articolo 159

Conferimento dei rifiuti solidi urbani e assimilabili

1. E' fatto obbligo a tutte le navi che fanno scalo nel porto di Molfetta di conferire alle ditte di cui al precedente articolo 151 comma 2 i rifiuti solidi urbani ed assimilabili, prodotti a bordo, entro e non oltre 24 ore dall'arrivo all'ormeggio o in rada, qualora siano trascorse meno di 24 ore dall'ultimo conferimento nel porto di provenienza e ciò risulti debitamente documentato.

2 Il conferimento dovrà invece essere effettuato immediatamente dopo l'arrivo qualora siano trascorse più di 24 ore dall'ultimo conferimento debitamente documentato.

3. Nell'ipotesi di inesistenza di ditte concessionarie del servizio raccolta rifiuti con l'impiego di mezzi nautici, le navi giunte in rada dovranno conferire i propri rifiuti subito dopo l'arrivo all'ormeggio.

4. Nell'ipotesi di inesistenza di ditte autorizzate a svolgere in maniera continuativa il servizio di raccolta dei rifiuti nel porto di Molfetta, l'obbligo di conferimento dovrà essere assolto attraverso ditte di volta in volta autorizzate dal Comandante del porto.

5. E' vietato l'accumulo a bordo di rifiuti il cui conferimento dovrà avvenire giornalmente per tutto il periodo di permanenza della nave in porto o in rada, fatta salva, in quest'ultimo caso, la deroga di cui al precedente comma.

6. La periodicità del conferimento di rifiuti di cui al presente articolo potrà essere differita, su autorizzazione della Capitaneria di Porto di Molfetta, qualora la nave sia dotata di contenitori per la raccolta di rifiuti ritenuti idonei dal competente Ufficio di Sanità Marittima, tenuto conto della capacità degli stessi.



7. Detto differimento potrà essere autorizzato anche per le navi in rada qualora avverse condizioni meteo marine impediscano l'effettuazione del servizio di raccolta rifiuti con l'impiego di mezzi nautici.

8. La Capitaneria di Porto di Molfetta potrà esonerare dall'obbligo di conferimento dei rifiuti di cui al presente articolo le navi che siano impiegate in viaggi con scali frequenti e regolari, a condizione che il viaggio dal porto di provenienza sia inferiore a 12 ore e purché sia fornita prova documentata dell'avvenuta stipula di contratto per il conferimento dei rifiuti presso uno dei porti toccati dalla nave nelle sue normali rotte.

9. Le operazioni di trasbordo di rifiuti sulle imbarcazioni e/o mezzi terrestri adibiti alla raccolta degli stessi devono essere eseguite, da parte del personale di bordo e delle Ditte di cui al precedente articolo 151 c.2, con rapidità, fermo restando l'obbligo di adottare ogni possibile cautela per prevenire la fuoriuscita, ancorché accidentale, di rifiuti dai sacchi usati per confezionamento degli stessi.

10. A tal fine i sacchi contenenti i rifiuti, nell'Imminenza delle operazioni di trasbordo, dovranno essere accentrati in idonea zona di bordo in prossimità del punto di stazionamento e/o sosta di natanti e/o mezzi terrestri adibiti alla raccolta di rifiuti.

11. E' vietato il trasbordo di rifiuti dal tramonto alba, fatti salvi casi eccezionali per cui risulti rilasciata specifica autorizzazione dalla Capitaneria di Porto di Molfetta.

12. L'adempimento degli obblighi di conferimento dei rifiuti previsti dal presente articolo, dovrà essere comprovato all'atto del rilascio delle spedizioni, da idonea documentazione rilasciata alla nave dalla Ditta autorizzata alla effettuazione del ritiro.

13. Il mancato assolvimento degli obblighi di cui al presente Titolo, essendo configurabile come violazione di adempimenti sanitari comporterà, ai sensi dell' Articolo 181 Cod. Nav., il rifiuto delle spedizioni.

Articolo 160

Modalità per il conferimento dei rifiuti di bordo

1. Fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 162, i Comandanti delle navi facenti base ovvero in transito in questo porto, ivi comprese le unità da pesca e da diporto, dovranno provvedere al recupero e/o allo smaltimento dei rifiuti prodotti a bordo **esclusivamente** attraverso il **conferimento diretto a una delle Ditte** di cui al precedente art. 151, comma 2, **specializzate** nella raccolta e smaltimento della specifica tipologia di rifiuto che si intende smaltire ed in possesso delle prescritte autorizzazioni di legge.

2. Le navi di bandiera extra-U.E., oltre alle precedenti modalità, devono ottemperare anche alle procedure previste dalle normative doganali e sanitarie in vigore.

3. Sulle navi è consentito il trattamento dei rifiuti di bordo al fine di ridurne il volume, mediante compattatore o frantumatore, a condizione che tali impianti siano riconosciuti idonei a tal fine da parte dell'Amministrazione di bandiera o, per le navi italiane, dal RINA e che le operazioni di trattamento non costituiscano potenziale pericolo di scarica, anche accidentale, di rifiuti in mare.



4. Le navi adibite al trasporto di animali vivi non possono effettuare la scarica in mare di "rifiuti operativi" costituiti dall'insieme di escrezioni organiche, residui di foraggi e mangimi mescolati o non con sostanze usate per la pulizia e/o disinfezione degli spazi riservati al bestiame.
5. Ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano viaggi internazionali ed ai rifiuti sanitari si applicano rispettivamente le disposizioni vigenti in materia (Decr. Min.San. del 22.05.2001 - D.P.R. 25 luglio 2003 n.254, richiamato all'art.227 D.Lgs.152/2006).
6. Prima di procedere al ritiro dei rifiuti dalla nave, la Ditta autorizzata dovrà accertarsi che la nave in questione sia già in libera pratica sanitaria.
7. Il servizio di raccolta rifiuti di cui al presente articolo dovrà essere effettuato dalla Ditta autorizzata del servizio con personale adeguatamente qualificato, munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione o diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.
8. La raccolta dei rifiuti dovrà essere effettuata con appositi mezzi (veicolo e/o imbarcazione), muniti di cassoni a tenuta stagna che impediscano la perdita dei rifiuti o il colaggio degli stessi durante il trasporto al luogo di conferimento, trattamento o smaltimento.
9. Il trasbordo dei rifiuti dalla nave ai mezzi di raccolta dovrà essere effettuato dall'equipaggio della nave direttamente sul veicolo/mezzo nautico, di massima in ore diurne e con condizioni meteorologiche favorevoli.
10. La Ditta autorizzata all'espletamento del servizio, dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare alla nave copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 193 del D.Lgs 152/2006.

Articolo 161

Raccolta differenziata dei rifiuti a bordo

1. I rifiuti prodotti dalle navi dovranno essere preventivamente suddivisi a bordo secondo le tipologie previste dalle normative nazionali ed internazionali applicabili.
2. Per le finalità di cui al presente articolo, il comando di bordo dovrà predisporre idonei contenitori di raccolta accuratamente contrassegnati per tipologia di rifiuto.

Articolo 162

Disposizioni particolari per unità inferiori a 150 T.S.L.

1. Dall'obbligo di cui al precedente comma sono esonerati i pescherecci, le unità da diporto e tutte le unità inferiori alle 150 T.s.l. per le quali è fatto in ogni modo obbligo di procedere alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo almeno nell'imminenza del conferimento a terra degli stessi, opportunamente confezionati come previsto dal precedente articolo 64, presso gli idonei cassonetti/contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani e assimilabili e per la raccolta differenziata degli stessi, sistemati in prossimità degli approdi o nell'ambito portuale. I comandanti ed i conduttori delle predette unità dovranno comunque accertarsi che si proceda alla raccolta differenziata dei rifiuti di bordo e dei residui del carico almeno



neH'imminenza del conferimento a terra degli stessi opportunamente confezionati secondo le disposizioni di cui al successivo articolo.

2. Gli adempimenti di cui al precedente comma ed al successivo articolo 165 potranno essere curati direttamente dalle Cooperative e dai Sodalizi cui fanno capo le unità previste dal presente articolo.

3. Nell'ipotesi in cui i comandanti e i conduttori delle unità ovvero le Cooperative o i Sodalizi di cui al precedente comma abbiano conferito rifiuti direttamente alle Ditte indicate nel precedente articolo 151 comma 2 o all'Azienda che gestisce il servizio pubblico di raccolta dei rifiuti, sono tenuti a conservare nei propri archivi, secondo le modalità e per la durata prevista dalla vigente normativa, la documentazione relativa alle operazioni di conferimento rilasciata dalle stesse Ditte/Azienda.

Articolo 163 Confezionamento dei rifiuti

1. I rifiuti da conferire devono essere collocati in appositi sacchi stagni che dovranno essere realizzati in maniera tale che non si verifichino, durante il loro normale uso, perdite o colaggi e dovranno essere riempiti in modo tale che il loro peso e volume non ne impedisca la maneggevolezza.

2. I sacchi e/o contenitori contenenti i rifiuti dovranno essere chiusi e raccolti in idonei spazi a bordo in attesa del ritiro da parte della Ditta autorizzata.

3. Il personale di bordo dovrà adottare ogni cautela possibile affinché, durante la produzione ed il confezionamento dei rifiuti, non si verifichi la dispersione anche accidentale degli stessi a bordo e nell'ambiente circostante.

4. I rifiuti classificati pericolosi secondo la vigente normativa, dovranno essere confezionati conformemente alle disposizioni in materia vigente sul territorio nazionale e separati da ogni altra tipologia di rifiuti.

Articolo 164 Rifiuti derivanti dalle attività terrestri svolte in ambito portuale

1. Tutti i rifiuti non pericolosi prodotti durante lo svolgimento delle attività terrestri in ambito portuale rientrano, ai sensi dell'art. 184, comma 3, del D.Lgs. 152/2006, tra i rifiuti speciali.

2. I soggetti di cui agli artt. 16, 18 e 21, comma 1, lett. b) della Legge 84/94 e successive modifiche ed integrazioni che effettuano operazioni portuali sono tenuti, al termine delle operazioni portuali su ogni nave, a provvedere alla pulizia delle aree portuali utilizzate per la movimentazione ed il deposito delle merci direttamente ovvero a mezzo Ditta autorizzata.

3. Analogamente, i concessionari di aree demaniali ubicate all'interno dell'area portuale.

4. I rifiuti prodotti nelle aree su indicate (rifiuti speciali) dovranno essere conferiti secondo le modalità di cui all'art. 188 del D. Lgs. n. 152/2006 a Ditte autorizzate, che dovranno provvedere allo smaltimento e/o al recupero, ovvero al servizio di nettezza urbana organizzato dal Comune di Molfetta, laddove assimilabili a rifiuti urbani, nel rispetto della vigente normativa in materia.



secondo le tipologie previste dalle normative nazionali applicabili.

6. La Ditta autorizzata dopo il conferimento dei rifiuti, dovrà rilasciare ai soggetti interessati copia del formulario di identificazione contenente i dati previsti dall'art. 193 del D.Lgs 152/2006.

7. Ai fini degli obblighi sanciti dal D.Lgs 152/2006, le imprese portuali ed i concessionari delle aree demaniali portuali sono detentori dei rifiuti spazzati o raccolti nelle aree di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo.

Articolo 165

Registrazione delle operazioni di conferimento

1. Qualsiasi unità di stazza lorda superiore a 400 TSL o che trasporta 15 o più persone deve essere munita del registro rifiuti (Garbage record book) e di un relativo piano di smaltimento (Garbage management plan) in ottemperanza al disposto dalla risoluzione MEPC 65 (37) del 14/09/1995.

2. Il Comando della nave dovrà registrare tutte le operazioni connesse al conferimento dei rifiuti nel registro (Garbage record book) previsto dall'annesso V alla Marpol 73/78, e conservare nell'archivio di bordo la documentazione comprovante l'effettuazione di dette operazioni.

Articolo 166

Obblighi della Ditta autorizzata

1. Le Ditte autorizzate dovranno:

- a) comunicare mensilmente alla Capitaneria di Porto di Molfetta, quantità e tipologia dei rifiuti raccolti durante il servizio svolto in porto mediante compilazione del modello in allegato (Allegato 9). La suddetta comunicazione non sostituisce quella prevista dall'art. 189 comma 3 del D.Lgs. 152/2006;
- b) inoltrare mensilmente alla Capitaneria di Porto di Molfetta copia del formulario emesso a norma dell'art. 193 del D.Lgs. 152/2006 onde consentire un controllo sulla corretta gestione dei rifiuti smaltiti e/o recuperati e nelle more dell'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 182/2003;
- c) detenere e compilare il registro previsto dall'art. 190 del D.Lgs 152/2006;
- d) essere iscritta all'Albo Nazionale dei gestori ambientali di cui all'art.212 del D.Lgs. 152/2006, ed avere la disponibilità diretta di idonei mezzi terrestri ed eventualmente nautici che gli consentano di garantire il servizio di ritiro e raccolta rifiuti nel porto di Molfetta;
- e) effettuare il servizio con personale dipendente adeguatamente qualificato, e munito di apposite attrezzature ed indumenti atti a prevenire la trasmissione e/o la diffusione di agenti patogeni eventualmente presenti nei rifiuti ritirati.

Articolo 167

Pulizia delle parti comuni

1. Il servizio di pulizia delle aree portuali non in concessione è predisposto dalla Regione Puglia e viene espletato secondo il capitolato tecnico dalla medesima predisposta sentita l'Autorità Marittima.



2 Ai fini dell'art.188 del D.Lgs 152/2006, la ditta appaltatrice del servizio di pulizia si configura quale detentore dei rifiuti raccolti ai sensi del presente articolo.

Articolo 168

Conferimento degli oli esausti, delle batterie esaurite, dei rifiuti piombosi e dei filtri presso le isole ecologiche (rinvio)

1. I Comandanti ed i conduttori delle unità da pesca e da diporto facenti base nel porto di Molfetta, oltre che con le modalità di cui ai precedenti articoli, potranno conferire gli oli esausti, le batterie al piombo esaurite, i rifiuti piombosi ed i relativi filtri al gestore degli appositi contenitori ubicati nelle "aree ecologiche" site nell'ambito del porto.
2. Nelle more della realizzazione delle succitate "aree ecologiche", i Comandanti ed i conduttori delle unità saranno tenuti a conferire i citati rifiuti esclusivamente alle Ditte di cui al precedente art. 151, comma 2.
3. La realizzazione e le modalità di gestione delle "aree ecologiche" saranno stabilite con specifica Ordinanza di questa Capitaneria di Porto.
4. I Capibarca/Conduttori dei pescherecci e/o unità da diporto, all'atto del conferimento e/o travaso degli olii usati, dovranno adottare ogni utile accorgimento atto ad evitare lo spandimento accidentale dei lubrificanti stessi in banchina ovvero il loro sversamento nello specchio acqueo portuale.
5. Nell'ipotesi d'inottemperanza a quanto disposto al precedente comma, i comandanti/conduttori delle unità saranno tenuti penalmente e civilmente responsabili dei danni all'ambiente ed a terzi derivanti dall'eventuale inquinamento provocato, e saranno obbligati a provvedere propria cura e spese alle operazioni di bonifica delle aree interessate ed al disinquinamento delle acque portuali.

Articolo 169

Registro di carico e scarico

I capibarca dei pescherecci che approdano o stazionano nel porto di Molfetta, dovranno tenere a bordo delle unità medesime un apposito registro (registro di carico e scarico) sul quale annotare ogni operazione di presa in carico e conferimento/smaltimento degli olii usati, dei filtri, delle batterie e dei rifiuti piombosi provenienti dall'attività espletata.

Sul registro di cui al precedente comma, con riferimento a ciascuna operazione, dovrà essere annotata la data di effettuazione della stessa, il quantitativo preso in carico o conferito ed il nominativo della ditta fornitrice del materiale preso a carico. Il registro dovrà essere:

- ✓ composto da pagine numerate e vidimate su ogni foglio con la sigla del Capobarca dell'unità;
- ✓ convalidato dalla Capitaneria di Porto di Molfetta;
- ✓ privo di abrasioni o cancellature.

Le annotazioni di cui al comma precedente dovranno essere effettuate a cura del capobarca entro il giorno successivo a quello in cui si effettuano le operazioni di carico o conferimento.



Articolo 170

Registro di carico e scarico: obblighi per i consumatori e gli utilizzatori

La raccolta e lo smaltimento dei fusti/contenitori metallici/plastici contenenti gli olii lubrificanti utilizzati a bordo dei pescherecci e delle unità da diporto che approdano o stazionano nel porto di Molfetta nonché dei relativi filtri, dovrà essere garantita, nel rispetto della vigente normativa, dagli stessi fornitori (utilizzatori).

Ai fini del precedente comma e con riferimento alle sole unità da pesca, all'atto della consegna da parte dei fornitori, i succitati fusti/contenitori dovranno essere debitamente presi a carico sui registri di cui al precedente articolo da parte dei capibarca (consumatori) delle medesime unità.

La restituzione dei predetti fusti/contenitori al fornitore dovrà essere comprovata dalla "firma per ricevuta" apposta dal fornitore sul medesimo registro.

Articolo 171

Approdi turistici

I concessionari demaniali marittimi degli approdi turistici insistenti nel porto di Molfetta dovranno provvedere all'osservanza del predetto Regolamento e di tutte le disposizioni vigenti in materia di conferimento di raccolta e smaltimento rifiuti all'interno delle proprie aree in concessione, a mezzo di idonea Ditta autorizzata.



TITOLO X

Disciplina sulle operazioni di idropulitura su tutte le unità

Articolo 172

Campo di applicazione

1. Le norme della presente parte del Regolamento portuale si applicano a tutte le operazioni di idropulitura che si effettuano nell'ambito portuale di Molfetta.

Articolo 173

Definizioni

L'espressione "idropulitura" ricomprende tutte le operazioni che comportano l'utilizzo di acqua eventualmente associata a detergenti e/o materiali chimici che a mezzo di compressori viene diretta sulla superficie della carena dello scafo di una nave o su altre parti di esso.

Articolo

174

Svolgimento delle operazioni

Le operazioni di idropulitura dello scafo delle unità in genere sono consentite esclusivamente nell'ambito dei cantieri navali, dotati di idonee strutture per la raccolta del materiale derivante da tali operazioni.

E' fatto assoluto divieto di effettuare i lavori di idropulitura dello scafo sia all'interno che sulla coperta e sovrastrutture di navi ormeggiate alle banchine dei porti nonché a bordo di navi alate su aree demaniali marittime pubbliche ricadenti nell'ambito portuale di Molfetta.



PARTE IV

Regolamentazione degli accosti portuali interessati dal naviglio internazionale in materia di “Port Security”

CAPOI

APPLICAZIONE DEL CODICE ISPS

Articolo 175

Navi che intendono entrare nel porto di Molfetta

1. Tutte le navi soggette al Capitolo XI-2 della Convenzione internazionale del 1974 per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS) che intendono interfacciarsi con gli impianti portuali di Molfetta, dovranno fornire alla Capitaneria di Porto almeno 24 ore prima dell'orario di previsto arrivo o prima della partenza dal precedente porto di scalo se il viaggio ha una durata inferiore alle 24 ore, tramite l'Agenzia Marittima Raccomandataria, le notizie contenute nella scheda in allegato 10 al presente Regolamento.

2. La scheda in questione deve essere integrata con il recapito (telefono/fax/email) del soggetto che ha proceduto alla presentazione della scheda medesima, al quale l'Autorità Marittima potrà rivolgersi per richiedere eventuali chiarimenti/ulteriori informazioni.

3. Alla nave che rifiuti di fornire tali informazioni **potrà essere negato l'ingresso nel porto**; inoltre, qualora la stessa a seguito di appositi accertamenti, da parte di un Funzionario debitamente autorizzato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto (Duly Authorized Officer), non sia riscontrata conforme ai requisiti richiesti dalle normative internazionali di cui al comma 1, nei suoi confronti potranno essere adottati i sottoelencati provvedimenti:

- a) l'obbligo di rettifica di eventuali non-conformità;
- b) l'obbligo di procedere verso un luogo specificato nel mare territoriale o nelle acque interne per eventuali ispezioni;
- c) l'ispezione della nave, qualora essa si trovi nel mare territoriale;
- d) il divieto di ingresso nel porto.

4. Prima di porre in essere tali provvedimenti, la Capitaneria di Porto di Molfetta informerà la nave delle sue intenzioni, ricevute le quali, il Comandante potrà revocare l'intendimento di entrare nel porto. **In tal caso, il presente articolo non troverà applicazione.**

Articolo 176

Controllo delle navi in porto

1. Ogni nave soggetta alle disposizioni del capitolo XI-2 SOLAS, quando si trovi nel porto di Molfetta è assoggettabile a controlli da parte di Funzionari debitamente



autorizzati (Duly Authorized Officer) dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto al fine di verificare che a bordo della nave vi sia un **Certificato internazionale di sicurezza della nave (I.S.S.C.)** ovvero un **Certificato provvisorio internazionale di sicurezza della nave (I.I.S.S.C.)** in corso di validità rilasciato a norma delle disposizioni della parte "A" del Codice ISPS, che se valido sarà accettato salvo che esistano fondati motivi per ritenere che la nave non soddisfi i requisiti prescritti dal capitolo XI-2 SOLAS o della parte A del Codice ISPS.

2. Se questi fondati motivi sono accertati, oppure qualora non venga presentato, a richiesta, un certificato in corso di validità, i Funzionari debitamente autorizzati imporranno per tale nave una o più misure di controllo, come segue:

- a) ispezione della nave;
- b) ritardo o detenzione della nave;
- c) restrizione delle operazioni, ivi compreso il movimento della nave nel porto;
- d) espulsione della nave dal porto.

3. Tali misure di controllo potranno includere, in aggiunta o in alternativa, altre misure amministrative o correttive di minore impatto.

Articolo 177 **Dichiarazione di sicurezza**

1. Una nave che chiede di entrare nel porto di Molfetta potrà chiedere la predisposizione di una **dichiarazione di sicurezza (DOS)** (cfr. allegato 11) quando:
 - a. la nave opera a un livello di sicurezza più elevato dell'impianto portuale o di un'altra nave con cui è interfacciata;
 - b. esista un accordo sulla dichiarazione di sicurezza tra il Governo italiano e lo Stato di bandiera della nave riguardo a determinati viaggi internazionali o a navi specifiche che effettuano tali viaggi;
 - c. si è verificata una minaccia o un problema di sicurezza riguardante la nave o gli impianti portuali, ove applicabile.

2. L'impianto portuale e la nave interessata dovranno rendere nota alla Capitaneria di Porto di Molfetta l'awenuta istanza/ricezione della richiesta di dichiarazione di sicurezza fatta ai sensi del presente articolo.

3. La dichiarazione di sicurezza dovrà essere redatta:

- a. dal comandante della nave o dall'ufficiale di sicurezza della nave (SSO) per conto della nave;
- b. dall'agente di sicurezza dell'impianto portuale (PFSO).

4. La dichiarazione di sicurezza dovrà contenere i requisiti di sicurezza che possono essere ripartiti tra gli impianti portuali e la nave (o tra navi), con espressa dichiarazione delle responsabilità di ciascuno.



CAPO II ACCESSO ALLA PORT FACILITY

Articolo 178 (*)

Categorie di utenti abilitate all'ingresso all'interno della portfacility

1. L'accesso alle banchine 1, 2 e 3 del Molo Foraneo del porto di Molfetta, di seguito denominate "Pori Facility" (AREA ALFA), destinate all'ormeggio di navi mercantili per l'esecuzione di operazioni commerciali e appositamente delimitate da una recinzione mobile tipo "new jersey" con pannelli antiscavalcamiento, è interdetto al pubblico e ai soggetti non autorizzati.

Correlatamente alle implicazioni di protezione e sicurezza delle infrastrutture portuali discendenti dall'ISPS code e applicabili nel porto di Molfetta l'accesso della banchina portuale che procede lungo il lato retrostante il muro paraonde dei moli San Corrado, San Michele e Foraneo del Porto di Molfetta (**AREA BETA**) a partire dalla recinzione eretta nel piazzale retrostante la Capitaneria di porto di Molfetta è interdetto al pubblico e ai soggetti non autorizzati.

L'accesso a tali aree di interdizione viene consentito esclusivamente al sottonotato personale e con le seguenti modalità:

- a) agli ispettori incaricati di espletare gli accertamenti prescritti dalla regola 9, comma 1, punto 1.1, del Capitolo XI-2 della Convenzione Internazionale del 1974 per la Salvaguardia della Vita Umana in Mare (SOLAS 74), muniti del documento di identificazione prescritto dal D.M. 19.12.2003;
- b) ai funzionari di polizia e delle pubbliche amministrazioni competenti in materia di trasporto marittimo, previa esibizione del proprio documento di riconoscimento rilasciato da H'Amministrazione di appartenenza;
- c) al personale appartenente alla Corporazione dei Piloti dei Porti di Bari e Molfetta per lo svolgimento delle proprie attività o servizi professionali, previa esibizione di apposito documento di riconoscimento secondo il modello unico nazionale, approvato e rilasciato dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- d) a tutte le persone che ne abbiano la necessità per lo svolgimento della propria attività lavorativa o professionale connessa con l'arrivo/partenza/sosta e le operazioni tecnico commerciali della nave, purché in possesso di tessera di riconoscimento avente validità *quinquennale* (conforme al *facsimile* in allegato 12 al presente Regolamento) rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta. Detta tessera dovrà costantemente essere tenuta esposta in maniera ben visibile dal titolare;
- e) agli equipaggi, in caso di imbarco, nonché alle persone che hanno necessità di accedere, occasionalmente e per motivi professionali, agli impianti portuali o a bordo delle navi, purché in possesso di autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta (conforme al *facsimile* in allegato 13 al presente Regolamento) e di idoneo e valido documento di riconoscimento;
- f) ai passeggeri in caso di imbarco, purché in possesso del titolo di viaggio e di idoneo documento di riconoscimento;



- g) agli equipaggi ed ai passeggeri già imbarcati, in caso di discesa a terra e ritorno a bordo, purché compresi, rispettivamente, nell'elenco equipaggio o lista passeggeri forniti dall'agente marittimo;
- h) ai familiari dei membri di equipaggio imbarcati sulle unità ormeggiate in porto alle banchine n. 1, 2 e 3, previa autorizzazione rilasciata dalla Capitaneria di Porto di Molfetta a seguito di istanza scritta presentata all'Autorità Marittima dal membro dell'equipaggio interessato e vistata dal Comando di bordo. L'istanza in questione dovrà pervenire almeno 24 ore prima rispetto al momento della prevista visita.

2. per l'area BETA:

- a) *Al personale della Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Molfetta;*
- b) *Al personale delle Forze dell'Ordine;*
- c) *Al personale dei Vigili del Fuoco;*
- d) *Al personale tecnico, preventivamente autorizzato, per le manutenzioni alle infrastrutture e pertinenze portuali;*
- e) *Al personale medico e sanitario in caso di emergenza.*

(*) Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 06/2015 in data 26.02.2015 di Compamare Molfetta.

(') Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 24/2023 in data 19.05.2023 di Compamare Molfetta.

Articolo 178-bis

Modalità di rilascio dei tesserini di accesso alle port facilities

1. *Ai sensi del "Programma nazionale di sicurezza marittima" ed. 2021, "Tutte le persone che accedono agli impianti portuali - come individuati dai singoli PFSP - soggetti alla normativa internazionale di sicurezza dei trasporti marittimi, diversi dai passeggeri, dai dipendenti dell'Autorità Marittima, dell'Autorità di Sistema Portuale, delle Forze di Polizia dei Vigili del Fuoco, dell'Agenzia delle Dogane e delle Guardie Particolari Giurate e del personale navigante che vi accede per imbarcare, che stabilmente svolgono un'attività professionale a bordo delle navi o all'interno della port facility, sono soggetti ad un controllo preventivo sui precedenti personali (c.d. background check). Il superamento del background check consente il rilascio del tesserino di accesso nelle port facilities da parte dell'Autorità di sistema Portuale, ove presente, ovvero dell'Autorità Marittima". Il rilascio del tesserino è subordinato al superamento dei controlli preventivi sui precedenti personali (c.d. background-check).*
2. *Il datore di lavoro del personale che deve accedere alla port facility deve presentare via P.E.C. alla Capitaneria di porto di Molfetta la richiesta di rilascio del tesserino per il personale interessato, corredata dalla seguente documentazione:*
 - i. *fototessera in formato elettronico (formato JPG);*
 - ii. *copia di un documento di identità in corso di validità. In caso di cittadini stranieri, anche copia del titolo di soggiorno in corso di validità, qualora previsto dalle norme vigenti;*
 - iii. *autodichiarazione dell'interessato attestante la residenza relativa almeno agli ultimi cinque anni secondo le modalità previste dal D.P.R. 445/2000;*
 - iv. *per coloro che negli ultimi cinque anni sono stati residenti all'estero per un periodo di almeno sei mesi, una certificazione rilasciata dalla competente autorità dello Stato estero - debitamente legalizzata, corredata di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana conforme all'originale nelle modalità previste dall'art. 33 del D.P.R. 445/2000 - attestante di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di prevenzione e di non essere sottoposto a procedimenti penali;*



- v. evidenza di contratto di lavoro o impegnativa di assunzione per il personale da assumere successivamente;
- vi. per il personale già in possesso di tesserino di accesso alle port facilities con espressa indicazione dell'avvenuto esperimento dei controlli sui precedenti personali (c.d. background-check) rilasciato per l'accesso ad altre port facilities sul territorio nazionale, copia fronte retro del predetto tesserino.
- 3. L'Autorità Marittima, all'esito favorevole dei controlli sui precedenti personali, provvede a rilasciare il tesserino. In caso di esito negativo, l'Autorità Marittima provvederà a comunicare al datore di lavoro il rigetto dell'istanza.
- 4. I tesserini - elaborati in formato elettronico - possono essere rilasciati in formato cartaceo per la consegna al datore di lavoro istante o, in alternativa, trasmessi via PEC direttamente in formato elettronico non modificabile, per la successiva stampa a cura dello stesso. In tale ultima circostanza, il datore di lavoro curerà la consegna ai diretti interessati, previo perfezionamento del campo "firma del titolare".
- 5. Per il personale già sottoposto ai controlli sui precedenti personali (c.d. background-check) per l'accesso ad altre port facilities sul territorio nazionale, sarà rilasciato un tesserino di accesso alla port facility di interesse del porto di Molfetta con la medesima scadenza del tesserino già in possesso del lavoratore.

(*) Articolo inserito con 'Ordinanza n. 24/2023 in data 19.05.2023 di Compamare Molfetta.

Articolo 178-ter

Modalità di rinnovo dei tesserini di accesso alle port facilities

- 1. Il rinnovo del tesserino è subordinato al completamento di un nuovo controllo dei precedenti penali che va ripetuto ogni 5 anni, secondo le modalità di cui al precedente articolo.
- 2. A tal fine il datore di lavoro dovrà presentare le richieste per il personale interessato, complete della documentazione prevista, almeno 3 mesi prima della scadenza riportata sul tesserino.
- 3. All'atto della ricezione del documento rinnovato, il datore di lavoro provvederà a distruggere i tesserini scaduti/sostituiti.

(*) Articolo inserito con 'Ordinanza n. 24/2023 in data 19.05.2023 di Compamare Molfetta.

Articolo 178-quater

Disposizioni in caso di furto o smarrimento dei tesserini di accesso alle port facilities

- 1. In caso di smarrimento o furto, il datore di lavoro presenterà richiesta per un nuovo rilascio allegando la denuncia dell'interessato effettuata agli Uffici delle Autorità di pubblica sicurezza.
- 2. L'Autorità Marittima provvede al rilascio di un nuovo tesserino riportante la data di scadenza del tesserino smarrito/sottratto.

(*) Articolo inserito con Ordinanza n. 24/2023 in data 19.05.2023 di Compamare Molfetta.

Articolo 178-quinquies

Disposizioni in caso di cambio incarico/aggiornamento dati del personale in possesso di tesserini di accesso alle port facilities

- 1. In caso di cessazione dall'incarico il datore di lavoro informa la Capitaneria di porto di Molfetta provvedendo contestualmente, salvo che ricorra l'ipotesi di cui al successivo comma, a trasmettere il tesserino per la successiva distruzione.



2. In caso in cui la persona già titolare di tesserino assuma l'incarico presso altro datore di lavoro:
 - a. il nuovo datore di lavoro presenta via P.E.C. all'Autorità competente la richiesta di rilascio del tesserino, corredata dalla seguente documentazione:
 - i. fototessera in formato elettronico (formato JPG);
 - ii. copia, fronte e retro, del tesserino da sostituire;
 - Hi. evidenza di contratto di lavoro o "impegnativa di assunzione";
 - b. la fototessera e la copia del tesserino non dovranno essere allegati all'istanza, qualora l'Autorità sia la stessa che ha rilasciato il tesserino da sostituire;
 - c. l'Autorità, effettuata la verifica di completezza della documentazione, provvede a rilasciare il tesserino secondo le modalità di cui al precedente articolo 178-bis. Il nuovo tesserino riporterà la data di scadenza del tesserino sostituito;
 - d. l'interessato potrà continuare ad utilizzare il tesserino da sostituire, accompagnato da una dichiarazione del nuovo datore di lavoro, fino alla ricezione del nuovo tesserino;
 - e. all'atto della ricezione del documento rinnovato, il nuovo datore di lavoro provvederà a restituire il tesserino sostituito per la successiva distruzione.
3. Qualsiasi variazione dei dati contenuti sul tesserino dovrà essere comunicata all'Autorità che ha rilasciato il tesserino che provvederà all'aggiornamento e rilascio di nuovo tesserino riportante la data di scadenza del precedente. "

(*) Articolo inserito con 'Ordinanza n. 24/2023 in data 19.05.2023 di Compamare Molfetta.

Articolo 179

Deroghe

1. Le succitate disposizioni non si applicano ai funzionari di polizia e delle Pubbliche Amministrazioni che necessitino di accedere alla "Port Facility" ed a bordo delle navi nel caso di emergenze e/o circostanze urgenti nello svolgimento delle proprie funzioni.

Articolo 180

Compiti del Port Facility Security Officer

1. L'Agente di Sicurezza dell'impianto portuale (Port Facility Security Officer), o persona dallo stesso designata e le cui generalità devono essere comunicate alla Capitaneria di Porto di Molfetta, è incaricato di accertarsi che nella port facility non accedano persone non autorizzate.

Articolo 181

Prescrizioni

1. Tutti i soggetti debitamente autorizzati ai sensi degli articoli precedenti che intendono salire a bordo delle navi ormeggiate alle banchine nr.1, 2 e 3 del Molo Foraneo del porto di Molfetta dovranno inoltre:

- a) fornire verbalmente il proprio nome ed affiliazione organizzativa;
- b) esibire un idoneo documento di riconoscimento in corso di validità;
- c) firmare il registro dei visitatori e fornire a richiesta un numero d'ufficio di contatto;
- d) accettare una scorta, se disposta.

2. La validità delle predette autorizzazioni è inoltre subordinata alla completa



Capitaneria di Porto di Molfetta

accettazione di eventuali misure restrittive (quali, ad esempio, ispezione personale



e/o del bagaglio), laddove previste dal Piano di Sicurezza dell'impianto portuale di Molfetta (PFSP) o della nave (SSP).

PARTE V

Divieti e disposizioni finali

Articolo 182

Divieti relativi allo specchio acqueo

1. Nello specchio portuale è vietato:
 - a) circolare, entrare ed uscire dall'Imboccatura ad una velocità superiore a 5 nodi;
 - b) servirsi del fischio o della sirena di bordo, salvo le regolamentari segnalazioni di manovra;
 - c) emettere fumi eccetto che per il normale funzionamento dei macchinari di bordo;
 - d) intralciare in qualsiasi modo il movimento dei natanti ed ogni altra operazione portuale;
 - e) esercitare qualsiasi tipo di pesca e la raccolta di molluschi;
 - f) fare il bagno e praticare lo sci nautico;
 - g) prelevare acqua di mare per qualsiasi uso;
 - h) effettuare il lavaggio del pesce;
 - i) la posa di boe, gavitelli ed altro attrezzo ed in generale qualsiasi attività che possa costituire potenziale pregiudizio per la sicurezza della navigazione;
 - j) navigare a scopo di diporto. Le imbarcazioni da diporto che lasciano o prendono gli ormeggi devono attraversare lo specchio acqueo portuale a velocità ridotta, e comunque non superiore a 5 miglia orarie, ed effettuare il tragitto più breve e più sicuro dal proprio ormeggio all'Imboccatura del porto;
 - k) dragare, Tampinare o svolgere qualsiasi altra attività che comporti l'impiego di palombari e/o operatori subacquei, senza l'autorizzazione della Capitaneria di Porto di Molfetta.

Articolo 183

Divieti relativi all'ambito portuale

1. In ambito portuale per motivi di sicurezza è vietato:
 - a) avvicinarsi alle bitte d'ormeggio ed ai cavi in tensione, durante le manovre di ormeggio/disormeggio delle navi, ad una distanza di sicurezza non inferiore alla lunghezza dei cavi in tensione;
 - b) occupare con qualsiasi mezzo o materiale le sedi viarie, i tombini di scarico e di deflusso delle acque, le bocche antincendio e le prese di acqua ed altri impianti destinati ad usi di pubblica utilità.
 - c) effettuare prove di macchina con eliche in moto;
 - d) lasciare al termine delle operazioni di caricazione - scarica, residui di merci alla rinfusa, rifiuti speciali ed immondizie in genere



- e) depositare mezzi di qualsiasi specie, senza la prescritta autorizzazione del Comandante del Porto di Molfetta;
- f) prelevare acqua dalle apposite prese e dalle fontane senza autorizzazione dell' incaricato del servizio di rifornimento idrico;
- g) effettuare il lavaggio delle autovetture o dei veicoli in genere;
- h) circolare nelle zone non consentite;
- i) lasciare sulle banchine tavolini, cavalletti, secchioni ed altre attrezzature che sono utilizzate per le operazioni di carico e scarico delle navi gli stessi debbono essere rassettati a ridosso delle calate in modo da non costituire intralcio alla regolare circolazione;
- j) utilizzare le bitte per le operazioni diverse all'ormeggio e dal disormeggio e, in particolare, utilizzare le stese per lo scorrimento dei cavi di acciaio di traino delle reti.

Articolo 184 (*)
Prescrizioni varie

1. Gli ormeggi delle navi e dei galleggianti sono consentiti unicamente alle bitte ed agli anelli appositamente sistemati sulle banchine.
2. I comandanti sono responsabili del tipo di ormeggio da usare in ordine alla sicurezza in genere e dalle persone in particolare.
3. Durante la manovra di ormeggio delle navi è vietata la sosta sulla banchina, per un tratto di 100 metri a partire dalle bitte interessate, tutte le persone estranee alle operazioni di ormeggio.
4. I cavi devono essere muniti di paratopi.
5. Le navi all'ormeggio non possono eseguire le prove di macchina con eliche in moto, salvo autorizzazione della Capitaneria di Porto che, di volta in volta, assegnerà la banchina ove tali potranno essere eseguite.
7. E' fatto assoluto divieto di avvolgere cavi di acciaio attorno alle bitte mettendoli successivamente e ripetutamente in forza per le prove di macchina.
8. Il trasporto di persone e/o cose da terra a bordo è consentito unicamente tramite barcaioli autorizzati o, in assenza di questi, con le imbarcazioni di servizio della nave.
9. E' vietato alle unità, ad eccezione di quelle adibite a servizi portuali di uscire dal porto per incontrare ed avvicinare le navi in arrivo prima che queste abbiano compiuto tutte le formalità previste dalle leggi marittime, di sanità, doganali e di pubblica sicurezza.
10. I comandanti delle navi devono evitare che imbarcazioni, bighi, grù ed altre attrezzature sporgano dal bordo in modo da costituire pregiudizio per il libero movimento delle altre unità e la salvaguardia della pubblica incolumità ovvero arrecare danno alle opere ed impianti portuali e/o ostacolare le attività che si svolgono sulle banchine e/o il movimento dei mezzi di sollevamento. In casi di forza maggiore la relativa situazione di pericolo dovrà essere segnalata di giorno con bandiera rossa e di notte con idoneo fanale rosso. Le stesse precauzioni dovranno essere adottate anche in caso di cavi di ormeggio tesi in modo da costituire intralcio o pericolo per le persone e/o automezzi e/o unità, a seconda delle circostanze.



11. E' fatto divieto a chiunque, anche se a nuoto, di avvicinarsi in qualsiasi momento ad una distanza inferiore a metri 300 dalle navi militari alla fonda, se non espressamente autorizzati dall' Autorità Marittima.

12. L'esecuzione di manifestazioni sportive nelle aree demaniali e nelle acque di giurisdizione è subordinata alla preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, da richiedersi almeno 15 (quindici) giorni prima della stessa. Nelle autorizzazioni l'Autorità Marittima determinerà le prescrizioni cui lo svolgimento delle manifestazioni sarà subordinato.

13. *Nella zona di mare antistante la parte posteriore dell'area di interdizione retrostante la banchina portuale (zona BETA) a tutte le unità navali e imbarcazioni - eccetto quelle militari e delle forze dell'ordine o dei Vigili del Fuoco - ormeggiarsi e navigare, effettuare immersioni o lavorazioni (non preventivamente autorizzate) a distanza inferiore a 50 metri.*

Quanto sopra, fatto salvo casi di emergenza in mare che rendano necessario transitare o ormeggiarsi nella predetta fascia di mare, previa comunicazione immediata via radio alla Capitaneria di porto-Guardia Costiera di Molfetta".

() Articolo così modificato dall'Ordinanza n. 06/2015 in data 26.02.2015 di Compamare Molfetta.*

Articolo 185

Servizio di guardiania

1. Nessuna nave può essere posta in disarmo o in demolizione in porto senza autorizzazione della Capitaneria di Porto di Molfetta, che ha facoltà di limitare il numero dei permessi in relazione alle esigenze del traffico.

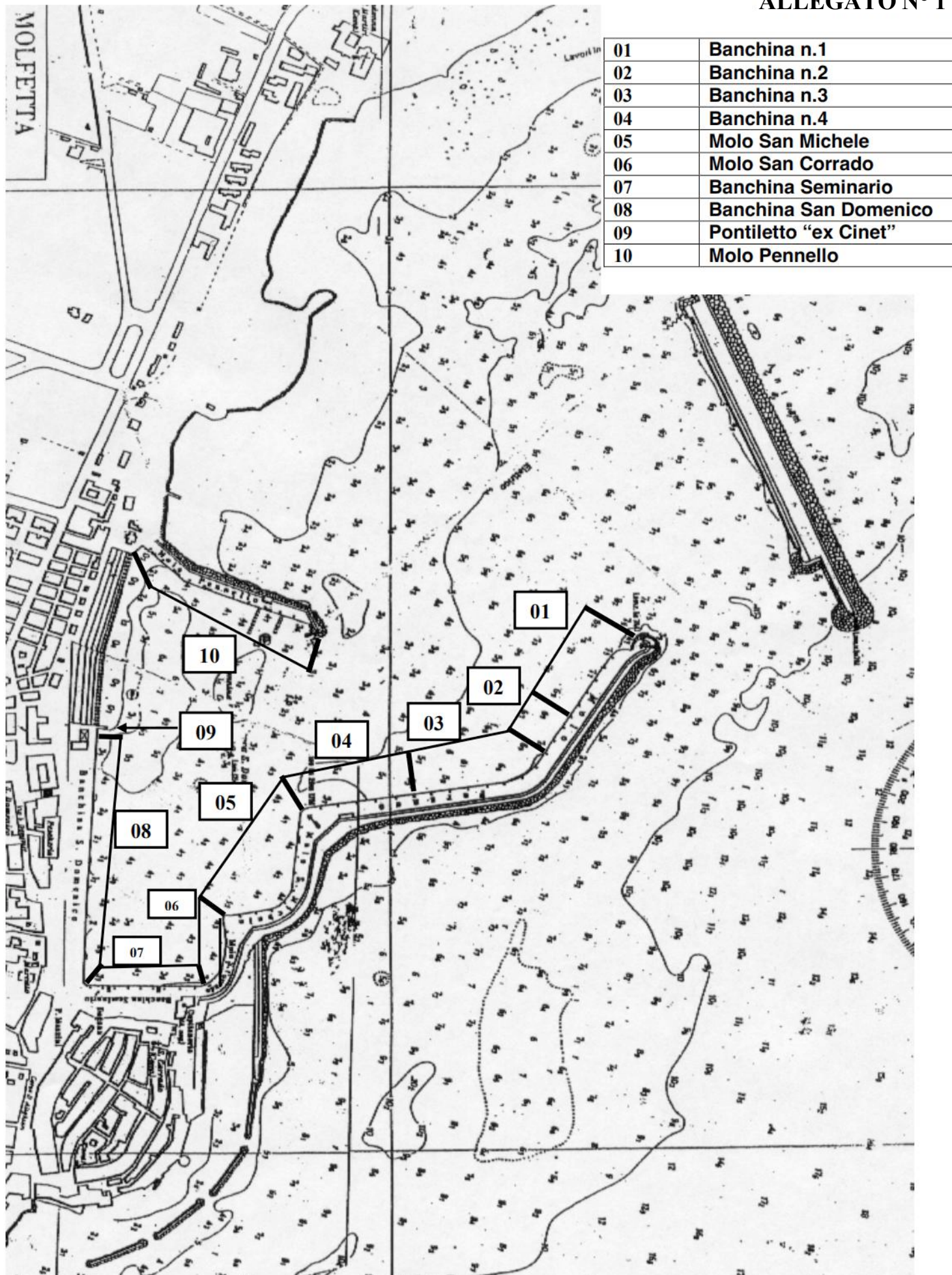
2. Sulle navi in disarmo devono essere sempre presenti a bordo guardiani, in possesso di adeguato titolo professionale marittimo, nel numero stabilito di volta in volta dalla Capitaneria in funzione del tipo di nave.

3. I marittimi di guardiania dovranno comunque essere idonei, in termini di numero e qualifiche professionali, a movimentare l'unità con breve preavviso laddove venga disposto dall'Autorità Marittima, anche a voce, per necessità di carattere operativo.

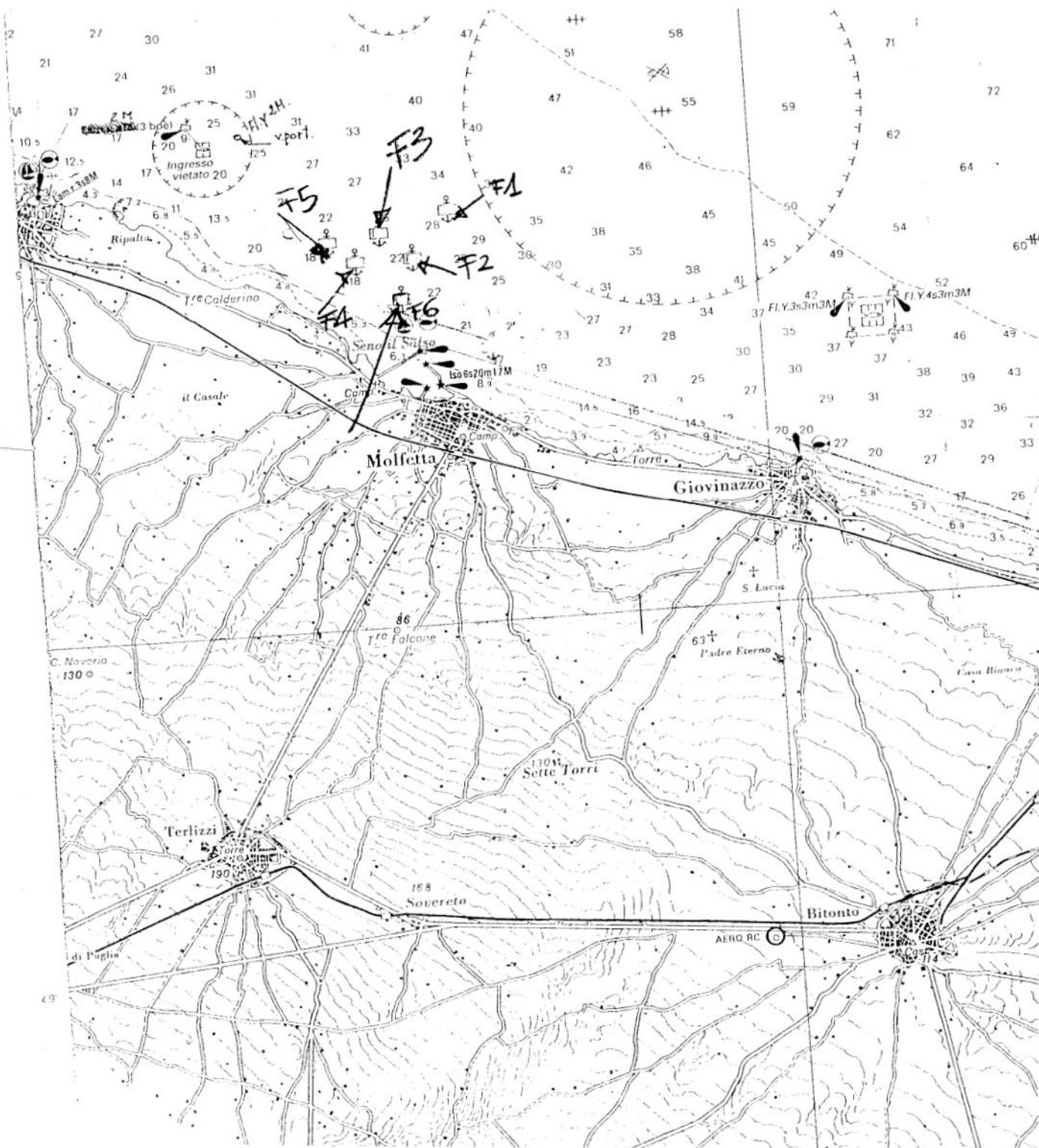
Articolo 186

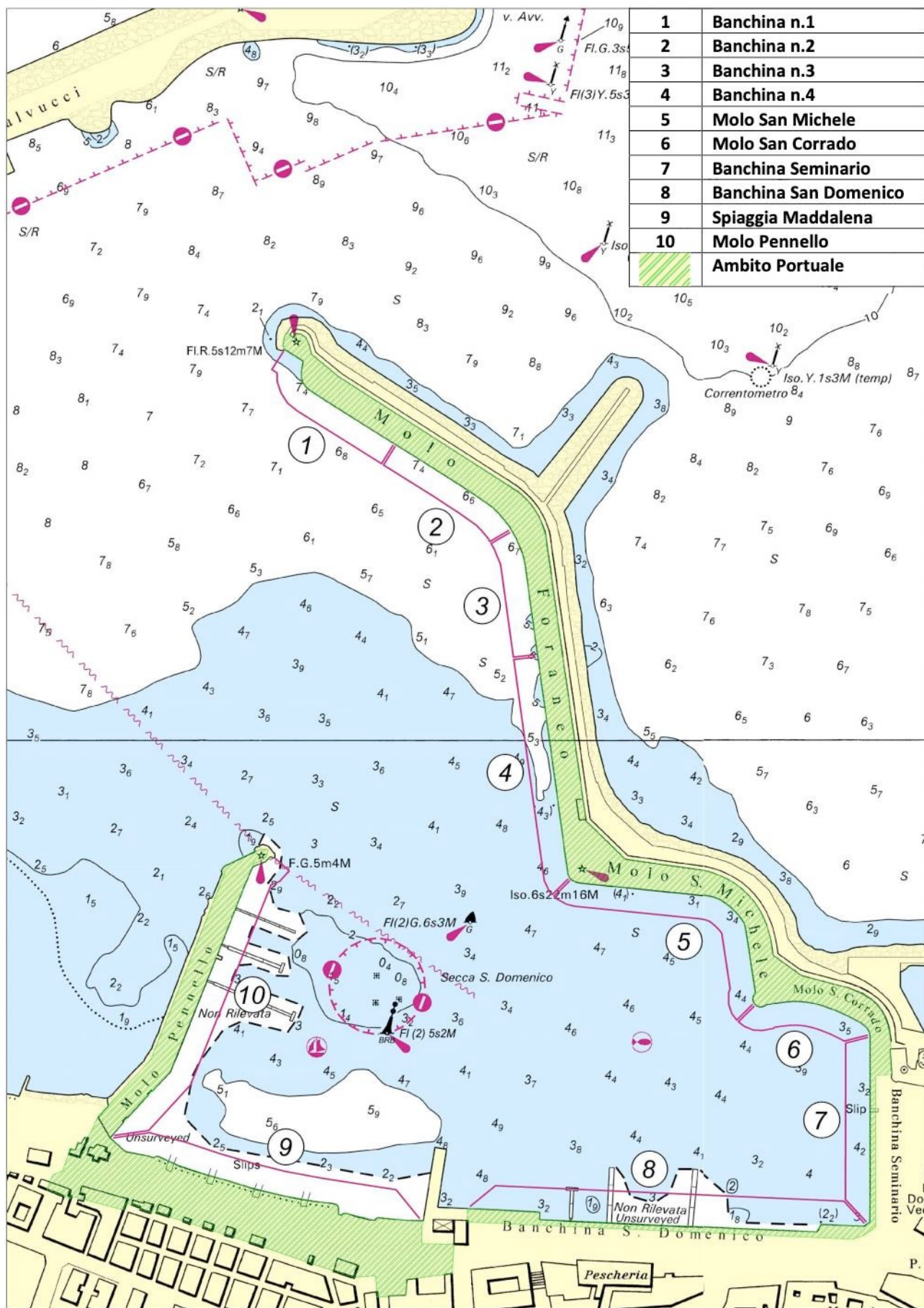
Disposizioni finali

Per quanto non disposto nel presente Regolamento, si applicano le norme di cui al Codice della Navigazione e relative regolamento di esecuzione, nonché tutte le altre norme vigenti in materia.



PUNTI DI FONDA FUORI AREA DI PILOTAGGIO						
F1	LAI.	41° 14'. 2	N	LONG.	016° 35'. 9	E
F2	LAI.	41° 13'. 8	N	L()NG.	016° 35'. 4	E
F3	LAI.	41° 14'. 1	N	LONG.	016° 35'. 0	E
F4	LAI.	41° 13'. 7	N	LONG.	016° 34'. 7	E
F5	LAI	41° 13'. 9	N	LONG.	«16° 34'. 3	E
pur TU DI FON DA IN FERN OI AGGIO AREA DI						
F(i)	LAI	41° 13'. 3	N	LONG.	016° 35'. 2	U





Marca
da bollo



Capitaneria Porto Molfetta

**Servizio Sicurezza della Navigazione e Portuale
Sezione Tecnica e Difesa Portuale**

N° / .

VISTA: l'istanza presentata in data da _____

5

intesa ad ottenere l'autorizzazione all'operazione di bunkeraggio di **tonn.** _____
di gasolio a mezzo autobotte;

VISTO: l'art. 4 del "Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio nei porti del Circondario Marittimo di Molfetta", approvato con Ordinanza n.05/2003 in data 03.02.2003 della Capitaneria di Porto di Molfetta;

NULLA OSTA

ad eseguire l'operazione richiesta alle condizioni previste dal sopradetto Regolamento, ed in particolare:

1. L'impiego di autobotti per le operazioni di bunkeraggio è limitata esclusivamente ai prodotti di categoria "C" di cui al Titolo II art. 1 del D.M. 31.07.1934 (combustibili liquidi con punti di infiammabilità superiore a 65° C ed inferiore a 125° C);
2. Il tenore di zolfo del combustibile che sarà fornito alla succitata unità dovrà essere quello stabilito dall'art.295 del Decreto Legislativo 152/2006, come modificato dal Decreto Legislativo n.205 del 09.11.2007;
3. il bunkeraggio non può aver luogo in caso di cattive condizioni meteorologiche o di maltempo accompagnato da scariche atmosferiche e, se iniziato, deve essere immediatamente sospeso. Le operazioni non devono essere iniziate prima della mezz'ora antecedente il sorgere del sole e devono concludersi entro il tramonto dello stesso;
4. è vietata la contemporanea presenza sottobordo di più di un'autobotte. Non potrà operarsi, simultaneamente dall'autocisterna e dal rimorchio;
5. **la quantità massima di prodotto erogabile non può essere superiore a 30 tonnellate per ogni autobotte.**
Se il prodotto da fornire è contenuto in più autobotti, queste devono recarsi sottobordo solo quando la nave è pronta a ricevere il rifornimento, uscendo immediatamente dopo aver ultimato le operazioni.;
6. in attesa di ottenere il via libera dalla nave l'autobotte potrà sostare temporaneamente a ridosso del muro paraonde del Molo S. Corrado, nello spazio compreso tra la Capitaneria di Porto e il bilico doganale. La sosta delle autocisterne in tale zona è sottoposta alle seguenti condizioni:
 - > i conducenti non possono allontanarsi dai veicoli (artt. 80 e 84 Reg. Cod. Nav.) durante tutto il periodo della sosta. In caso di inadempienza la Capitaneria di Porto, per motivi di sicurezza portuale, disporrà, in danno degli autisti allontanatisi dagli automezzi, la vigilanza antincendio con apposite "guardia ai fuochi";
 - > ogni autocisterna deve essere dotata dei prescritti apprestamenti di sicurezza (antincendio ed antinfortunistici) e sabbia per contenere eventuali sbandimenti.
7. Le autobotti destinate ad effettuare bunkeraggio nel porto di Molfetta devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
 - > essere dotate di baglietti da sistemare sotto i giunti metallici delle manichette;
 - > essere dotate di pompa antideflagrante omologata, qualora il rifornimento si effettui con l'impiego della pompa dell'autobotte;
 - > essere rispondenti alle modalità costruttive previste dalle norme dell'Associazione Nazionale Controllo Combustibile e dell'Ispettorato della Motorizzazione Civile, nonché di quelle contenute nel D.M. 31.07.1934 e succ. mod., nel Codice della Strada e nel codice A.D.R.;
8. le motrici ed i rimorchi devono essere in possesso delle abilitazioni e delle certificazioni previste per il trasporto su strada dei prodotti infiammabili, dotati di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di reti

parascintille alle tubazioni, nonché di almeno n.2 estintori portatili da non meno di Kg.9 di tipo omologato ed adeguati per l'incendio da idrocarburi (schiuma o polvere), che devono essere collocati nei pressi delle manichette impiegate per il rifornimento, unitamente ad un contenitore di sabbia umida della capacità di Kg. 50 ed attrezzi per lo spandimento della stessa, **nonché almeno 2 manichette collegate alla linea antincendio della nave, pronte all'uso, dotate di boccalino nebulizzatore;**

9. le autobotti ed i rimorchi devono essere provviste di reti parascintille alle tubazioni di scarico del motore, di adeguata messa a terra per le scariche elettrostatiche, di pompa di tipo idoneo e di almeno n.2 (due) estintori portatili da non meno di Kg.9 di tipo omologato e adeguati per gli incendi da idrocarburi (schiuma — polvere); le stesse autobotti devono essere rispondenti alle modalità costruttive e di mantenimento in esercizio richieste dal D.M. 08.08.1980 e successive modificazioni. Non possono essere autorizzate ad effettuare il bunkeraggio le autocisterne per le quali non venga esibito il libretto della cisterna dal quale risulti l'aver avuta registrazione della prova di tenuta e verifica di buon funzionamento dell'equipaggiamento con validità triennale, nonché della prova di pressatura con validità sessennale;
10. l'autobotte deve essere accuratamente fermata con cunei posti sotto le ruote motrici e deve essere posizionata in modo da essere pronta per l'uscita di emergenza dal porto. Il conducente dell'autobotte deve rimanere sempre presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza. Ultimata l'operazione di rifornimento il veicolo deve prontamente abbandonare l'ambito portuale;
11. durante l'esecuzione di tali operazioni dovrà essere assicurato apposito servizio di vigilanza a terra. Tale servizio potrà essere assicurato dal Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco o dal servizio "Guardia Fuochi" abilitata con squadre composte da 3 unità;
12. il Capo Squadra del servizio integrativo antincendio, sia esso dei Vigili del Fuoco che di ditta privata, vigilerà sulla corretta esecuzione delle operazioni di bunkeraggio, informando tempestivamente, tramite VHF/FM canale 12, l'Autorità Marittima di ogni eventuale violazione alle norme contenute nel Regolamento per il bunkeraggio di combustibili liquidi alle navi, ai pescherecci e alle unità da diporto all'ormeggio nei porti del Circondario Marittimo di Molfetta;
13. prima di iniziare le operazioni di bunkeraggio il Comandante della nave deve verificare tutte le dotazioni antincendio di bordo siano in buono stato e regolarmente funzionanti. Il Comandante dell'unità deve, inoltre, predisporre un servizio continuo di vigilanza antincendio a mezzo dell'equipaggio, che deve mantenere disponibile e pronto all'uso tutte le dotazioni antincendio di bordo;
14. nei pressi delle manichette impiegate per il rifornimento devono essere collocati almeno due estintori idonei per incendi di tipo "B", di capacità non inferiore a lt.10 ciascuno, ed un contenitore di sabbia umida con attrezzi per il lancio; prima dell'inizio e durante le operazioni di bunkeraggio, il Comandante della nave e gli addetti delle Ditte rifornitrici devono verificare che lo specchio acqueo circostante sia e rimanga sempre pulito. Il Comandante dell'unità impegnata nelle operazioni deve porre in essere ogni misura preventiva e successiva per evitare colature in mare e sulla banchina, disponendo che il proprio personale addetto al bunkeraggio vigili continuamente onde evitare qualsiasi dispersione di liquido;
15. in nessun caso devono essere effettuati travasi in fusti o altri recipienti di bordo, anche se fissi, che non risultino approvati e certificati dall'Organismo affidato dello Stato di bandiera della nave o dal R.I.Na. per tale uso, né travasi dal rimorchio alla motrice;
16. le navi intente alle operazioni devono tenere a riva il segnale "B" del Codice Internazionale dei Segnali;
17. il Comandante dell'unità rifornita deve essere pronto a muovere in qualsiasi momento per motivi di sicurezza nave e/o portuale, e pertanto l'equipaggio necessario per la guardia della stessa deve permanere a bordo durante tutte le operazioni. Tra la nave, l'autobotte e il sistema di manichette deve essere stabilita l'equipollenza elettrica (cavo di messa a terra); tutti gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli della cucina, ed i motori devono essere provvisti di parascintille;
18. per tutta la durata del rifornimento intorno alla nave e all'autobotte per un raggio di metri 25 non devono essere presenti altri automezzi o persone estranee all'operazione. A tale scopo la zona interessata dovrà essere opportunamente transennata oppure recintata con paletti mobili a cura del Comando di bordo e segnalata con cartelli recanti la scritta "VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE". Per un raggio di metri 200 dalla zona di rifornimento, e per tutta la durata dello stesso, non devono essere effettuati lavori con l'impiego di fiamma libera di qualsiasi natura o che comunque possano generare scintille o calore;
19. allo scopo di non interrompere le operazioni di imbarco/sbarco merci delle navi non impegnate nelle operazioni di bunkeraggio è tuttavia consentito il transito massimo di n.2 (due) camion, a condizione che durante il transito degli stessi sia sospeso il pompaggio del combustibile liquido e che i medesimi, dotati di parascintille per gli scarichi del motore, procedano a passo d'uomo e a ridosso del muro paraonde. Tale deroga non si applica ai mezzi che trasportano prodotti infiammabili di qualsiasi tipo e genere;
20. le operazioni di rifornimento devono essere effettuate con ordine e sollecitudine, sotto il diretto controllo di un Ufficiale della nave all'uopo designato, per l'applicazione delle disposizioni richiamate nel presente Regolamento. Durante il rifornimento la nave deve sospendere le operazioni commerciali, devono essere sospese le attività commerciali, nonché i lavori di qualsiasi genere che possano provocare fonti di calore, scintille, fiamme;

21. le tubazioni di carico devono essere in ottimo stato. Le manichette utilizzate per le operazioni di bunkeraggio debbono essere costruite in conformità alle norme EN 1765 o BS 1435, collaudate all'atto della fornitura e periodicamente controllate e pressate ogni dodici mesi indipendentemente dal numero di ore di lavoro, allo scopo di accertare la loro integrità, come previsto nella Circolare del Ministero delle Trasporti e della Navigazione — Unità di Gestione delle Infrastrutture per la Navigazione e Demanio Marittimo n.105 del 21 settembre 2000.. Ogni manichetta deve essere dotata di apposito certificato sul quale debbono essere riportate, tra l'altro, le condizioni massime di esercizio; queste ultime devono essere stampigliate anche su ogni singola manichetta, giusta quanto previsto dal D.M. 03.05.1984. I relativi certificati, copia dei quali deve essere esibita a richiesta del personale che effettua i controlli, devono contenere le seguenti informazioni:

H massima pressione di esercizio;

H massima temperatura di esercizio (per manichette acquistate dopo il 01.07.2002);

H prodotti per i quali sono riconosciute idonee;

H data e pressione di collaudo;

H certificato di collaudo.

I dati di identificazione delle manichette devono essere stampigliati sulle flange o sulle manichette stesse.

22. Prescrizioni particolari:

H Le operazioni avranno inizio alle ore del giorno e termineranno alle ore
automezzo/i targato/i rimorchio

automezzo/i targato/i

/// //

rimorchio /////

H _____

Molfetta, lì _____

d'ordine
IL CAPO SEZIONE TECNICA

Per accettazione delle clausole:

IL COMANDANTE DELLA M/n " _____ ,

IL RESPONSABILE SERVIZIO DEL
INTEGRATIVO ANTINCENDIO

AUTISTA AUTOBOTTE



**Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
MOLLETTA**

Il sottoscritto
In qualità di
Della Ditta
dovendo eseguire i lavori di.....

.....
.....
.....
.....
.....

a bordo dell'unità denominata
iscritta al n° dei Registri / Matricole di
..... bandiera
.....ormeggiata alla banchina. del porto di Molfetta.

CHIEDE

Il nulla osta all'uso di fiamma per l'esecuzione dei lavori che avranno inizio alle ore.....
del giorno ed ultimati alle ore del giorno.....,
con l'impiego del sottototato personale (*elencare il personale addetto all'esecuzione dei lavori di
saldatura, specificando le posizioni INAIL ed INPS*):

.....
.....
.....
.....
.....

Si dichiara, inoltre, che durante i lavori saranno adottate tutte le cautele necessarie previste
dall'Ordinanza n. 07/2003 in data 19.02.2003, in materia di sicurezza del lavoro con uso di fiamma
e prevenzione incendi.

Molfetta, li _____

Firma del titolare della Ditta

Si allega:

- ☐ Certificato di non pericolosità, attestante che i lavori in questione rientrano in quelli per cui si può ricorrere alla procedura semplificata.;
- ☐ Certificato di gas free, attestante che i lavori in questione rientrano in quelli per cui si può ricorrere alla procedura semplificata;
- ☐ Dichiarazione del Comandante/Armatore;
- ☐ Piano di lavoro e prevenzione.

Dichiarazione del comandante/armatore di unità ormeggiata nel porto di Molfetta resa ai fini del rilascio del nulla osta ai lavori con uso di fonti termiche a bordo, con procedura semplificata

**Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica
MOLFETTA**

Il sottoscritto
in qualità di Comandante/Armatore dell'unità denominata.....
iscritta al n° dei Registri / Matricole di
bandiera TSL
adibita al servizio (traffico/rimorchio/pesca/servizi tecnici/altro - specificare),
ormeggiata alla banchina del porto di Molfetta, dovendo eseguire / far eseguire i lavori
descritti nel piano di lavoro allegato all'istanza presentata in data dal Sig.
..... Datore di lavoro della Ditta.....

DICHIARA

- ☐ Di aver elaborato il piano di sicurezza riguardante la valutazione dei rischi ai sensi del Decreto Legislativo 272 e, ricorrendo i presupposti quello previsto dal Decreto Legislativo 626/94;
- ☐ Di rispettare le normative vigenti in materia di prevenzione ed assicurazione del lavoratore, nonché di essere regolarmente iscritto all'IPSEMA/INPS;
- ☐ I lavori di che trattasi non comportano l'immobilizzazione dell'unità;
- ☐ I lavori di che trattasi comportano l'immobilizzazione dell'unità, per cui si rispetterà una adeguata distanza di sicurezza dalle altre navi ormeggiate in vicinanza, tale che sia scongiurato il pericolo di propagazione di una eventuale incendio e si conferma la disponibilità, a richiesta dell'Autorità Marittima, all'impiego di rimorchiatore per eventuali manovre di disormeggio d'emergenza.

(contrassegnare la voce che ricorre)

Prima di iniziare i lavori programmati:

- Si predisporrà il personale ed i mezzi occorrenti per la rilevazione e/o lo spegnimento di eventuali incendi, che saranno mantenuti per tutta la durata dei lavori;
- Si provvederà a verificare l'efficienza degli apparecchi e degli impianti di estinzione incendi, che saranno tenuti pronti all'uso;
- Le operazioni di saldatura saranno eseguite con la contemporanea presenza, oltre che dell'addetto alla saldatura, anche di un secondo operatore con funzioni di sorveglianza, formato secondo le procedure di cui al D.M. 10/03/1998;
- Si accerterà che in prossimità del punto in cui si effettueranno i lavori non vi siano sostanze infiammabili e/o combustibili e/o comburenti;
- Se si eseguiranno saldature ad un'altezza superiore dal piano di calpestio, e comunque ogni volta che sia possibile si utilizzeranno teli ignifughi di protezione;
- Si avrà cura di verificare che le vie di uscita o le sfuggite di sicurezza siano facilmente accessibili e non ostruite da materiale ingombrante;
- Si accerterà della disponibilità a bordo di un idoneo ed efficiente apparecchio di comunicazione, per informare immediatamente, in caso di necessità, l'Autorità Marittima ed i Vigili del Fuoco;

- Le apparecchiature da impiegare saranno munite di collaudo in corso di validità e mantenute nelle condizioni prescritte;
- Durante l'effettuazione dei lavori, a bordo dell'unità non saranno presenti attrezzature/bombole di riserva, ad eccezione di quelle di uso immediato;
- Si verificherà che le zone interessate dai lavori ed al transito delle persone abbiano buone condizioni di visibilità, in mancanza l'illuminazione sarà realizzata con impianto elettrico indipendente da quello di bordo;
- Durante l'uso di fiamma non verranno effettuate altre operazioni incompatibili o che interferiscano con le lavorazioni a caldo;
- Per lavori da effettuare a parti coibentate o rivestite con materiale combustibile sarà preventivamente rimossa la coibentazione o il rivestimento.

Nel caso di lavori di taglio con cannello ossiacetilenico o di saldatura ossiacetilenica:

- I cannelli saranno muniti di valvola di sicurezza, le condutture di gomma saranno in perfetto stato di conservazione;
- Nel corso dei lavori le bombole di acetilene o altro gas infiammabile saranno tenute lontano da fiamme libere, in posizione verticale, assicurate mediante staffe su appositi carrelli e quando non in uso saranno tenute fuori bordo, protette dall'apposito cappellotto a vite;
- Si accerterà che non siano utilizzati elementi di qualunque genere in rame e si informeranno gli operatori che il contatto fra questo metallo e l'acetilene dà luogo ad un composto esplosivo;
- Il personale di sorveglianza si accerterà che le scorie roventi non cadano sui tubi in gomma d'alimentazione del cannello, su cavi elettrici o su recipienti di cui non si conosce il contenuto;
- L'apparecchiatura non sarà maneggiata con mani unte o stracci sporchi di grasso in quanto tali sostanze possono facilmente infiammarsi a contatto con l'ossigeno compresso.

In caso di saldatura elettrica:

- Sarà disposto un adeguato sistema di ventilazione ed aspirazione localizzata dei fumi nel caso si operi in locali chiusi;
- Il personale di sorveglianza disporrà di estintori a polvere o a CO₂, e sarà istruito sul divieto di usare acqua per spegnere eventuali incendi;
- I materiali combustibili e gli arredi saranno protetti dall'impatto di particelle incandescenti, con teli ignifughi (non in amianto);
- Nei locali ove non sarà possibile procedere a schermatura di protezione, non saranno eseguite altre lavorazioni in contemporanea con la saldatura.

Si dichiara, inoltre, di conoscere le disposizioni dettate dal Decreto Legislativo n°272/1999 e dall'Ordinanza n° 07/2003 in data 19.02.2003, della Capitaneria di Porto di Molfetta, che saranno osservate e fatte osservare dal personale incaricato dei lavori.

Si dichiara, infine, di aver concertato con il responsabile dei lavori della Ditta ogni utile azione e scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori, e di aver informato il proprio equipaggio ed ogni altra persona interessata.

Molfetta, li _____

Il Comandante o l'Armatore

Per presa visione:

Il datore di lavoro della Ditta

Piano di lavoro e prevenzione
(Ex Art. 38 Decreto Legislativo n° 272/1999)

Misure di prevenzione e sicurezza in caso di uso di miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica, delle operazioni di ossitaglio) relativo ai lavori con uso di fiamma da effettuare sull'unità denominata iscritta al n° dei Registri / Matricole di bandiera TSL.....
costruita il ; i lavori avranno inizio il giorno.....
e termine il.....

1. Estremi anagrafici del datore di lavoro e del responsabile dei lavori:

.....
.....
.....

2. Descrizione generale del lavoro (specificare le tipologie delle attività; se è previsto il contatto con parti coibentanti specificare la natura del materiale coibente).

.....
.....
.....
.....
.....

In particolare:

- se si dovrà operare su parti coibentate in amianto: descrivere le procedure da adottare;
- se si dovrà operare su coibentazione su materiali contenenti amianto: redigere il relativo piano di lavoro ai sensi dell'art. 34 del Decreto Legislativo n° 277/1991;
- se si dovrà operare su parti verniciate: descrivere le procedure da adottare;
- se si dovrà operare in altezza: descrivere le procedure da adottare.

3. Condizioni ambientali e di agibilità, comprese le indicazioni relative all'illuminazione dei locali; (*allegare il certificato di non pericolosità o il certificato di gas free del chimico del porto*).

4. Sequenza dei lavori, mediante descrizione del lavoro e localizzazione (*sovracoperta, sottocoperta, in locale angusto, ecc.*)'.

- 1^A fase
.....
- 2^A fase
.....
- 3^A fase
.....
- ecc.
.....

5. Materiali esistenti nell'ambiente di lavoro (*specificare*)'.

- infiammabili.....
- esplosivi
- tossici
- non pericolosi
- altro

6. Numero di lavoratori addetti, distinti per categoria (con indicazione dei nominativi e della qualifica), '.

- Saldatori n°
- Carpentieri n°;
- Elettricisti n°;
- Sabbiatori n°;
- Gruisti n°;
- Verniciatori n°

7. Elenco delle macchine, degli impianti ed attrezzi da utilizzare:

- saldatrice elettrica n°
- cannelli per saldatura o taglio ossiacetilenico n°
- particolare tipo di saldatrice (descrivere) n°
- utensili elettrici portali (descrivere) n°
- compressore n°
- utensili ad aria compressa (descrivere) n°
- apparecchi di sollevamento (ri/>0, n° matricola, data ultimo collaudo) n°
- sabbiatrice n°
- altro n°

8. Opere provvisorie previste:

- ponteggi metallici ;
- ponti a sbalzo;
- ponti a cavalletto;
- ponti o sedei sospesi;
- altro;

9. Energia elettrica da utilizzare:

- gruppi elettrogeni barellati;
- rete di distribuzione di bordo;
- rete di distribuzione a terra;
- presenza di protezione di sovraccarico e cortocircuito;

10. Sistemi di verniciatura e tipo di vernici da utilizzare;

11. Misure di prevenzione da adottare:

- contro la caduta di persone (ponteggi regolamentari, parapetti, scale agevoli, cinture di sicurezza;
- contro la caduta o proiezione di materiale (protezione dei posti di lavoro, elmetti, occhiali, scarpe con puntale, guanti, ecc.);
- contro i rumori e le vibrazioni;
- contro il pericolo di intossicazione (estrattori, ventilatori, maschere, segnalatori di mancanza d'ossigeno, ecc.);
- contro il pericolo d'incendio (tipi di estintore e data ultima verifica, segnalatori di fumo, eventuale piano d'evacuazione, ecc.);

contro il pericolo di elettroconduzione (impianti di messa a terra, tensione di lavoro utilizzata per utensili portatili e lampade portatili, ecc.);

12. Procedure di sicurezza da adottare durante l'esecuzione dei lavori e relativi all'equipaggio (da segnalare al Comandante dell'unità)'.
.....
.....
.....
.....

13. Misure sanitarie ed igieniche:

- visite mediche periodiche;
- posizioni delle cassette medicinali, approntamento dell'eventuale locale infermeria;
- eventuale predisposizione del locale pasti.

14. Saranno adempiuti gli obblighi previsti all'art. 7 del Decreto Legislativo n°626/1994.

Si dichiara, infine, di aver concertato con il Comandante/Armatore dell'unità ogni utile azione, scambiato ogni informazione necessaria all'esecuzione in perfetta sicurezza e regola d'arte dei lavori e di aver informato i propri lavoratori ed ogni altra persona interessata.-

Molletta..... Il datore di lavoro

Alla Capitaneria di Porto di

MOLFETTA

Ricevuta il alle ore _____

N° Registro _____

(timbro e firma)

COMUNICAZIONE DI VARO/ALAGGIO UNITA' NAVALE PRESSO CANTIERI NAVALI

Il sottoscritto nato a() il _____
 _____ e residente a () in Via/Piazza _____
 _____ n., in qualità di proprietario / armatore / comandante (1)
 dell'unità da traffico / pesca / diporto (1) denominata _____
 iscritta al n. dei registri di _____ ed avente le seguenti caratteristiche:

- materiale di costruzione: _____
- lunghezza mt. _____
- larghezza mt. _____
- Stazza Lorda tonn. _____
- quantitativo di carburante presente a bordo _____ (litri/tonn.)(1)

COMUNICA

che la suddetta unità navale sarà alata/varata(2) presso il cantiere

_____ (indicare nome cantiere) il giorno

_____ / _____ / alle ore _____ per l'esecuzione dei lavori di seguito

specificati: _____

Congiuntamente con il titolare del cantiere navale si **DICHIARA:**

- di essere a conoscenza dell'ordinanza n°28/2008 in data 17.06.2008 (Regolamento del Porto) della Capitaneria di porto di Molfetta e di attenersi alle prescrizioni contenute nella stessa in particolare del Titolo Vili;
- che l'operazione di alaggio e varo sarà effettuata con mezzi ed attrezzature idonee, soprattutto in relazione al rapporto tra il dislocamento dell'unità navale e la portata delle stesse;
- di porre in essere ogni possibile cautela affinché non si verifichino danni alle banchine ed alle infrastrutture portuali in genere;
- che il personale addetto all'effettuazione dell'operazione è competente, qualificato ed informato di quanto previsto dalla normativa in materia di sicurezza ed igiene del lavoro;
- che il responsabile alla sicurezza per l'operazione da effettuare è: _____
- che nel caso lo specchio acqueo interessato dall'operazione non fosse libero per effettuare l'attività in sicurezza, si darà inizio all'alaggio/varo non appena saranno nuovamente garantite le condizioni di massima sicurezza;
- di essere a conoscenza che immediatamente dopo il termine dell'operazione, il comandante dell'unità navale dovrà recarsi presso la locale Autorità Marittima per regolarizzare la posizione amministrativa dell'unità e del personale imbarcato;
- di manovrare l'Autorità Marittima, per tutti i danni a cose e/o persone che dovessero verificare durante le operazioni di alaggio e/o varo.

_____, _____
 (Luogo) (Data)

L'Armatore/Proprietario/Comandante dell'Unità

Il Titolare del Cantiere

(1) Depennare come opportuno

(2) Depennare come opportuno (va presentata una comunicazione per l'alaggio ed una per il varo).

ALLEGATO 8

MODULO DI DICHIARAZIONE CONTENENTE LE INFORMAZIONI DA NOTIFICARE PRIMA DELL'ENTRATA NEL PORTO - All. III di cui all'art. 6 D.L. N.182 24-06-03 STATEMENT AS PER REGUL. EC 2000/59/CE

NOME NAVE / VSL'S NAME	NOM INT. / CALL SIGN	NR IMO / IMO NBR	BANDIERA / FLAG	ETA	ETD	PORTO DI PROVENIENZA LAST PORT OF CALL	PORTO DI DESTINAZIONE NEXT PORT OF CALL

ULTIMO PORTO & DATA IN CUI SONO STATI CONFERITI I RIFIUTI DI BORDO LAST PORT AND DATE WHERE RESIDUES OR GARBAGE HAVE BEEN DISPOSED ASHORE	INTENDETE CONFERIRE TUTTI / ALCUNI / NESSUNO DEI RIFIUTI IN IMPIANTI DI RACCOLTA PORTUALI? DID YOU WISH TO DISPOSE ASHORE ALL / SOME / ANY OF THE RESIDUES?		
	TUTTI / ALL	SI / YES	NO
	ALCUNI / SOME	SI / YES	NO
	NESSUNO / ANY	SI / YES	NO

TIPO / KIND	RIFIUTI DA CONFERIRE RESIDUES TO BE DISPOSED ASHORE M3/CBM	CAPACITA' DI STOCCAGGIO MASSIMA DEDICATA DEDICATED MAX STORAGE CAPACITY M3/CBM	QUANTITATIVO DI RIFIUTI TRATTENUTO A BORDO QUANTITY OF RESIDUES KEPT ON BOARD M3/CBM	PORTO IN CUI SARANNO CONFERITI I RIFIUTI RESTANTI PORT WHERE RESIDUES WILL BE DISPOSED ASHORE	QUANTITATIVO DI RIFIUTI CHE SARA' PRODOTTO TRA LA NOTIFICA ED IL SUCCESSIVO SCALO QUANTITY OF RESIDUES THAT WILL BE PRODUCED TILL NEXT PORT M3/CBM
-------------	---	--	--	--	---

OLI USATI / EXHAUST OILS

FANGHI / SLUDGES					
ACQUA DI SENTINA / BILGE WATERS					
ALTRI (SPECIFICARE) / OTHERS (SPECIFY)					

RIFIUTI / GARBAGE

RIFIUTI ALIMENTARI / KITCHEN GARBAGE					
RIFIUTI ALIMENTARI DI CUI AL D.M. 22/05/2001 KITCHEN EDIBILE ITEMS NOT EC ORIGIN					
RIFIUTI SANITARI / SANITARY GARBAGE					
PLASTICA / PLASTIC					
ALTRO (SPECIFICARE) / OTHERS (SPECIFY)					
RESIDUI ASSOCIATI AL CARICO (*) (SPECIFICARE) / RESIDUES CONNECTED TO THE CARGOES (*) (SPECIFY)					
RESIDUI DEL CARICO (1) (SPECIFICARE) / CARGOES RESIDUES (1) (SPECIFY)					

(1) PUO' TRATTARSI DI STIME / MAY BE AN ESTIMATION

(*) CONTRASSEGNARE LA CASELLA APPROPRIATA / PLEASE MARK PROPER SPACE

NOTE / REMARKS

- TALI INFORMAZIONI POSSONO ESSERE USATE PER I CONTROLLI DEGLI STATI DI APPRODO E PER ALTRI SCOPI CONNESSI CON LE ISPEZIONI
THE ABOVE INFO CAN BE USED FOR THE CALLING STATES CONTROL PURPOSES AND OR FOR INSPECTIONS PURPOSES
- IL PRESENTE MODULO DEVE ESSERE COMPILATO IN OGNI SUA PARTE / THE PRESENT FORM IS TO BE COMPLETELY FILLED

IO SOTTOSCRITTO DICHIARO CHE LE SUDETTE INFORMAZIONI SONO CORRETTE E CHE A BORDO VI E' UNA CAPACITA' DEDICATA SUFFICIENTE PER STOCCARE TUTTI I RIFIUTI
PRODOTTI TRA IL MOMENTO DELLA NOTIFICA ED IL SUCCESSIVO PORTO IN CUI SARANNO CONFERITI I RIFIUTI.

/ THE UNDERSIGNED STATES THAT THE ABOVE INFORMATION IS CORRECT AND THAT ON BOARD THERE IS A SUFFICIENT DEDICATED STORAGE FOR THE RESIDUES/GARBAGE
PRODUCED EFFECTIVE FROM THE NOTIFICATION TO THE NEXT CALLING PORT WHERE THE SAME WILL BE DISPOSED ASHORE.

DATA / DATE _____ ORA / TIME _____

IL COMANDANTE / THE MASTER

DITTA _____

Alla CAPITANERIA DI PORTO
70056 - MOLFETTA

<u>SPECIE DI RIFIUTI</u>	<u>QUANTITATIVI PRODOTTI</u>	<u>MODALITÀ' SEGUITE PER LO SMALTIMENTO</u>
Olii esausti		
Acque di sentina		
Fanghi		
Rifiuti alimentari		
Rifiuti sanitari		
Plastica		
Batterie al piombo esaurite		
Filtri olio motore usati		
Residui associati al carico		
Altri tipi di rifiuti, da specificare (es. reti, cavi, fusti di olio esausto, imballaggi, etc.)		

Si allegano copie dei relativi formulari di cui all'art. 15 del D.Lgs. 22/97.

Molfetta, li _____

LA DITTA

SHIP PRE-ARRIVAL SECURITY INFORMATION FORM

FOR ALL SHIPS PRIOR TO ENTRY INTO THE PORT OF AN EU MEMBER STATE
(SOLAS REGULATION XI-2/9 AND ARTICLE 6.1 OF REGULATION (EC) No. 725/2004)

**TO BE SUBMITTED TO THE COMPETENT AUTHORITY FOR MARITIME SECURITY OF THE
PORT OF ARRIVAL**

Particulars of the ship and contact details							
IMO number				Name of ship			
Port of registry				Flag State			
Type of ship				Cali Sign			
Gross Tonnage	Ti nmarsat cali numbers (if available)						
Name of Company				CSO name & 24 hour contact details			
Port of arrivai				Port facility of arrivai (ifknown)			
Port and port facility information							
Expected date and time of arrivai of the ship in port (ETA) (B/4.39.3 ISPS Code							
Primary purpose of cali							
Information required by SOLAS regulation XI-2/9.2.1							
Does the ship have a valid International Ship Security Certificate (ISSO? (XI-2 / 9.2.1.1)		YES ☐	nssc ☐	NO - why not? S		Issued by (name of Administration or RSO)	Expiry date (dd/mm/yyyy)
Does the ship have an approved SSP on board?		YES J	NO ☐	Security Level at which the ship is currently operating? (XI-2 / 9.2.1.2)		Security Level 1	Security Level 2
Location of ship at the time this report is made (B/4.39.2 ISPS Code)							
List the last ten calls at port facilities in chronological order (most recent cali first): (XI-2 / 9.2.1.3)							
No.	Date from (dd/mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Port	Country	UNLOCODE (if available)	Port facility	Security Level
1							SL=
2							SL=
3							SL =
4							SL=
5							SL =
6							SL=
7							SL =
8							SL=
9							SL=
10							SL=
Did the ship take any special or additional security measures, beyond those in the approved SSP?						YES ☐	NO ☐
If the answer is YES, indicate below the special or additional security measures taken by the ship. (XI-2/9.2.1.4)							
No. (as above)	Special or additional security measures taken by the ship						
1							
2							

3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

List the ship-to-ship activities, in chronological order (most recent first), which have been carried out during the period of the last ten calls at port facilities listed above. Expand table below or continue on separate page if necessary - insert total number of ship-to-ship activities: ☐

Have the ship security procedures specified in the approved SSP been maintained during each of these ship-to-ship activities? (XI-2 / 9.2.1.5)	YES ☐	NO ☐
If NO, provide details of the security measures applied in lieu in the final column below.		

No.	Date from (dd mm/yyyy)	Date to (dd/mm/yyyy)	Location or Longitude and Latitude	Ship-to-ship activity	Security measures applied in lieu
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

General description of the cargo aboard the ship (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 ISPS Code)			
Is the ship carrying any dangerous substances as cargo YES covered by any of Classes 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, p. 6.2, 7 or 8 of the IMDG Code?	NO ☐	If YES, confirm Dangerous Goods Manifest (IMO FAL Form 7) (or relevant extract) is attached ☐	
Confirm a copy of ship's crew list is attached (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 ISPS Code)	YES ☐	Confirm a copy of the ship's passenger list is attached (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 ISPS Code)	YES ☐

Other security related information		
Is there any security-related matter you wish to report?	YES ☐	Provide details: NO ☐

Agent of ship at intended port of arrival	
Name:	Contact details (Tel. no.):

Identification of person providing the information		
Title or Position (delete as appropriate): Master / SSO / CSO / Ship's agent (as above)	Name:	Signature:
Date/Time/Place of completion of report		

MODELLO PER LE INFORMAZIONI DI SICUREZZA DI PRE-ARRIVO DELLA NAVE
PER TUTTE LE NAVI PRIMA DELL'INGRESSO IN UN PORTO DI UNO STATO MEMBRO DELLA UE
(REGOLA SOLAS XI-2/9 E ARTICOLO 6.1 DELLA REGOLA (EC) N°725/2004)

DA PRESENTARE ALL'AUTORITÀ' COMPETENTE PER LA SICUREZZA MARITTIMA DEL PORTO
DI ARRIVO

Particolari relativi alla nave e dettagli sul contatto.								
Numero IMO				Nome della nave				
Porto di iscrizione				Stato di Bandiera				
Tipo di nave				Nom. Int.				
Stazza				Numeri di chiamata Inmarsat (se disponibili)				
Nome della Compagnia				Nome del CSO e dettagli sul contatto 24H				
Porto di arrivo				Infrastruttura portuale di arrivo (se conosciuta)				
Informazioni relative al porto e all'impianto portuale								
Data e ora di arrivo previsto della nave in porto (ETÀ) (B/4.39.3 Codice ISPS)								
Scopo primario dell'approdo								
Informazioni richieste dalla regola SOLAS XI-2/9.2.1								
La nave è in possesso di un valido International Ship Security Certificate (ISSC)? (XI-2 / 9.2.1.1)		SI ☐	ISSC ☐	NO - perché? ☐	Rilasciato da (nome dell'amministrazione o dell'RSO)		Data di scadenza (gg/mm/aaaa)	
La nave possiede un SSP approvato a bordo?	SI ☐	NO ☐	Livello di sicurezza corrente della nave? (XI-2/9.2.1.2)		Livello di sicurezza I	Livello di sicurezza 2	Livello di sicurezza 3	
Posizione della nave al momento della compilazione di questo rapporto (B/4.39.2 Codice ISPS)								
Indicare gli ultimi dieci approdi agli impianti portuali in ordine cronologico (a partire dal più recente): (XI-2 / 9.2.1.3)								
No	Data da	Data a	Porto	Paese	UNLOCODE (se disponibile)	Impianto portuale	Livello di sicurezza	
1							LS =	
2							LS =	
3							LS =	
4							LS =	
5							LS =	
6							LS =	
7							LS =	
8							LS =	
9							LS =	
10							LS =	
La nave ha preso misure di sicurezza aggiuntive o speciali, oltre quelle approvate nell'SSP? Se la risposta è sì, indicare di seguito le misure intraprese. (XI-2 / 9.2.1.4)							SI ☐	NO ☐
No. (c.s.)	Misure di sicurezza aggiuntive o speciali prese dalla nave							
1								
2								
3								
4								
5								

6						
7						
8						
9						
10						
Elencare le attività nave-nave, in ordine cronologico (a partire dalla più recente), che sono state effettuate durante il periodo degli ultimi dieci approdi agli impianti portuali elencati sopra. Espandere la tabella sotto-riportata e continuare su una pagina separate se necessario - inserire il numero totale di attività nave-nave:						
Le procedure di sicurezza specificate nell'approvato SSP sono state mantenute durante ognuna di queste attività nave-nave? (XI-2 / 9.2.1.5)					SI ☐	NO ☐
Se no, fornire i dettagli delle misure di sicurezza adottate in sostituzione nella colonna relativa sottostante.						
No.	Data da	Data a (gg/mm/aaaa)	Posizione o Longitudine e Latitudine	Attività nave-nave	Misure di sicurezza adottate	
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
IO						
Descrizione generale del carico contenuto a bordo della nave (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.5 Codice ISPS)						
La nave trasporta merci pericolose risultanti tra quelle elencate nelle Classi 1, 2.1, 2.3, 3, 4.1, 5.1, 6.1, 6.2, 7 o 8 del Codice IMDG?			SI ☐	NO ☐	Se sì, controllare che sia allegato il Manifesto delle Merci Pericolose (IMO FAL Form 7) (o estratto relativo)	
Confermare che è stata allegata una copia della lista dell'equipaggio (I.M.O. FAL Form 5) (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.4 Codice ISPS)			SI ☐	Confermare che è stata allegata una copia della lista dei passeggeri (XI-2 / 9.2.1.6 e B/4.39.6 Codice ISPS)	SI ☐	
Ulteriori informazioni relative alla sicurezza						
Desidera segnalare altra evidente problematica relativa alla sicurezza?	SI ☐	Inserire I dettagli:			NO ☐	
Agente della nave nel previsto porto di arrivo						
Nome:		Dettagli sul contatto (Tel. no.):				
Identificazione della persona che fornisce le informazioni						
Titolo o Posizione (Cancellare come appropriato): Comandante / SSO / CSO / Agente della nave (come sopra)		Nome:		Firma:		
Data/Ora/Luogo						

Modulo di dichiarazione di sicurezza tra una nave ed un impianto portuale
Form of declaration of security between a ship and a port facility

DICHIARAZIONE DI SICUREZZA - DECLARATION OF SECURITY

Nome della nave: <i>name of the ship</i>	
Porto di Immatricolazione: <i>porto of registri/</i>	
Numero IMO: <i>IMO number</i>	
Nome dell'Impianto portuale: <i>Name of port facility</i>	

La presente dichiarazione di sicurezza è valida dal al per _____
This declaration of security is valid from to for _____

le seguenti attività
the following activities _____ (elencare e descrivere le attività)

ai seguenti livelli di sicurezza - under the following security levels

Livello o livelli di sicurezza stabiliti per
 la nave
Security level for the ship

Livello o livelli di sicurezza stabiliti per
 l'impianto portuale
Security level for the port facility

L'impianto portuale e la nave convengono delle misure e delle responsabilità di sicurezza illustrate di seguito per garantire l'osservanza delle prescrizioni della parte "A" del Codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (codice ISPS)

The port facility and ship agree to the following security measures and responsibilities to ensure compliance with the requirements of part A of the International code for the security of ships and of port facilities.

L'apposizione della sigla dell'agente di sicurezza della nave o dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale in queste colonne indica che l'attività in questione verrà effettuata, conformemente al piano pertinente approvato da: <i>The affixing of the initials of the SSO of PFSO under</i>

Attività - Activity	L'impianto portuale <i>The port facility</i>	La nave <i>The ship</i>
Esecuzione di tutti i compiti legati alla sicurezza <i>Ensuring the performance of all security duties</i>		
Sorveglianza delle zone ad accesso ristretto per garantire che solo il personale autorizzato vi abbia accesso <i>Monitoring restricted areas to ensure that only authorized personnel have access</i>		
Controllo dell'accesso all'impianto portuale <i>Controlling access to the port facility</i>		
Controllo dell'accesso alla nave <i>Controlling access to the ship</i>		
Sorveglianza dell'impianto portuale, comprese le zone di attracco e le zone attorno alla nave <i>Monitoring of the port facility, including berthing areas and areas surrounding the ship</i>		
Sorveglianza della nave, comprese le zone di attracco e le zone attorno alla nave <i>Monitoring of the ship, including berthing areas and areas surrounding the ship</i>		
Movimentazione del carico <i>Handling of cargo</i>		
Consegna delle provviste di bordo <i>Delivery of ship's Stores</i>		
Movimentazione dei bagagli non accompagnati <i>Handling unaccompanied baggage</i>		
Controllo dell'imbarco delle persone e dei loro effetti personali <i>Controlling the embarkation of persons and their effects</i>		
Rapida disponibilità di sistemi di comunicazione di sicurezza tra la nave e l'impianto portuale <i>Ensuring that security communication is readily available between the ship and port facility</i>		

I firmatari del presente accordo certificano che le misure e le disposizioni di sicurezza a cui sono soggetti l'impianto portuale e la nave durante le attività

summenzionate sono conformi alle prescrizioni del Capitolo XI-2 e della parte “A” del codice, che saranno applicate conformemente alle disposizioni già indicate nei rispettivi piani già approvati o alle intese specifiche tra essi convenute e riportate in allegato.

The signatories to this agreement certify that security measures and arrangements for both the port facility and the ship during the specified activities meet the provisions of chapter XI-2 Part A of code that will be implemented in accordance with the provisions already stipulated in their approved plan or the specific arrangements agreed to and set out in the attached annex.

Fatto a il _____
Dated at ori the _____

Firma per conto e nome - <i>Signed for and on behalf of</i>	
Dell'impianto portuale <i>The port facility</i>	Della nave: <i>The ship</i>
(firma dell'agente di sicurezza dell'impianto portuale) <i>(signature of port facility security officer)</i>	(Firma del Comandante o dell'ufficiale di sicurezza della nave) <i>Signature of master or ship security officer)</i>
Nome e titolo del firmatario - <i>name and title of person who signed</i>	
Nome: <i>Name</i>	Nome: <i>Name</i>
Titolo: <i>Title</i>	Titolo: <i>Title</i>
Coordinate di contatto - Contact details (compilare come necessario - <i>to be completed as appropriate</i>) (indicare i numeri di telefono o i canali/frequenze radio) <i>Indicate the telephone numbers or the radio channels of frequencies to be used</i>	
Per l'impianto portuale: <i>For the Port Facility</i>	Per la nave: <i>For the Ship</i>

Impianto portuale
Port facility

Agente di sicurezza dell'impianto portuale
Port facility security officer

Comandante
Master

Ufficiale di sicurezza della nave
ship security officer

Compagnia
Company

Agente di sicurezza della compagnia
Company security officer

Il presente modulo di dichiarazione di sicurezza è destinato alle relazioni tra una nave ed un impianto portuale. Se la dichiarazione riguarda due navi, il modulo deve essere opportunamente modificato.

BONVA

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Corpo delle Capitanerie di porto - Guardia Costiera Autorità Marittima di MOLFETTA	
Tesserino di Back ground check	
Toscino/Cort/ n. _____ A \ \	
FOTO	Nome _____
	Cognome _____
	LMCoedMadIMidU/nare«Wrf°o/M»* _____
	SwirtiCumpum _____
Firma del Titolare/Signature of the holder _____	

Il Titolare del petente decumano ha superato pontisamente i ceenrolli di BGC a nonna del PNS.M rev.1 - porte IV - approvato con decreto MIMS n. 287 del 20.09.2022 - ed è autorizzato al accedere, previo consenso del terminalInta/PfISO, a: Porto di MOLFETTA Impunti portuali ITM0LO01 (Banchine 1,2 e 3 del -Molo Foraneo"). T°e holderof Bui card lvi tuccsfstfity pat°ed thè BGC in actordance _____ "Uh MIMS decite n. 2XT of20.09.2022 - and s auithomcd - «u6,<i gl. f A IA TIT of M°aruurI t-pe/atar PfSO-Monettio: _____ Pon of MOLFETTA _____ Pontacities: ITMOL001 «"MoloForaneo". _____ VdB°J.
Rilasciato dalla C^ncria^port^Maritime Authority of MOLFETTA Firma/Signature _____ Data di rilascio, dutrol brae _____ 11 _____ Data di Kadcnza'rtwe of expin _____



Capitaneria di Porto di Molfetta

HARBOUR MASTER'S OFFICE - MOLFETTA

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Molfetta:

VISTA: l'istanza presentata in data dal Sig. nato a il e _____
 residente a in via n. _____ intesa ad ottenere l'autorizzazione ad
 accedere :
 o alla banchina n. _____ del Molo Foraneo del Porto di Molfetta;
 O a bordo della M/n ormeggiata alla banchina n. _____ del Molo Foraneo del Sig.
 _____ nata a il ed ivi residente in via
 _____ n.; _____

VISTO: il dispaccio, n.82/47122/11 in data 30.07.2004 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

VISTA: la propria Ordinanza n.09/2005 in data 02.03.2005 con la quale è stato disciplinato l'accesso pedonale alla port-facility e alle navi cui si applica il codice internazionale per la sicurezza delle navi e degli impianti portuali (ISPS CODE);

AUTORIZZA

il/la Sig.ra sopra meglio generalizzato/a ad accedere:

- ☐ alla banchina n del Molo Foraneo;
- ☐ a bordo della M/n di bandiera ormeggiata alla banchina n. _____ del Molo Foraneo.

La presente autorizzazione è valida

- ☐ solo per il periodo di sosta in porto della M/n, _____
- ☐ fino al giorno // // // // // // ,

e dovrà essere accompagnata da un documento di identità in regolare corso di validità. La stessa dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale preposto al controllo e alla vigilanza della port-facility, nonché al personale di bordo addetto alla sicurezza.

La validità della presente autorizzazione è altresì subordinata alla completa accettazione da parte del titolare di tutte le norme restrittive previste dal vigente Port Facility Security Pian di Molfetta (PFSP) o dal piano della nave (SSP).

Il Comandante della nave può riscontrare l'autenticità del presente provvedimento richiedendo conferma all'Autorità Marittima.

The undersigned Harbour Master
AUTHORIZES

Mr/Mrs. above generalised to enter:

- ☐ *thè quay n. of thè 'Molo Foraneo';*
- ☐ *on board thè M/ v flag moored to thè quay n. of thè 'Molo Foraneo' _____*

The present authorisation is valid:

- ☐ *only for thè period of staying in harbour of thè M/ v, _____*
- ☐ *untill // // // // // // ,*

and it has to be taken with a valid identity card. The above mentioned authorisation must be shown by request of persons in charge for control and vigilance of port-facility, as well as to shipboard personnel in charge for security.

The validity of the present authorisation, furthermore, is subordinate to the complete acceptance, by the holder, of all restrictive rules according to Molfetta's Port Facility Security Plan or Ship Security Plan.

The authenticity of this document may be verified by ship's Master from local Coast Guard Office.

Molfetta, li _____

d'ordine
IL CAPO SERVIZIO TECNICA

Alla CAPITANERIA DI PORTO
Sezione Tecnica
MOLFETTA

cp-molfetta@pec.mit.gov.it

cpmolfetta@mit.gov.it

RICHIESTA DI RILASCIO DI PERMESSO DI ACCESSO IN PORTO

Il sottoscritto _____, nato _____ a _____ () _____ il
_____ e residente in () alla via/viale/vico/piazza/piazzale _____
_____ nr. tei. Celi., _____

in qualità di TITOLARE ☐ ARMATORE ☐ OPERATORE PORTUALE ☐ AUTOTRASPORTATORE MERCE-PESCATO ☐

del/della (M/PESCA ☐ DENOMINAZIONE DITTA ☐ j già _____ in
possesto del/dei pass n°/20 _____;

D I C H I A R A

di essere a conoscenza delle norme che disciplinano la circolazione veicolare e pedonale in ambito portuale ed in particolare la Parte II Titolo I, II e III del vigente Regolamento del Porto di Molfetta emanato e reso esecutivo con l'Ordinanza nr. 28/2008 di codesta Capitaneria di Porto e ss.mm. e ii.;

C H I E D E

ai sensi dell'art. 40 del predetto Regolamento, al fine di poter svolgere la propria predetta attività, il
rilascio ☐ convalida ☐ del/i "permesso/i di accesso in porto" dei sotto elencati veicoli, per ognuno dei
quali verrà compilata specifica autodichiarazione ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n.445/2000
allegata alla presente):

Elenco veicoli e personale:

Veicolo: Marca e Modello Targa Conducente autorizzato	Mansione
_____	()
_____	()
_____	()
_____	()

Molfetta, lì _____

Il Richiedente

=====

N.B.: La dichiarazione sostitutiva va compilata in ogni sua parte e se non allegata correttamente l'istanza verrà rigettata.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ'

(artt.46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000)

Io _____ sottoscritto/a _____ nato/a _____
_____ () il // e residente in _____
_____ () via _____ n., _____ in
merito all'accertamento dei requisiti previsti per il rilascio del permesso di accesso in porto con
veicolo targato _____, presentata a codesta Capitaneria di Porto in data _____,
e consapevole delle sanzioni penali previste dall'alt. 76 del T.U. delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, approvato con D.P.R. 28.12.2000,n.
445 e succ. modifiche ed integrazioni, per coloro che rendono dichiarazioni mendaci, formano atti
falsi o ne fanno uso,

DICHIARO

ai sensi dell'art.40 del D.P.R. 28.12.2000,n. 445 ed in luogo della relativa documentazione:

O che il predetto veicolo targato, trattasi di (autocarro) - (autovettura) - (motociclo)
(indicare il tipo autoveicolo ai sensi degli artt.52, 53 e 54 del CdS) di marca _____ e modello
_____ intestato a me stesso ovvero a con il quale il
sottoscritto ha il seguente rapporto- per contratti di leasing
specificare:
società e indirizzo sede data del
contratto con scadenza in data; _____

Q che il veicolo in questione è stato immatricolato in data e di essere stato
revisionato in data con scadenza il; _____

O che il veicolo in questione è coperto di polizza assicurativa R.C.A. contratta con la società
assicurativa _____ sede di _____ via/viale/piazza
_____ COn Scadenza (scadenza ultimo premio pagato) _____

Molfetta, _____

IL/LA DICHIARANTE (*)

(*) Esente da autentica di firma ai sensi dell'art. 3, c. Legge 127/97 ed esente dall'imposta
di bollo ex D.P.R. 642/72.

Avvertenza: Il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

INFORMATIVA ai sensi dell'art. 13 D.Lgs 30 giugno 2003, n. 196 - Codice in materia di protezione dei dati personali e GDPR Regolamento UE
2016/679 Disposizioni relative alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento di tutte le categorie di dati secondo le modalità e nei
limiti previsti dalla normativa vigente.

Egr.sig.re/Gent.ma sig.ra con la presente viene informata che:

- I dati da lei dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l'istruttoria dell'istanza da lei formulata e per le finalità strettamente connesse (se vengono utilizzati per altri trattamenti segnalare quali);
- Il trattamento viene effettuato sia con strumenti cartacei sia con elaboratori elettronici a disposizione degli uffici;
- I dati non verranno comunicati a terzi (oppure verranno comunicati a "indicare categorie");
- Il conferimento dei dati è facoltativo/obbligatorio;
- Il Responsabile del trattamento è il Capo Sezione pro-tempore della Sezione Tecnica e Difesa Portuale. Recapiti: tel.080/3973962 E-mail: cpmolfetta@mit.gov.it
Posta Certificata: cp-molfetta@pec.mil.gov.it;
- Lei può in ogni momento esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione, cancellazione dei dati come previsti dall'art. 7 comma 3 del D.Lgs. 196/2003 rivolgendosi all'indirizzo specificato.
- L'interessato può esercitare i diritti di cui all'articolo 7 del precitato D.Lgs. 196/2003 presentando esplicita richiesta scritta al responsabile del trattamento dei dati nelle modalità previste dall'art.9 del D.Lgs. 196/2003.

Ai sensi dell'art. 23 del precitato D.Lgs. 196/2003 acconsento al trattamento dei miei dati sopra dichiarati, ai fini e nelle modalità sopra descritte e previste dal precitato decreto nonché nei modi previsti da eventuali specifiche norme.

IL/LA DICHIARANTE

Allegato 15

